

---

## Indice

INTRODUZIONE .....	4
--------------------	---

### CAPITOLO I

#### **La sovranità alimentare tra ordinamento interno, europeo e sovranazionale**

1.1.La sovranità alimentare: definizione, affermazione e impatto del Covid-19 sulla nutrizione e vulnerabilità .....	8
1.2.Inquadramento della sovranità alimentare tra diritto europeo e internazionale	15
1.2.1.L'influsso del diritto europeo, internazionale e sovranazionale sull'adozione delle norme interne in materia di food security .....	22
1.3.Il rapporto poliedrico tra sostenibilità ed alimentazione: sicurezza alimentare e dimensioni della sostenibilità .....	24
1.4.La sovranità alimentare e il diritto interno dei Paesi di civil law: l'introduzione di clausole a tutela della sicurezza alimentare .....	26
1.5.La sovranità alimentare come antidoto costituzionale alle difficoltà e alle criticità nell'ambito del mercato alimentare .....	32
1.5.1.Le questioni attinenti al diritto al cibo nella Costituzione italiana tra doveri costituzionali e solidarietà alimentare: gli interventi legislativi sugli sprechi alimentari.....	36
1.5.2.Il riparto di competenze tra lo Stato, le regioni e gli enti locali .....	41
1.6.La sovranità alimentare e il ruolo del MASAF: progetti, scopi, criticità .....	43
1.6.1.Alimentazione e sostenibilità urbana: il rapporto tra città, campagna e politiche urbane.....	47

### CAPITOLO II

## La sovranità alimentare e le strategie applicate

2.1. <i>Il Green deal europeo</i> e la Legge italiana n. 166/2016 .....	54
2.2. La strategia <i>From farm to fork</i> e il nutri-score .....	62
2.3. L'innovazione tecnologica e il perseguimento degli obiettivi di sostenibilità nel quadro europeo.....	79
2.4. La disciplina dei <i>novel food</i> .....	82
2.5. Il contenuto normativo del primato della sovranità alimentare ed equilibrio delle risorse naturali: un nuovo patto tra l'uomo e la natura .....	85
2.6. L'impatto ambientale del cibo e i modelli di consumo: i prodotti biologici e i prodotti locali e la loro tutela in ambito europeo e sovranazionale.....	88
2.7. Il consumo sostenibile e gli stili di vita: uno sguardo alle politiche alimentari tra innovazione tecnologica e istituzioni internazionali .....	92
2.8. La regolamentazione in Italia degli <i>alternative food networks</i> e il commercio solidale	98
2.9. Il rapporto tra sovranità alimentare ed economia circolare: disciplina e regolamentazione. La filiera agro-alimentare e le pratiche rigenerative .....	100
2.10. La globalizzazione della catena alimentare e le istanze di insicurezza alimentare	118

## CAPITOLO III

### Il brand “vallillo”: una realtà ecosostenibile

3.1. Premessa .....	120
3.2. Il Green deal europeo e lo stato dell'agrifood nell'alto Tavoliere delle Puglie .....	122
3.3. L'azienda Vallillo .....	126
3.3.1. La coltivazione dell'olivo, la trasformazione delle olive e la commercializzazione dell'olio evo .....	129

3.3.2 Il frantoio produttore di qualità e biomassa, leva portante della sostenibilità ambientale.....	130
3.3.3 Gli aiuti ai frantoi sostenibili nel PNRR.....	132
3.4 I presupposti del Pastificio eco-sostenibile a filiera locale Vallillo .....	134
3.4.1 Il Piano nazionale impresa 4.0.....	135
3.4.2 Il Decreto Ministeriale 9 marzo 2018 e l’avvio del pastificio artigianale 4.0 eco-sostenibile “Vallillo” .....	137
3.4.3 La nascita del pastificio Vallillo.....	138
3.5. La filiera locale Vallillo.....	139
CONCLUSIONI.....	141
BIBLIGRAFIA.....	146
SITOGRAFIA .....	157
GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA’ E DI MERITO .....	159

## INTRODUZIONE

Negli ultimi anni, gli studiosi e gli economisti si sono maggiormente interessati alla tematica, assai complessa e trasversale, dell'ambiente in quanto la stessa abbraccia una moltitudine di specifiche discipline.

Pur consapevoli che il termine "ambiente" sia di contenuto ampio e potenzialmente indeterminato, in questo lavoro ci si soffermerà principalmente su un aspetto specifico, ovvero sul tema della sovranità alimentare che, oltre a essere funzionale al benessere di ogni soggetto, appare sotto svariati profili collegato a quello della tutela ambientale. Si tratta, peraltro, di una materia che, nell'ultimo decennio, ha visto un notevole interesse da parte di tutta la società, in seguito alle numerose conseguenze che sorgono dalla stessa e che riguardano sia il profilo economico che il profilo della salute.

Essendo consapevoli che il cibo assume, per il genere umano, una vasta gamma di significati, tra i quali quelli culturali, sociali e religiosi, negli ultimi anni, il tema è stato anche oggetto di puntuale attenzione da parte del diritto.

Già la Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo del 1948 specificava all'art. 25.1, in maniera espressa, che: «*Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food*»<sup>1</sup>.

Il diritto al cibo, venti anni dopo dalla suddetta Dichiarazione, nel 1966, è stato codificato nella Convenzione Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali, nella quale, all'art. 11, paragrafi 1 e 2, viene sancito che: «*ogni individuo ha diritto "ad un livello di vita adeguato per sé e per la sua famiglia, che includa alimentazione, vestiario, ed alloggio adeguati, nonché al miglioramento continuo delle proprie condizioni di vita" così come "il diritto fondamentale di ogni individuo alla libertà dalla fame"*».

---

<sup>1</sup> A tal proposito si vedano gli artt. 11 §§ 1 e 2.

A seguito della consacrazione di tale principio, si è progressivamente affermato il diritto ad avere un'alimentazione che possa essere definita sufficiente e adeguata.

In ragione di ciò, appare evidente come, in un primo momento, si è intervenuti con il susseguirsi di alcune normative, sia in campo europeo che in campo internazionale, con lo scopo principale di prestare maggiore attenzione e controllo all'importazione di alcuni alimenti che non venivano considerati sicuri e con l'introduzione di specifiche etichettature contenenti indicazioni riguardanti la provenienza dei prodotti.

Con il passare degli anni, però, il legislatore si è soffermato su altri aspetti prima non meritevoli di particolare attenzione, tra i quali sono da sottolineare: l'inserimento di misure volte a conservare l'equilibrio ecologico del pianeta, l'adozione di disposizioni volte a tutelare le produzioni locali e misure volte a prendere in considerazione le preferenze di ogni soggetto. Si è, dunque, superata la questione delle più basilari misure igienico – sanitarie, per prendere in considerazione anche una vasta gamma di aspetti facenti riferimento alla intricata rete delle filiere alimentari.

In questo contesto, pertanto, è utile individuare una distinzione nell'ambito del contesto geografico tra i Paesi occidentali, i quali identificano il cibo come bene oggetto di scambio e, conseguentemente, commerciabile sul mercato, al punto da collegarlo ai problemi legati alla circolazione delle merci e non, invece, come dovrebbe essere qualificato, ossia cioè come bene semplice dal quale non è possibile prescindere.

In verità, occorre evidenziare come in passato, invece, veniva dato ampio spazio e tutela ad altri diritti fondamentali, quali il diritto alla vita, il diritto al lavoro, il diritto alla salute e alla dignità i quali trovano, oggi, il proprio riconoscimento in differenti Carte costituzionali. Si tratta, invero, di un novero di diritti importanti tra i quali è possibile ricomprendere anche il diritto alla sicurezza alimentare e il diritto al cibo.

Alla luce di ciò è fondamentale comprendere cosa sia la sicurezza alimentare anche in virtù del fatto che si tratta di una tematica rilevante, oggi, in diversi contesti.

Oggi, pertanto, il problema dell'insicurezza alimentare costituisce maggiormente una minaccia che deve essere fronteggiata da tutti gli uomini.

Non bisogna, sicché, dimenticare come la storia alimentare dell'umanità, sin dagli albori e fino alla società attuale, è sempre stata contraddistinta da una solida relazione tra cibo e storia, che è presente in diverse norme di condotta e in differenti patrimoni culturali con i quali è possibile contrassegnare gli uomini nelle loro sfaccettature.

Quando si parla di sicurezza alimentare, invero, si fa riferimento alla qualità degli alimenti sia con riferimento alle caratteristiche nutrizionali che a quelle sanitarie, questioni sempre più allarmanti.

In questo contesto, però, si è avuto negli ultimi anni un progressivo interesse da parte della politica europea la quale ha adottato strumenti più efficaci volti a contrastare il rischio di contaminazioni e truffe nel settore alimentare.

Lo scopo fondamentale, pertanto, è sia quello di prestare maggiore tutela ai consumatori, grazie ad una maggiore tracciabilità ed una più accurata etichettatura, sia di tutelare i redditi dei produttori agricoli, sia ancora di individuare un sistema maggiormente sostenibile rispetto al regime alimentare corrente, al punto da coniare il concetto di sovranità alimentare.

L'intento di questa tesi, dunque, consiste proprio nell'affrontare la tematica della sovranità alimentare in un'epoca ormai globalizzata.

La tesi sarà suddivisa in tre capitoli.

Nel primo capitolo si procederà ad analizzare le varie sfaccettature del diritto alla sovranità, approfondendo particolarmente la cornice giuridica sia interna, che europea e sovranazionale e delineando la pluralità di disposizioni e Carte costituzionali in cui la suddetta tematica ha trovato il proprio riconoscimento e protezione. Inoltre, in un contesto di sempre maggiore regionalizzazione si cercherà di scandagliare la tutela della sovranità nelle piccole realtà urbane, cercando di approfondire il riparto di competenze tra lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali.

Nel secondo capitolo, invece, si cercherà, una volta delineati i pilastri concettuali e le azioni che servono per la loro attualizzazione, di analizzare

dettagliatamente le scelte politiche indispensabili al fine di una puntuale attuazione della sovranità alimentare, tenendo presente il contesto in cui la stessa è inserita.

Nel terzo capitolo verrà esaminato come le imprese a livello locale implementano strategie economiche al fine di promuovere una maggiore salvaguardia della sovranità alimentare. A tale scopo, sarà oggetto di analisi il caso dell'azienda Vallillo con sede in Puglia.

# CAPITOLO I

## La sovranità alimentare tra ordinamento interno, europeo e sovranazionale

### **1.1. La sovranità alimentare: definizione, affermazione e impatto del Covid-19 sulla nutrizione e vulnerabilità**

La sovranità alimentare affonda le proprie basi nel lavoro di gruppo di alcuni agronomi provenienti da diversi Stati del Mondo, ma anche da ecologi, attivisti e filosofi i quali, dopo aver raccolto una vasta quantità di informazioni, idee e osservazioni rilasciate da piccoli contadini, hanno proceduto ad una loro interpretazione e ad un'elaborazione, dando vita ad un pensiero originale<sup>2</sup>.

Attraverso il suddetto concetto si è proceduto alla costruzione di un modello e di una politica agricola alternative rispetto a quelle che erano state promosse per gran parte del Novecento, sia dai Governi che si sono succeduti negli anni, sia dalle organizzazioni internazionali, ma anche da piccoli gruppi o singoli privati in risposta alle crisi alimentari.

In ragione di ciò, pertanto, è comprensibile come mediante la meccanizzazione dell'agricoltura industriale, si è cercato di incrementare i rendimenti e i profitti delle imprese agricole dei Paesi più evoluti e ricchi. Con l'affermarsi, sempre più massiccio, delle suddette politiche si è assistito ad un trasferimento dei principi dello sviluppo industriale all'agricoltura, i quali fondavano le proprie radici su economie di scala il cui scopo principale doveva essere rintracciato nell'inserimento, all'interno dei campi e degli allevamenti, della redditività delle imprese meccaniche più efficienti<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> COLOMBO L., *Fame. Produzione di cibo e sovranità alimentare*, Milano, 2002, 34.

<sup>3</sup> BOCCI R., NONNE M. F., *Scheda n. 1 "Semi Rurali"*, in *Serie 1 Schede Tecniche Divulgative*, Scandicci – Firenze, 2008, 1 ss.

Anche i contadini che lavoravano la terra e i lavoratori seguivano le suddette politiche. Gli stessi, pertanto, non solo si avvalevano delle proprie conoscenze personali, ma utilizzavano anche i mezzi di produzione in modo da rendere più aleatoria l'esperienza vissuta da tutti coloro che avevano a che fare, in ragione del loro mestiere, con la terra e cercavano, conseguentemente, di incoraggiare la tecnologia vista come guida dello sviluppo agricolo<sup>4</sup>. In verità, però, occorre specificare come il continuo incremento dell'utilizzo di sementi ad alta resa, con il tempo, ha portato diversi effetti devastanti al germoplasma vegetale. Tuttavia, ciò ha portato all'insorgenza del problema riguardante la perdita della biodiversità agricola, prima ancora della scomparsa della biodiversità naturale<sup>5</sup>.

La sovranità alimentare, pertanto, è stata chiamata ad affrontare una serie di problemi che non possono essere solamente circoscritti alla conservazione delle specie di interesse agrario. Inoltre, ha anche assunto un enorme sforzo per rispondere alle questioni che si sono presentate sull'argomento, molto complicate, non soltanto dal punto di vista sociale, ma anche politico.<sup>6</sup>

Sotto questo aspetto, il nodo centrale è da rintracciare negli sforzi compiuti dalle reti internazionali di Organizzazioni Non Governative, dalle organizzazioni delle società civile, dai coltivatori, dagli allevatori e dai pescatori, i quali sono riusciti, nonostante le numerose difficoltà affrontate sotto l'aspetto linguistico e logistico, a ottenere numerosi risultati efficaci e produttivi, grazie anche ad un lavoro di coordinazione tra di loro.

Il concetto di "sovranità alimentare", dunque, è stato precisato, per la prima volta, nel 1996<sup>7</sup>, ad aprile, all'interno di un documento della Conferenza Internazionale di "Via Campesina"<sup>8</sup>, la quale, facendo espressamente riferimento al

---

<sup>4</sup> BOCCIR., NONNE M. F., *Scheda n. 1 "Semi Rurali"*, cit., 15 ss.

<sup>5</sup> Con la locuzione "biodiversità naturale" ci si riferisce alla biodiversità che non è legata agli alimenti.

<sup>6</sup> In argomento, si v. CARLETTI C., *Diritto al cibo, tra accessibilità e giustiziabilità. Il contributo del Relatore Speciale delle Nazioni Unite al dibattito sul tema*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, n. 2, 2015, 69; BOTTIGLIERI M., *Il diritto al cibo adeguato. Tutela internazionale, costituzionale e locale di un diritto fondamentale 'nuovo'*, in *Polis Working Papers online*, n. 222, 2015, 78 ss.; COSTATO L., *Compendio di diritto alimentare*, Padova 2002, 149; GIUNTA I., VITALE A., *Politiche e pratiche di sovranità alimentare*, in *Agriregionieuropa*, n. 33, 2013, 86.

<sup>7</sup> Secondo alcuni studiosi, invero, la genesi del termine è da collegare a qualche decennio prima quando sorsero le prime dispute contro la rivoluzione verde e gli effetti negativi che la stessa aveva sull'ambiente e sulla società.

<sup>8</sup> "La Via Campesina" costituisce un movimento che è stato fondato per la prima volta in Belgio nel 1993 il quale racchiude al suo interno milioni di contadini, agricoltori, lavoratori senza terra,

diritto di produrre cibo dei piccoli agricoltori, spesso in molti Stati minacciato dai regolamenti del sistema del commercio nazionale e internazionale, l'ha definito come:

*«il diritto di ogni nazione a mantenere e sviluppare la propria capacità di produrre cibo, che è cruciale per la sicurezza alimentare nazionale e della comunità, rispettando la diversità culturale e la diversità dei metodi di produzione»<sup>9</sup>.*

Nello stesso anno, a novembre, durante il *World Food Summit* della FAO<sup>10</sup>, si è svolto un incontro parallelo, a Roma, organizzato dai movimenti non governativi i quali si prefiggevano come scopo principale quello di dimezzare la fame nel mondo in due decenni. Nel Documento finale del *Forum* parallelo “*Profit for few or Food for all*”, infatti, in seguito ad un susseguirsi di richieste volte a creare delle alternative politiche mondiali sul commercio e al fine di rivendicare il “diritto umano al cibo”, si è proceduto a dichiarare che:

*«la sovranità alimentare è la precondizione per una genuina sicurezza alimentare” e uno strumento per raggiungere ciò può essere il diritto umano al cibo»<sup>11</sup>.*

A tale riguardo, pertanto, le organizzazioni e le associazioni hanno proposto di individuare due strumenti legali internazionali, ovvero: il Codice di Condotta per il Diritto ad una Adeguata Alimentazione e la Convenzione Globale sulla Sicurezza Alimentare. Segnatamente, il primo strumento è stato già individuato nel 1996, in quanto già all'interno del *World Food Summit* si è proceduto ad indicare,

---

indigeni, pastori, pescatori, lavoratori agricoli migranti, piccoli e medi agricoltori, donne rurali e giovani di tutto il mondo”. Con il passare degli anni questo movimento si è ampliato, al punto da ricomprendere, oggi, più di centottanta organizzazioni provenienti da Ottantuno Stati. Tra le organizzazioni italiane che ne fanno parte è possibile ricordare: l'Associazione Rurale Italiana, l'Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica e l'Associazione Lavoratori Produttori Agroalimentari.

<sup>9</sup> VITALE A. M. – GIUNTA I., *Via campesina: orizzonti per la sovranità alimentare*, Milano, 2021, 1 ss.

<sup>10</sup> La FAO (*Food and Agriculture Organization of the United Nations*) Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura è un istituto specializzato fondato a Québec, in Canada, il 16 ottobre 1945 con lo scopo di dare il proprio aiuto al fine di incrementare i livelli di nutrizione, migliorare la vita delle popolazioni rurali e contribuire alla crescita economica mondiale nel territorio.

<sup>11</sup> DESSI A., NONNE M. FRANCESCA, NONNE P., *Sovranità alimentare*, in [https://vsf-international.org/wp-content/uploads/2015/03/Sovranit%C3%A0\\_Alimentare\\_libro.pdf](https://vsf-international.org/wp-content/uploads/2015/03/Sovranit%C3%A0_Alimentare_libro.pdf)

nell'agenda internazionale, come scopo principale, il diritto al cibo. Nello stesso documento, inoltre, è stato anche evidenziato come fosse sorta l'esigenza di agevolare l'implementazione del suddetto concetto, al punto da richiedere all'Alto Commissario ONU per i diritti umani, nell'ambito del Piano di Azione adottato dal *World Food Summit*, di delineare più dettagliatamente i diritti collegati all'alimentazione, all'interno dell'articolo 11 della Convenzione sui Diritti Economici, Sociali e culturali e individuare le modalità per la loro realizzazione<sup>12</sup>. Per quanto riguarda, invece, il secondo strumento si rileva che, già a partire dal 2001 nell'ambito del *Global Service Social Forum* di Porto Alegre è stata evidenziata la necessità che la Sicurezza Alimentare fosse un elemento della Sovranità, al punto da lanciare un *Forum Mondiale sulla Sovranità Alimentare* (FMSA) il quale è stato tenuto a l'Avana nel settembre dello stesso anno al quale parteciparono quattrocento rappresentanti di sessanta Stati e in cui si procedette alla sostituzione del termine Sicurezza a favore di quello di "Sovranità alimentare". Tale evento ha attirato l'attenzione non soltanto delle organizzazioni non governative e dei movimenti sociali, ma di tutta la popolazione.

Qualche anno dopo, nel 2002, nel mese di giugno, a Roma, durante il vertice FAO "*Five years later (fly)*", si è ripresentato quanto avvenuto durante lo schema del 1996, con il *Forum* della società civile, parallelo a quello ufficiale, collegato all'*International Planning for Food Sovereignty*, in cui venne affermato che la "Sovranità alimentare è un diritto per tutti", mettendo in risalto il bisogno di assicurare lo scambio delle sementi e il loro libero utilizzo che indica le fondamenta dell'alimentazione.

Con gli anni, dunque, il concetto di sovranità alimentare comincia ad essere sempre più dettagliato e arricchito.

A tale proposito, infatti, in seguito al *Forum* summenzionato la stessa viene definita come:

*«diritto dei popoli, delle comunità e dei paesi a definire le proprie politiche agricole, della pesca, alimentari, della terra in modo che siano ecologicamente, socialmente,*

---

<sup>12</sup> Commitment 7, Obiettivo 7.4. del World Food Summit Plan of Action, in Rome Declaration on World Food Security and World Food Summit Plan of Action, Novembre, Roma, 1996.

*economicamente e culturalmente appropriate alle condizioni specifiche di ciascuno. Questo comprende l'effettivo esercizio del diritto al cibo e alla produzione degli alimenti. Tutti i popoli hanno diritto ad una alimentazione sana, nutriente e culturalmente appropriata, così come hanno diritto a mantenere la capacità di nutrire se stessi e le proprie società»<sup>13</sup>.*

In questo stesso anno si svolsero una serie di incontri, sia a livello regionale che a livello globale, che diedero ampio spazio al concetto di sovranità alimentare come quello di Bangkok per l'Asia e quello di Bucaramanga per l'America Latina.

Furono gli anni in cui presero piede due questioni importanti, ovvero la diffusione del neoliberismo economico, nell'ambito del contesto agricolo, che portò alla resistenza dal fronte della Sovranità alimentare e l'affermazione del piano individuale della definizione del diritto al cibo.

Successivamente, nel 2003, si è svolto in Messico, a Cancun, il vertice dell'Organizzazione Mondiale del Commercio<sup>14</sup>.

Parallelamente a ciò, il *People's Food Sovereignty Network* (PSFN) ha proceduto alla sottoscrizione di una dichiarazione: *“Il nostro mondo non è in vendita”*, il cui titolo è diventato subito uno *slogan*, attraverso il quale era stato richiesto di estromettere dal cibo e dall'agricoltura l'Organizzazione Mondiale del Commercio.

L'estate successiva, dall'incontro delle Organizzazioni non governative, dalle Organizzazioni delle società civili e dai movimenti sociali asiatici nacque la *“Carovana dei Popoli per la Sovranità alimentare”*<sup>15</sup> durante la quale venne confermata la presenza di tutte le summenzionate organizzazioni nel contesto politico della sovranità alimentare, delineando e affermando come:

---

<sup>13</sup> <http://www.worldsocialagenda.org/1.5-Sovranita-alimentare/>

<sup>14</sup> [www.europa.eu](http://www.europa.eu)

<sup>15</sup> La Carovana dei Popoli per la Sovranità Alimentare promossa dalle organizzazioni ha attraversato tredici Paesi, fermandosi in Nepal.

«il diritto a produrre e il diritto al cibo sono indipendenti soprattutto se gli affamati [...] sono i piccoli agricoltori, o coloro che non possiedono terra»<sup>16</sup>.

Occorre specificare come le organizzazioni della società civile asiatica avevano pubblicato una bozza della “Convenzione dei popoli sulla sovranità alimentare” che costituisce una guida per i movimenti civili, all’interno della quale la sovranità alimentare viene intesa non soltanto come diritto delle comunità, ma come diritto delle persone<sup>17</sup>.

Qualche mese dopo, tutti coloro che avevano firmato il *Forum* procedettero a modificare la vecchia definizione fornita nel 2002, indicando la sovranità alimentare come “il diritto degli individui, popolazioni, comunità, paesi ...”, precisando, puntualmente, come il cibo è un diritto umano e individuale e affermando la sussistenza della relazione tra sovranità alimentare e diritto al cibo.

A novembre del 2004, invece, attraverso la centoventisettesima Sessione del Consiglio della FAO vennero adottate le Linee Guida Volontarie<sup>18</sup> che evidenziavano la crescente realizzazione del diritto ad un'alimentazione adeguata nell'ambito della sicurezza alimentare<sup>19</sup>.

Altro passo importante per la Sovranità alimentare è rappresentato dalla Conferenza sulla riforma agraria che è stata attuata, grazie all'Organizzazione della FAO e del Governo del Brasile, nel 2006 a Porto Alegre, nella quale vennero coinvolte le società civili<sup>20</sup>.

Nell'ambito della dichiarazione Finale che ha registrato la firma di novantadue governi, si è ribadito il ruolo fondamentale attribuito all'agricoltura sia tradizionale che familiare e l'importanza della lotta alla povertà dei gruppi indigeni

---

<sup>16</sup> COLOMBO L., ONORATI A., *Diritti al cibo! Agricoltura sapiens e governance alimentare*, Milano, 2009, 45-78.

<sup>17</sup> La sovranità alimentare, pertanto, viene intesa come “diritto delle persone e delle comunità di decidere ed attuare le proprie politiche agricole e alimentari e le strategie per una produzione e distribuzione sostenibile del cibo. È il diritto ad un'alimentazione adeguata, sana, nutriente e culturalmente appropriata, e a produrre cibo in modo sostenibile ed ecologico. È il diritto all'accesso alle risorse produttive come la terra, l'acqua, i semi e la biodiversità per un uso sostenibile”.

<sup>18</sup> Le linee guida volontarie sono state create tenuto conto di quanto era stato deciso nell'ambito del World Food Summit e forniscono una serie di elementi che consentono di sviluppare degli strumenti di monitoraggio per realizzare un valido diritto al cibo.

<sup>19</sup> COLOMBO L., ONORATI A., *Diritti al cibo! Agricoltura sapiens e governance alimentare*, cit., 45 ss.

<sup>20</sup> *Ibidem*, 45-46.

e delle comunità rurali. Inoltre, sono stati definiti i criteri di ispirazione delle riforme agrarie e le politiche rurali future, costituendo, in realtà, la vera e propria materializzazione delle istanze che le organizzazioni sociali avevano avanzato nel passato<sup>21</sup>.

In tale contesto, la Società civile, qualche giorno prima della Conferenza, si era riunita in un *Forum* parallelo “*Tierra, Territorio y Dignidad*” i cui quattrocento partecipanti rappresentavano più di duecento organizzazioni provenienti da settanta Paesi e nel quale si concluse che la sovranità alimentare deve essere utilizzata come elemento di riferimento per le politiche di sviluppo rurale, prestando particolare attenzione sulla tematica della difesa dell’agricoltura familiare e del potere in ambito rurale.

La suddetta tematica del rapporto tra i governi e la società civile venne nuovamente riaffrontata qualche mese dopo, nel WFS che si tenne a novembre del 2006.

Alla luce di quanto fino adesso descritto, è ben chiaro che mentre i governi occidentali erano ostili nei confronti della Sovranità alimentare, in altri Paesi ciò trovava terreno fertile, grazie alle azioni promosse da alcune reti contadine, come la già citata “La Via Campesina” le quali trovavano il proprio aiuto, in alcuni casi, in alcuni programmi di cooperazione portati avanti dalle Organizzazioni non governative che erano fortemente attive sulle questioni attinenti all’agricoltura e alla sovranità alimentare<sup>22</sup>.

Nel corso del 2006 si svolsero una serie di incontri in diversi Paesi del mondo, fino a quando nel 2007 il pianeta è stato investito da una pesante crisi alimentare che raggiunse il suo picco nella prima metà del 2008.

Il concetto di sovranità alimentare, però, è stato portato alla ribalta dai partiti politici molti anni dopo, a seguito dello scoppio della pandemia e dell’invasione russa in Ucraina quando il concetto è comparso in molti documenti del Consiglio

---

<sup>21</sup> Tra i suddetti criteri è possibile individuare: il riferimento alle Linee Guida volontarie relative al diritto all’alimentazione, il bisogno di ridistribuire la terra nell’ambito delle situazioni ad alta concentrazione; il rapporto tra l’agricoltura familiare e l’uso sostenibile delle risorse naturali, il rafforzamento del ruolo da attribuire allo Stato nello sviluppo, l’attuazione di politiche più giuste alla popolazione, il riconoscimento della sovranità alimentare che era stata indicata, in maniera esplicita, nel documento.

<sup>22</sup> Segnatamente, ad esempio, la rete delle Organizzazioni contadine dell’Africa occidentale ha dimostrato una efficiente forza politica sia a livello nazionale che a livello regionale.

dell'Unione Europea, in virtù del fatto che i Ministri dell'Agricoltura dei Paesi membri si sono prefissati come obiettivo quello di «migliorare la resilienza e la sovranità alimentare dell'UE» e di «incorporare la sovranità alimentare nella politica agricola UE»<sup>23</sup>.

Il diffondersi della pandemia, prima, e lo scoppio del conflitto in Ucraina, successivamente, si sono verificati in un momento cruciale per l'agricoltura europea in ragione del fatto che la stessa, deve essere resa molto più sostenibile, al fine di fronteggiare le problematiche riguardanti il mutamento del clima.

Al fine di far fronte a tale situazione, nel maggio 2020, la Commissione dell'Unione Europea, nell'ambito del Green Deal europeo, ha presentato la strategia *Farm to Fork*.

## **1.2. Inquadramento della sovranità alimentare tra diritto europeo e internazionale**

Occorre evidenziare come il Patto Internazionale sui diritti economici, sociali e culturali sancito nel 1966, all'articolo 11, statuisce che ogni singolo soggetto ha diritto ad un'alimentazione adeguata e alla libertà dalla fame.

Questo diritto per potere essere attuato, secondo quanto emerso dal General Comment n. 12 sul diritto al cibo adeguato, formulato dal Comitato sui diritti economici sociali e culturali presso le Nazioni Unite, necessita della presenza della sostenibilità dell'alimentazione.

Pertanto, sussiste una stretta relazione tra la garanzia dei diritti dell'individuo legati all'alimentazione e la sostenibilità, evidenziando come ogni singolo Stato deve creare una filiera alimentare affinché l'impatto dell'ambiente possa essere ridimensionato e la quantità di cibo possa essere sufficiente sia per gli individui presenti sulla Terra che per le generazioni future<sup>24</sup>.

---

<sup>23</sup> <https://www.confagricoltura.it/ita/area-stampa/dicono-di-noi/reportage-irpi-guerre-rurali-lo-scontro-per-la-sovranita%C3%A0-alimentare>

<sup>24</sup> In argomento, si v. MORRONE A., *Lineamenti di una Costituzione alimentare*, in MORRONE A., Mocchegiani, *La regolazione della sicurezza alimentare tra diritto, tecnica e mercato: problemi e prospettive*, in *Annali di diritto costituzionale*, Anno VII, n. 9, Bologna, 2020, p. 9. Alcuni autori

Questo rapporto assume una specifica rilevanza non soltanto sul piano dei diritti dell'individuo, ma anche nell'ambito delle politiche pubbliche con riferimento alle lotte messe in atto per contrastare i cambiamenti climatici. In tal senso, infatti, è possibile evidenziare come, oggi, uno dei contesti che è fondamentalmente responsabile dell'emissione dei gas serra è rappresentato dal comparto alimentare. Proprio in ragione di ciò, pertanto, in ragione della continua crescita della popolazione mondiale, i legislatori, sia nazionali che sovranazionali, devono mettere in atto delle riforme strutturali in modo che i sistemi alimentari possano essere adeguate alle continue sfide che si presentano sia nel breve che nel medio periodo, in quanto sorge, da una parte, il bisogno di fronteggiare il continuo sviluppo del fabbisogno di cibo per sfamare una crescente popolazione, mentre, dall'altra parte, è indispensabile che vengano adottate celermente alcune misure in modo da evitare il verificarsi del degrado ambientale ed effetti dannosi sul clima.

Queste problematiche, anche se verificatesi in modo diverso, sono presenti in tutti gli ordinamenti e nei differenti contesti regionali.

Al fine di un ridimensionamento l'Unione Europea ha cercato di ovviare al problema con l'introduzione della cosiddetta "riconversione verde" anche nell'ambito della regolamentazione del settore agroalimentare. Proprio in ragione di ciò, dunque, le istituzioni dell'Unione si sono prefissate lo scopo di raggiungere entro il 2050 la neutralità climatica e per fare ciò hanno adottato, tra l'altro, programmi attuativi della strategia "*From farm to fork*" i cui obiettivi fondamentali si sostanziano nella garanzia della *food safety* e nella sostenibilità ambientale<sup>25</sup>.

Non bisogna dimenticare, peraltro, che l'impatto ambientale ha subito delle conseguenze a causa dello sviluppo della tecnologia ad opera dell'azione umana. Una delle soluzioni migliori per aumentare la sostenibilità, in questo contesto, quindi, è da rintracciare nell'utilizzo di nuovi tipi di alimenti e "super alimenti", ma anche nelle produzioni agricole le quali, essendo innovative rispetto al passato, richiedono l'uso di poca acqua e fertilizzanti. Occorre quindi essere all'avanguardia

---

specificano come, in alcuni casi, si può parlare di Costituzione alimentare, che deve essere intesa come: "un insieme di principi che diano forma giuridica al valore fondante e fondamentale dell'alimentazione, riconoscendo e garantendo in particolare il diritto al cibo come diritto della persona".

<sup>25</sup> AMIRANTE D., *Costituzionalismo ambientale. Atlante giuridico per l'Antropocene*, Bologna, 2022, 73 ss.

e cercare sempre nuove possibili alternative anche se ciò, come del resto successo nel corso degli anni, potrebbe aprire un acceso dibattito tra i vari studiosi, non soltanto sul piano etico, ma anche su quello culturale e quello normativo.

Si tratta, in verità, di soluzioni che non trovano pieno accoglimento nei diversi Stati, al punto che alcuni presentano delle concezioni più radicali. A tale riguardo, infatti, alcuni Paesi evidenziano come si debba procedere ad un vero e proprio cambiamento dell'organizzazione del *World Food System*, sia sotto l'aspetto economico che sotto l'aspetto sociale, al fine di valorizzare maggiormente i prodotti locali, mentre, altri Stati hanno un diverso modo di intendere il rapporto sussistente tra l'uomo, la natura e il nutrimento specificando come non sia possibile accettare l'ideologia della mercificazione del cibo<sup>26</sup>.

Come più volte accennato la sostenibilità alimentare è chiamata a far fronte a diverse sfide riducendo le inefficienze del sistema o, al contrario, aumentando e rafforzando le politiche di solidarietà orizzontale o intra-generazionale<sup>27</sup>. Tra le azioni volte a ridurre i rifiuti o ridimensionare l'impatto ambientale è possibile annoverare la lotta agli sprechi nelle filiere, il riutilizzo degli avanzi di cibo, la redistribuzione dei prodotti in eccesso<sup>28</sup>.

Quanto appena detto è importante per comprendere il rapporto sussistente tra alimentazione e sostenibilità al fine di spiegare quali siano i diversi approcci che vengono utilizzati per far fronte a tale problema, tenuto conto delle raccomandazioni attuate dalle istituzioni internazionali.

Non bisogna dimenticare, pertanto, come la tematica della sicurezza alimentare si è presentata più volte quando si sono manifestati diverse situazioni, tra le quali, l'avviaria, la cosiddetta mucca pazza o la diffusione di OGM che hanno portato ad una esigenza ben precisa, ovvero quella di adottare delle regole valide per tutti gli Stati.

---

<sup>26</sup> BALDIN S., *Spunti per un'indagine sull'etno-sviluppo dei popoli indigeni a partire dalle esperienze costituzionali andine*, in *Visioni Latinoamericane*, 2017, n. 17, 15.

<sup>27</sup> Rodotà S., *Solidarietà. Un'utopia necessaria*, Roma-Bari, 2014, 148 ss.

<sup>28</sup> In argomento, per avere una visione olistica sulla tematica alimentare e i relativi profili normativi, si v.: ZIEGLER J., *Promotion and Protection of all human rights, civil, political, economic and cultural rights including the right to development*, 2008, 145 ss.; ELVER H., *The challenges and developments of the right to food in the 21st century: reflections of the United Nations Special Rapporteur on the Right to Food*, in *UCLA Journal of International Law & Foreign Affairs*, 2016, 3 ss.

A tale riguardo, dunque, sono state adottate diverse misure, tra le quali, nel 1997, il Libro verde sui “principi generali della legislazione alimentare nell’Unione europea”, nel 2000, il Libro bianco sulla sicurezza alimentare e, successivamente, nel 2002 il Regolamento n. 178 attraverso il quale si è proceduto a uniformare le regole del mercato alimentare in funzione preventiva e precauzionale rispetto alla diffusione di malattie, epidemie e ulteriori problematiche che riguardano la sicurezza degli alimenti.

Quanto appena detto conferma come uno dei nodi centrali della normativa europea è rappresentato dalla necessità di proteggere l’ambiente e la sicurezza alimentare, sulla quale ha una forte influenza il fattore economico.

Oggi, infatti, a causa dei repentini cambiamenti climatici appare molto più problematico portare a termine le coltivazioni agricole, comportando una serie di problemi in quanto il cibo risulta essere meno di qualità e, inoltre, viene venduto a prezzi più alti anche perché su quest’ultimo incidono diverse componenti, ovvero: la manodopera, la quantità di terreni che possono essere adibiti a coltivazione, i mezzi adoperati per la coltivazione delle piante, la penuria d’acqua, la diffusione di malattie ed epidemie e gli eventi metereologici sempre più calamitosi.

Tutti questi fattori portano come detto ad un prezzo più alto dei prodotti che le famiglie, spesso, non possono sostenere e, di conseguenza, rinunciano agli stessi, preferendo cibo “a basso costo”. Conseguentemente a ciò, si verificano ulteriori fenomeni, quali la malnutrizione o la sotto-nutrizione.

In tali casi, si viene a creare quella che viene definita da alcuni studiosi come *food divide*, cioè vale a dire “una diseguale condizione di disporre e di accedere ad una alimentazione adeguata, che riguarda milioni di persone, e che non corre più lungo l’asse Nord-Sud del mondo, ma ha ormai carattere diffuso su scala globale”<sup>29</sup>.

In questo contesto, dunque, non solo emerge un coinvolgimento particolare del bene super primario e fondamentale della salute, ma anche valori che trovano garanzia costituzionale, quali la dignità umana, i diritti all’integrità fisica e all’autodeterminazione dell’individuo, il diritto ambientale e i diritti intergenerazionali.

---

<sup>29</sup> MORRONE A., *Lineamenti di una Costituzione alimentare*, cit., 78 ss.

Non bisogna, pertanto, dimenticare come un utilizzo irregolare dei fattori produttivi, in alcuni casi, porta ad un grave pregiudizio al punto che si rende indispensabile adottare delle misure volte a prevenire effetti negativi. In tali casi, però, anche l'utilizzo di pratiche sperimentali e manipolatrici può comportare dei pregiudizi all'integrità degli individui e alla loro dignità, delimitando il sorgere del cosiddetto "pericolo biologico". Ecco perché è doveroso effettuare un controllo preventivo prima di utilizzare e mettere nei terreni organismi geneticamente modificati o inserire nel commercio degli alimenti che sono stati formati o che contengono OGM<sup>30</sup>.

L'utilizzo di questi prodotti ha sollevato un acceso dibattito, soprattutto, a livello sovranazionale, richiedendo l'intervento da parte sia del legislatore europeo che della Corte di Giustizia i quali sono stati chiamati a porre un bilanciamento tra diverse questioni che vedono, da un lato, l'esigenza dei consumatori e la loro salute, dall'altro le esigenze del mercato e dell'economia generale, tutte ricomprese all'interno alla questione ruotante intorno al principio di precauzione<sup>31</sup>.

Nonostante vi sia una diversa visione in ambito europeo e in ambito americano per quanto riguarda la problematica riguardante l'utilizzo di organismi geneticamente modificati, è opinione comune che non sia scientificamente provata la tesi secondo cui i consumatori non subiscono conseguenze sulla salute in caso di utilizzo e di assunzione nel lungo periodo<sup>32</sup>.

---

<sup>30</sup> <https://www.sistemieconsulenze.it/organismi-geneticamente-modificati/> In argomento, si v. DEFEZ R., *Il caso OGM. Il dibattito sugli organismi geneticamente modificati*, Bologna, 2016, 122 ss.; GALLUCCI F., DI STEFANO V., OLINI V., *La regolamentazione degli OGM in Italia e il caso MON810*, in *Agricoltura. Contributi OGM*, 2022, n. 3, 1 ss.; CANFORA I., *OGM e agricoltura biologica*, in *Agricoltura, Istituzioni, Mercati*, 2006, 3; SIRSI E., *OGM e agricoltura. Evoluzione del quadro normativo, strategie di comunicazione, prospettive dell'innovazione*, Napoli, 2017;

<sup>31</sup> Il principio di precauzione viene, espressamente, sancito nell'articolo 1 della direttiva n. 18 del 2001 CE. Segnatamente, l'art. 1 così statuisce: «Nel rispetto del principio precauzionale, la presente direttiva mira al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri e alla tutela della salute umana e dell'ambiente quando: - si emettono deliberatamente nell'ambiente organismi geneticamente modificati a scopo diverso dall'immissione in commercio all'interno della Comunità, - si immettono in commercio all'interno della Comunità organismi geneticamente modificati come tali o contenuti in prodotti». Anche l'articolo 7 del Regolamento n. 178/2002 vi fa espresso riferimento «Principio di precauzione - Qualora, in circostanze specifiche a seguito di una valutazione delle informazioni disponibili, venga individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute ma permanga una situazione d'incertezza sul piano scientifico, possono essere adottate le misure provvisorie di gestione del rischio necessarie per garantire il livello elevato di tutela della salute che la Comunità persegue, in attesa di ulteriori informazioni scientifiche per una valutazione più esauriente del rischio».

<sup>32</sup> MORRONE A., *Lineamenti di una Costituzione alimentare*, cit., 85.

Seppure l'uso dei prodotti geneticamente modificati abbia conseguenze positive, in quanto comporta una maggiore produttività e coltivazioni, al tempo stesso, più resistenti e meno inquinanti, alcuni dati scientifici consentono di evidenziare come gli stessi siano innocui sia con riferimento all'ambiente che con riferimento alla salute.

A tale riguardo un primo intervento a livello europeo si è avuto con l'attuazione di due direttive, nel 1990, successivamente sostituite dalla direttiva n. 18 del 2001<sup>33</sup> sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati.

Al giorno d'oggi, in tale contesto, è possibile operare una distinzione tra le disposizioni che contemplano le piante transgeniche che trovano riconoscimento in molti testi costituzionali<sup>34</sup> e disposizioni che riguardano l'inserimento sul mercato di piante pronte all'utilizzo umano o animale. Queste norme trovano applicazione e disciplina nel Regolamento n. 258/97/CE del Parlamento e del Consiglio e dal Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento e del Consiglio.

Della questione è stata investita anche la giurisprudenza la quale si è divisa in due orientamenti che hanno visto contrapposti, da un lato, il filone riguardante gli organismi geneticamente modificati e, segnatamente, il cosiddetto caso del mais "MON 810". Occorre evidenziare come, in un primo momento, la Commissione europea, con la decisione 98/294/CE aveva permesso l'immissione del Mais MON 810 sul mercato. Successivamente, ha respinto l'istanza presentata dal Governo italiano affinché si pronunciasse sulla questione del divieto di coltivazione dello

---

<sup>33</sup> La Direttiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 marzo 2001, recante "l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati", che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 106 del 17 aprile 2001.

<sup>34</sup> Specificatamente, la Legislazione trova le proprie basi non solo nella Direttiva n. 2001/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, ma anche nel Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento e del Consiglio che si riferisce ad alimenti e mangimi geneticamente modificati, che dettaglia le procedure comunitarie di autorizzazione per gli alimenti e i mangimi geneticamente modificati per usi alimentari ed eventualmente anche per la coltivazione, nel Regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento e del Consiglio sulla tracciabilità ed etichettatura di prodotti alimentari e mangimi ottenuti da OGM e sulla Raccomandazione della Commissione n. 2003/556/CE. Successivamente è stata attuata anche la Direttiva (UE) 2015/412 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto riguarda la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) nel loro territorio. Si tratta di uno specifico strumento in quanto gli Stati membri hanno la possibilità di limitare o vietare la coltivazione di un OGM sul loro territorio dopo l'autorizzazione a livello di Unione europea.

stesso. Della suddetta questione è stata investita anche la Corte di Giustizia a causa di un coltivatore italiano il quale violando le disposizioni nazionali, aveva proceduto alla messa in coltura della varietà di *mais*. Segnatamente, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, adita dal Tribunale italiano, era stata chiamata a pronunciarsi su diverse questioni pregiudiziali riguardanti, specificatamente, l'esistenza del rapporto tra l'art. 34 del regolamento n. 1829/2003<sup>35</sup> e il principio di precauzione sancito, in materia alimentare, dall'art. 7 del regolamento n. 178/2002.

Con la sentenza C-111/16 del 13 settembre 2017, la Corte di Lussemburgo, chiamata a rispondere su questioni precedenti, ha evidenziato come non era possibile risolverle semplicemente utilizzando il principio di precauzione. Ciò in ragione del fatto che l'adozione delle suddette misure comporta alcuni problemi di natura scientifica, oltre che numerosi rischi per la salute dell'ambiente, degli animali e degli uomini.

Nell'ambito del secondo filone giurisprudenziale, la Corte di Giustizia era stata investita di un'altra questione riguardante le tecniche di "mutagenesi" che venivano utilizzate nell'ambito dell'agricoltura al fine di produrre vegetali resistenti, senza prevedere il trasferimento di altri geni, pronunciandosi il 25 luglio 2018 nella sentenza C-528/16, specificando come, in linea di principio, alcuni organismi geneticamente modificati sono soggetti alle regole e agli obblighi sanciti nella direttiva 2001/18/CE<sup>36</sup>. La direttiva, pertanto, ha previsto una deroga che può essere applicata solamente a quegli organismi che si ottengono con le tecniche mutagenesi.

---

<sup>35</sup> Per comodità espositiva di riporta il testo dell'art. 34 del Regolamento n. 1829/2003. L'art. 34 così statuisce: «Nel caso di organismi geneticamente modificati da impiegare come sementi o altri materiali di moltiplicazione vegetale che rientrano nel campo d'applicazione del presente regolamento, l'Autorità dovrebbe essere tenuta ad affidare ad un'autorità nazionale competente il compito di valutare i rischi ambientali. Tuttavia le autorizzazioni concesse a norma del presente regolamento dovrebbero lasciare impregiudicate sia le disposizioni delle direttive 68/193/CEE, 2002/53/CE e 2002/55/CE che stabiliscono segnatamente le norme e i criteri per l'ammissione delle varietà e l'accettazione ufficiale ai fini dell'inclusione nei cataloghi comuni, sia le disposizioni delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 92/33/CEE, 92/34/CEE, 2002/54/CE , 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE che disciplinano segnatamente la certificazione e la commercializzazione di sementi e di altri materiali di moltiplicazione vegetale.

<sup>36</sup> In tale occasione, inoltre, la Corte ha evidenziato che: «sono esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva in parola solo gli organismi ottenuti con tecniche o metodi di mutagenesi utilizzati convenzionalmente in varie applicazioni con una lunga tradizione di sicurezza», anche se tale esclusione «non ha come effetto quello di privare gli Stati membri della facoltà di assoggettare siffatti organismi, nel rispetto del diritto dell'Unione, in particolare delle norme relative alla libera circolazione delle merci (...), agli obblighi previsti dalla direttiva in parola, o ad altri obblighi».

La Corte, inoltre, è ritornata sulla questione il 7 febbraio 2023 quando un sindacato agricolo francese (la *Confédération paysanne*) e otto associazioni a tutela dell'ambiente avevano presentato ricorso al Consiglio di Stato francese, con lo scopo di ottenere l'esclusione di alcuni metodi di mutagenesi dall'ambito di applicazione della normativa francese di recepimento della direttiva 2001/18 sull'emissione deliberata nell'ambiente di OGM. Sulla questione è stata presentato rinvio pregiudiziale dal Consiglio di Stato il quale aveva interrogato la Corte sulla possibilità dei prodotti derivanti da mutagenesi in vitro di beneficiare o meno della deroga prevista dalla direttiva 2001/18. In via di principio, la Corte aveva previsto l'esclusione della deroga, mettendo in chiaro, specificatamente, che dovesse essere rispettato il principio di precauzione così come sancito e descritto nell'Unione in modo da prestare tutela sia alla salute dell'ambiente che degli uomini<sup>37</sup>.

Ciò consente di comprendere come era fondamentale necessario inserire una regolamentazione giuridica che tutelasse i beni fondamentali della persona, il rispetto dell'integrità fisica e la sua dignità.

In tali casi, pertanto, è possibile specificare come la sicurezza alimentare deve essere intesa come cura delle derrate e dei prodotti in modo tale che gli stessi siano preservate da alterazioni artificialmente introdotte.

Proprio in ragione di ciò, gli Stati hanno sentito l'esigenza, soprattutto negli ultimi di anni, di introdurre clausole di nuova formulazione nelle Carte costituzionali<sup>38</sup>.

### **1.2.1. L'influsso del diritto europeo, internazionale e sovranazionale sull'adozione delle norme interne in materia di food security**

Come ampiamente descritto, dalla definizione di sovranità alimentare che era stata utilizzata a partire dal *World Food Summit* dal 1996 ne è derivato che sulla sicurezza alimentare influiscono diversi elementi, tra i quali rilevano, in particolare,

---

<sup>37</sup> RODOTÀ S., *Il diritto di avere diritti*, cit., 167.

<sup>38</sup> RODOTÀ S., *Solidarietà. Un'utopia necessaria*, Roma-Bari, 2014, 148 ss.

la disponibilità del cibo e la sua accessibilità, oltre che il tempo e l'utilizzo delle derrate.

Negli ultimi decenni, pertanto, la sicurezza alimentare è stata intesa in due diverse accezioni, ovvero come *food safety* e come *food security*<sup>39</sup>.

Quest'ultima nozione, pertanto, è stata inserita in diverse disposizioni internazionali<sup>40</sup>, oltre che molte costituzioni nazionali, e viene intesa come esistenza libera dalla fame, tanto che viene assimilata al cosiddetto *ius existantiae*, cioè vale a dire al meta principio dignitario<sup>41</sup>.

Vi è peraltro una stretta correlazione tra la sicurezza alimentare, nell'accezione *security*, e il diritto alla vita, specificando come il cibo debba essere inteso come fattore biologico indispensabile per compiere i processi vitali, da intendersi come condizione minima per garantire tutti gli altri diritti umani<sup>42</sup>.

La *food security*, però, può anche essere intesa secondo una diversa accezione e, quindi, essere definita come concretizzazione di un diritto all'accesso ad un'alimentazione adeguata non solo dal punto di vista qualitativo, ma anche dal punto di vista quantitativo<sup>43</sup>. Ciò anche in ragione del fatto che il concetto di adeguatezza può essere inteso in diversi modi ed è possibile collegarlo sia a fattori biologici che a fattori socio-culturali.

Proprio per tali ragioni, quindi, all'interno dell'alveo della *food security*, è possibile ricomprendere sia le questioni riguardanti il cibo inteso come oggetto di diritti e doveri dell'individuo e l'accessibilità alimentare dell'individuo e delle

---

<sup>39</sup> In argomento, si v.: ALBISINNI F., *Strumentario di diritto alimentare europeo*, Milano, 2020, 1-3; IACOVINO A., GISMONDI S., *Sostenibilità alimentare e cittadinanza ecologica: una sutura a doppio filo*, in *Open Journal of humanities*, 6. 2020, 41 ss.

<sup>40</sup> Segnatamente, si fa riferimento all'articolo 11 del Patto Internazionale sui diritti Economici Sociali e Culturali e all'art. 25 della Dichiarazione Universale dei diritti umani del 1948.

<sup>41</sup> ALICINO F., *Il diritto al cibo. Definizione normativa e giustiziabilità*, in *Rivista AIC (Associazione italiana dei costituzionalisti)*, n. 3, 2016, 1-22.

<sup>42</sup> In alcune ricostruzioni la *food security* si ritrova connessa anche all'espressione "autosufficienza alimentare" che richiama la necessità di garantire una sorta di autonomia nell'accesso all'alimentazione da parte degli individui e delle comunità. Si tratta di un'espressione che ha trovato ampio seguito nell'ambito delle teorie sulla sovranità alimentare su cui si tornerà nei successivi paragrafi.

<sup>43</sup> In tal senso, è opportuno fare riferimento al diritto al cibo come diritto fondamentale di ogni soggetto di liberarsi dalla fame, così come indicato nell'articolo 11 del Patto sui diritti economici, sociali e culturali del 1966. Cfr.: ZIEGLER J., *Promotion and protection of all human rights, civil, political, economic, social and cultural rights, including the right to development*, in *Report of the Special Rapporteur on the right to food*, 2008, 45; RICCI C., *Il diritto al cibo sicuro nel diritto internazionale*, Roma, 2012, 18 ss.

comunità. Tutte queste considerazioni hanno trovato la loro affermazione nella creazione, da una parte, sul piano teorico, della concezione del diritto al cibo adeguato, e dall'altra parte, della sovranità alimentare.

Non bisogna dimenticare come secondo alcune letture di diversi studiosi, la *food sustainability* non è altro che una componente della *food security* oltre che una delle più pressanti sfide per la regolazione del settore alimentare in genere.

Altra faccia della medaglia della sicurezza alimentare, come anticipato, è la cosiddetta *food safety*, cioè vale a dire la salubrità alimentare, da intendersi come rapporto tra l'alimentazione e la salute sotto diversi profili.

### **1.3. Il rapporto poliedrico tra sostenibilità ed alimentazione: sicurezza alimentare e dimensioni della sostenibilità**

Occorre soffermarsi, ora, sul rapporto sussistente tra alimentazione e sostenibilità<sup>44</sup>, cercando di individuare alcuni aspetti fondamentali e alcune definizioni interessanti al fine di inquadrare il complesso quadro delle politiche alimentari. Non esiste infatti un valido paradigma giuridico, diffusamente condiviso, per quanto riguarda la sostenibilità alimentare<sup>45</sup>.

Iniziando dal diritto internazionale, occorre riferirsi al *General comment* n. 12 sul diritto al cibo adeguato, formulato dal Comitato sui diritti economici sociali e culturali presso le Nazioni Unite, il quale evidenzia una stretta connessione tra la nozione di *sustainability* con quella di *adequacy* dell'alimentazione<sup>46</sup>.

---

<sup>44</sup> GORLA G., *Diritto Comparato e diritto straniero*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, vol. XI, Torino, 1988, 36 ss.

<sup>45</sup> In argomento, tra i contributi più recenti si ricordano: cfr.: CORDINI G., *Salute, ambiente e alimentazione*, in Macchia P. (a cura di), *Ai confini delle cure. Terapia, alimentazione, testamento biologico. Profili clinici, giuridici, etici*, in *Atti del Convegno di Asti - 11 novembre 2011*, Napoli, 2012, 1 ss.; CORDINI G., *Alimentazione, ambiente e sviluppo sostenibile*, in RICCI C., *La tutela multilivello del diritto alla sicurezza e qualità degli alimenti*, Milano, 2012, 10; CERRINA FERONI G., FROSINI T.E., MEZZETTI L., PETRILLO P.L. (a cura di), *Ambiente, energia, alimentazione modelli giuridici comparati per lo sviluppo sostenibile*, I, 2016, 32 ss.; ROSSI G., *Diritto dell'ambiente e diritto dell'alimentazione*, in *Riv. Quad. Dir. Amb.*, 1, 2015, 48; MASTRODONATO G., *Diritto alimentare e ambiente. Prospettive del diritto alimentare tra le sfide della globalizzazione e del Covid-19*, in *Nuove autonomie*, 2, 2020, 433 ss.

<sup>46</sup> CERRINA FERONI G., FROSINI T.E., MEZZETTI L., PETRILLO P.L. (a cura di), *Ambiente, energia, alimentazione modelli giuridici comparati per lo sviluppo sostenibile*, cit., 48.

È necessario, pertanto, predisporre un sistema per istituire e organizzare la filiera alimentare in modo tale che le generazioni, sia presenti che future possano accedere al cibo, considerato adeguato, solamente se presenta determinate caratteristiche e cioè che sia prodotto, trasformato, diffuso e consumato mediante l'utilizzo di modalità tecnico-organizzative che rispettano sia la biodiversità, sia l'esigenza di ridimensionare quanto più possibile l'impatto sull'ambiente delle attività umane.

Non bisogna dimenticare come anche nell'Agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite il tema alimentare riveste un ruolo fondamentale anche grazie alle diverse azioni che sono previste che consentano la realizzazione di differenti *sustainable development goal*.

Si può, dunque, partire innanzitutto dal concetto di sviluppo sostenibile, così come letto e interpretato nel quadro internazionale e sovranazionale, per comprendere a pieno la questione.

La prima e più autorevole definizione, com'è noto, è stata fornita dal cosiddetto Rapporto Brundtland "*Our common future*", secondo cui è sostenibile "lo sviluppo in grado di soddisfare i bisogni delle generazioni attuali senza compromettere la possibilità che le generazioni future riescano a soddisfare i propri"<sup>47</sup>.

Sono state date altre definizioni di sostenibilità ed è possibile, ad esempio, citare quella fornita dalla IUCN, la quale ritiene che l'attività degli esseri umani per essere considerata sostenibile non deve ostacolare la conservazione della natura. Questo concetto vien altresì ribadito anche nel principio 4 della Dichiarazione di Rio del 1992 in base al quale la protezione dell'ambiente deve costituire parte integrante dello sviluppo umano e non può essere svincolata da quest'ultimo. Invero, si tratta di un principio che deve essere letto in combinato disposto con quanto sancito dal principio 3 della stessa Dichiarazione il quale evidenzia come vi

---

<sup>47</sup> Si tratta della Rapporto "*Our common future*", a cura della Commissione su ambiente e sviluppo, 1987. Riferimenti bibliografici sul principio dello sviluppo sostenibile. In materia di sostenibilità, si v. Santulli C., *Ragionare sulla sostenibilità e sulla circolarità*, Edizioni libreriauniversitaria.it, Padova, 2022, 142 ss.; Bulsei G. L., *Le sfide della sostenibilità. Risorse ambientali, qualità sociale, partecipazione pubblica*, Aracne editore, Roma, 2010, 165 ss; C. Andorlini, L. Barucca, A. Di Addezio, E. Fontana, *Ufficio Nazionale Economia Civile di Legambiente, M. Magatti, E. Fassi, I distretti dell'economia civile. Come sviluppare la sostenibilità ambientale, sociale ed economica dei territori*, Pacini Editore, Pisa, 2018, 45 ss.

sia uno stretto rapporto tra sviluppo sostenibile e principio dell'equità intergenerazionale e intragenerazionale.

Il suddetto principio non è limitato solamente alla protezione ambiente, ma deve essere letto in maniera più ampia ricomprendendo anche ulteriori ambiti del rapporto tra sviluppo umano, natura ed ecosistema come anche sancito dalla Convenzione sulla diversità biologica e dalla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico, in cui nell'articolo 3.4 viene affermato il diritto allo sviluppo sostenibile ed il dovere degli Stati parte di promuoverlo. Questo concetto deve essere inteso in diversi modi anche quando ci si riferisce al piano alimentare.

Si tratta, in ogni caso, di una visione poliedrica della sostenibilità che viene anche individuata nell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite in cui si fanno presenti tre diverse dimensioni, ovvero: sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

Invero, quando ci si sofferma sulla dimensione ecologica, un sistema alimentare è sostenibile qualora sia in grado di garantire uno sviluppo compatibile con l'equilibrio e la conservazione delle risorse naturali. Ciò anche in ragione del fatto che la sostenibilità alimentare, sul fronte ambientale, non si prefigge solo lo scopo di garantire l'accesso al cibo adeguato ma anche di non recare pregiudizio alla biosfera.

#### **1.4. La sovranità alimentare e il diritto interno dei Paesi di civil law: l'introduzione di clausole a tutela della sicurezza alimentare**

Solamente nelle Costituzioni moderne sono presenti disposizioni che si riferiscono al diritto al cibo e alla sicurezza alimentare<sup>48</sup>, in ragione del fatto che lo

---

<sup>48</sup> In argomento, si v. VITALE A., *Manuale di legislazione alimentare*, Milano, 2016, 15; VENTURA S., *Principi di diritto dell'alimentazione*, Milano, 2001, 19; VACCARI S., *Food right and food sovereignty: the legacy of Milan Charter*, in *Rivista di Diritto Alimentare*, 3, 2015, 56 ss.; TILLY A. D., *Diritto al cibo, carestia e conflitto*, in ROTBERG R. I., RABB T. K. (a cura), *La fame nella storia*, Roma, 1987, 89 ss; STROPPIA C., *Alimentazione, profili giuridici*, in STROPPIA C. (a cura di), *Cibo, società e scienza dell'alimentazione*, Roma, 2007, pp. 205-229; RODOTÀ S., *Il diritto al cibo*, Bari, 2014, 90 ss., ID., *Il diritto di avere diritti*, Bari, 2013, 156 ss; ID., *Il terribile diritto*, *Studi sulla proprietà privata e i beni comuni*, Bologna, 2013, 89 ss; RODOTÀ S., OKORONLO H., *Sovranità alimentare e diritto al cibo*, in *DPCE*, 1, Caserta, 2022, pp. 89-130, LIAKOPOULOS D., *La sicurezza alimentare come diritto fondamentale. Una realtà o utopia*, in *Diritto&Diritti*, novembre, 2004, 4 ss.

scopo fondamentale è quello di allargare ed espandere il catalogo della tutela dei diritti<sup>49</sup>.

Facendo, espressamente, riferimento al contenuto dei diritti, è indispensabile evidenziare come la totalità delle Costituzioni presentano un nucleo duro il cui fulcro centrale è rappresentato dall'individuo che occupa maggiormente una posizione di vertice dei valori. Le Costituzioni, infatti, assicurano all'individuo di perseguire una condizione di benessere attraverso la messa in atto di mezzi efficaci per realizzare ciò e contrastare ogni concezione utilitaristica<sup>50</sup>. Si è in presenza, in tali casi, di una concezione antropocentrica che si contrappone ad altri testi costituzionali in cui l'individuo viene considerato parte di un tutto, come accade, ad esempio, nel punto di vista latino-americano<sup>51</sup>.

Nell'ambito europeo, invece, il diritto della sicurezza alimentare è stato riconosciuto, dapprima, a livello legislativo e giurisprudenziale e, solo, successivamente, in via costituzionale, con riferimento ad alcuni casi<sup>52</sup>.

Ormai da molto tempo, i Paesi hanno adottato numerosi provvedimenti a livello infracostituzionale con l'obiettivo di tutelare i prodotti alimentari, tra i quali è possibile menzionare quelli che cercano di evitare le frodi riguardo alla provenienza dei prodotti in modo tale che questi siano autentici<sup>53</sup>.

Nonostante a livello sovranazionale e internazionale siano state individuate diverse disposizioni che dettano Linee guida e criteri a tale riguardo, vi sono molti modelli di riferimento anche a livello costituzionale. In ragione di ciò, infatti, alcuni

---

<sup>49</sup> In tale caso, è opportuno richiamare quanto disposto nell'articolo 16 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789 nel quale viene sancito che è possibile parlare di Costituzione solamente nelle ipotesi in cui si è in presenza congiuntamente di due elementi fondamentali, ovvero: la separazione dei poteri e la garanzia dei diritti.

<sup>50</sup> Secondo quanto disposto dalla concezione utilitaristica, non viene riconosciuto agli esseri umani il rango di valore primario, anzi, al contrario, gli stessi, vengono degradati alla posizione di mero oggetto passivo dell'azione altrui, ad "entità socio-economica", funzionale al perseguimento di un'utilità pubblica.

<sup>51</sup> In tale caso, il diritto ad una sicura alimentazione vien garantito e spiegato in funzione del cosiddetto "buon vivir".

<sup>52</sup> In argomento, si v. GUSMAI A., *Il diritto fondamentale al cibo adeguato tra illusioni e realtà*, in GUSMAI A., *Il diritto fondamentale al cibo adeguato tra illusioni e realtà*, in CERRONI FERRINA G., FROSINI T. E., MEZZETTI L., PETRILLO P. L. (a cura di), *Ambiente, Energia, Alimentazione. Modelli giuridici comparati per lo sviluppo sostenibile*, vol. I, tomo II, Torino, 2016, 167 ss; FIORILLO M., SILVERIO S., *Cibo, cultura e diritto*, Modena, 2017, 156 ss.

<sup>53</sup> In tal caso, si v. BORRONI A., *La protezione delle tipicità agroalimentari. Uno studio di diritto comparato*, Napoli, 2012, 49, in cui affronta le questioni riguardanti i marchi e le denominazioni di origine e la provenienza dei prodotti alimentari.

ordinamenti hanno sentito sempre più forte il bisogno di introdurre all'interno dei testi costituzionali il diritto al cibo e alla sicurezza alimentare in supporto alle clausole estensive e alle formulazioni generiche che risultavano inidonee e non esaurienti<sup>54</sup>.

Inoltre, il Consiglio della FAO, nel 2009, prefissandosi come obiettivo quello di dare maggiore omogeneità alle disposizioni normative, oltre alle dichiarazioni di principio, ha proceduto all'approvazione delle Linee Guida sulla legislazione riguardante il diritto al cibo accompagnate dalla Guida per legiferare<sup>55</sup>, in modo che i legislatori dei singoli Stati avessero a disposizione le informazioni indispensabili per sviluppare o rafforzare i rispettivi quadri normativi, in linea con l'*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR)<sup>56</sup> e la Convenzione di Ginevra.

Segnatamente, le Linee Guida sono misure che si rivolgono, indistintamente, a tutti gli Stati anche se non hanno preso parte ai Patti internazionali sul diritto all'alimentazione.

Occorre specificare come, nonostante si abbia la possibilità di prendere in considerazione differenti modelli<sup>57</sup>, è importante riferirsi alle recenti modifiche

---

<sup>54</sup> La maggior parte delle Costituzioni moderne, oggi, affrontano la tematica del diritto al cibo, anche se declinata in maniera diversa, in quanto o viene riconosciuto solamente a piccoli gruppi sociali o a tutti. A tale riguardo, è possibile specificare come il termine "food" compare in diverse Carte costituzionali, tra le quali è possibile citare: Bangladesh, Belarus, Bolivia, Brasile, Brunei Darussalam, Cape Verde, Cile, Colombia, Repubblica democratica del Congo, Costa, Corea, Repubblica popolare democratica di Corea, Repubblica di Corea Cuba, Repubblica Dominicana, Ecuador, Egitto, El Salvador, Etiopia, Fiji, Gambia, Germania, Guatemala, Haiti, Honduras, India, Iran, Kenya, Malawi, Malaysia, Maldive, Messico, Moldavia, Myanmar, Nepal, Nuova Zelanda, Nicaragua, Niger, Nigeria, Pakistan, Panama, Paraguay, Philippines 1987, Seychelles, Sierra Leone, Slovacchia, Sudafrica, Sud Sudan, Sri Lanka, Suriname, Svezia, Uganda, Ucraina, Regno Unito, Uruguay, Venezuela, Zambia, Zimbabwe.

<sup>55</sup> STEGHER G., *La sicurezza alimentare come nuova frontiera del costituzionalismo ambientale?*, 2023, n. 2, 1 ss.

<sup>56</sup> The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR – Convenzione internazionale dei diritti economici, sociali e culturali) è un trattato multilaterale che è stato adottato il 16 dicembre 1966 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite ed è entrata in vigore il 3 gennaio 1974.

<sup>57</sup> In tale caso, è possibile specificare come da una parte vi sono molte Costituzioni che ripongono il loro interesse nei confronti del diritto al cibo e alle problematiche inerenti alle questioni igienico-sanitarie, mentre, dall'altra parte vi sono Costituzioni che affrontano solamente e genericamente la questione relativa alla tutela dell'ecosistema, mentre, da un'altra parte ancora, ci sono altre che, pur non sancendo, esplicitamente, il diritto al cibo in quanto aderiscono a dei Patti internazionali in cui tale diritto è espresso a chiare lettere, lo stesso può essere fatto derivare dai principi generali di dignità, solidarietà umana e dal diritto alla salute. Sull'argomento, per una visione panoramica, si v. BOTTIGLIERI M., *Il diritto a un cibo adeguato. Profili comparati di tutela costituzionale e questioni di giustiziabilità*, in MACCHIA P., (a cura di), *La persona e l'alimentazione: valutazione clinica e*

costituzionali che, nell'ambito del diritto ambientale, hanno riguardato, in particolare, il tema della sicurezza alimentare.

Prendendo in considerazione i modelli dei Paesi europei, è opportuno richiamare la Costituzione ungherese del 2011<sup>58</sup>. Il testo costituzionale, approvato ormai da più di dieci anni, presenta dei profili molto innovativi e all'avanguardia relativamente alla tematica della sicurezza alimentare. In verità, la summenzionata Costituzione presenta un cambiamento di rotta per alcune disposizioni le quali sembrano propendere verso un decadimento del principio democratico<sup>59</sup>.

La Costituzione, infatti, non solo racchiude al suo interno, all'articolo XXI, il "diritto di ciascuno all'ambiente sano", ma menziona, espressamente, all'art. XX, n. 2, il "diritto alla salute", sia sotto il profilo fisico, che sotto il profilo mentale, il quale deve poggiare le proprie basi su "un'agricoltura senza organismi geneticamente modificati, assicurando l'accesso ad alimentari e all'acqua potabile sani".

Questa stesura è strettamente collegata a due elementi che sono fortemente connessi tra di loro, ovvero quello storico-economico-sociale in ragione del fatto che l'Ungheria, già a partire dagli anni Settanta, a differenza degli altri Stati dell'Europa centrale e orientale, ha raggiunto una politica alimentare soddisfacente, dal punto di vista qualitativo, al punto di diventare uno dei più importanti Paesi esportatori di prodotti alimentari. Il secondo elemento, invece, è rappresentato dall'adesione all'Unione Europea la quale ha richiesto necessariamente un processo di armonizzazione al diritto sovranazionale e ha richiesto, ulteriormente, l'adeguamento alle normative nazionali dell'industria alimentare, relativamente

---

*diritto alla salute. Profili clinici, giuridici, culturali ed etico-religiosi*, Atti del Convegno di Asti, 30 novembre 2012, Roma, 2014, 217-260; GIUFFRIDA A., *La scuola nella società multiculturale. Diritto al cibo adeguato e libertà religiosa*, Torino, 2020, 157; COLOMBO L., ONORATI A., *Diritti al cibo! Agricoltura sapiens e governance alimentare*, Milano, 2009, 78-86.

<sup>58</sup> La nuova "Legge fondamentale dell'Ungheria" (Magyarország Alaptörvénye) è stata approvata dal Parlamento di Budapest il 19 aprile 2011 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2012, succedendo alla Costituzione del 1949 che aveva trovata la sua fonte ispiratrice nella Costituzione sovietica del 1939. In argomento, si v. MEZEI A., *The role of Constitutional building processes in democratization*, Stockholm, 2005; VINCZE A., *The New Hungarian Constitution: Redrafting, Rebranding or Revolution?*, in *ICL Journal*, vol. 6, n. 1, 2012, pp. 88-109.

<sup>59</sup> Con riferimento alle regressioni ungheresi, si v. VECCHIO F., *Teorie costituzionali alla prova. La nuova costituzione ungherese come metafora della crisi del costituzionalismo europeo*, Padova, 2013, 48-59; DIGREGORIO A., SAWICKI J., *Come ripristinare il costituzionalismo in una democrazia illiberale. Qualche riflessione sul caso ungherese*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 1, Torino, 2022, 5 ss.

alla sicurezza, all'igiene, all'incremento della tecnologia, alla gestione dei rifiuti e, anche al miglioramento della qualità dei prodotti<sup>60</sup>.

Occorre, però, evidenziarsi come l'intento di inserire quanto appena sancito nel nuovo testo della Costituzione<sup>61</sup> è andato incontro a numerose difficoltà, sia sul piano metodologico che sul piano del merito. Per quanto concerne il piano metodologico sembra trattarsi di una disposizione nazionalistica ed euroscettica.. Il profilo del merito, invece, non trova il proprio fondamento in disposizioni normative, tenuto conto che il diritto alla salute deve trovare le proprie basi nell'obiettivo di realizzare una sicurezza alimentare basata sull'assenza di organismi geneticamente modificati e sulla presenza solamente di alimenti sani.

La contrarietà all'utilizzo degli organismi geneticamente modificati, talmente forte da essere inserita all'interno della Legge fondamentale, trova origine in quanto accaduto nel 2011, quando un grave scandalo condusse a distruggere ettari di coltivazioni a mais<sup>62</sup>.

Il nuovo dettato della Carta costituzionale dell'Ungheria, quindi, mette insieme numerose disposizioni di natura assiologica, ma ricomprende anche alcune norme che “assumono valore esortativo, di richiamo all'impegno civile e di saldatura intergenerazionale, tra passato e futuro, tra chiaroscuri e speranze”<sup>63</sup>, collegate, pertanto, alla tematica della dignità umana da intendersi non soltanto *uti singoli*, ma nella sua dimensione sociale.

In tale contesto, un ruolo fondamentale, in tale contesto, è assunto dal rapporto tra le diverse generazioni che deve trovare il proprio fondamento nel vincolo di mutuo rispetto e che deve dipendere da quanto evidenziato nel

---

<sup>60</sup> In argomento si v. SZILÁGYI J. E., HOJNYÁK D., JAKAB N., *Food sovereignty and food security in Hungary: concepts and legal framework*, in ESIJ NO. XXVIII, VOL. 1/2021, 1.

<sup>61</sup> FERRARI G. F., *La nuova legge fondamentale ungherese*, in *Quaderni di Diritto pubblico comparato*, n. 3., Torino, 2012, 3.

<sup>62</sup> In seguito allo scandalo che si è verificato nel 2011 e che ha riguardato gli organismi geneticamente modificati si è proceduto a creare un gruppo di lavoro speciale. Nello stesso periodo, sull'argomento, è intervenuta anche l'Unione Europea con alcuni regolamenti, ovvero: il Regolamento (CE) n. 1829/2003 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati e il Regolamento (CE) n. 1830/2003 concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE.

<sup>63</sup> FERRARI G.F., *Diritti e libertà*, in FERRARI G. F., *Le libertà. Profili comparatistici*, Torino, 2011, 51.

Preambolo<sup>64</sup> della Legge fondamentale<sup>65</sup>. Ciò, dunque, mette in evidenza come l'intero patrimonio materiale e immateriale costituisca un valore comune della Nazione che deve ricevere la protezione sia dello Stato che di ogni individuo, anche tenuto conto delle generazioni future.

Sempre nel quadro comparato, un altro aspetto centrale è costituito dallo Stato svizzero. Per quanto concerne l'ordinamento elvetico, la tutela dell'ambiente e il diritto alla sicurezza alimentare, già da molti anni sono stati al centro di dibattito non soltanto a livello costituzionale<sup>66</sup>, ma anche a livello giurisprudenziale. Ciò trova il proprio riconoscimento, segnatamente in una sentenza del Tribunale federale svizzero del 1995 il quale ha previsto, facendo espressamente riferimento al principio della dignità umana, che ogni singolo soggetto deve vedersi assicurato le condizioni minime di esistenza, tra le quali è possibile ricomprendere sia una alimentazione adeguata che una alimentazione sufficiente<sup>67</sup>. Non bisogna dimenticare come anche il nuovo testo costituzionale è stato oggetto di continue modifiche, come quella avanzata nel 2014<sup>68</sup> il cui scopo consisteva nell'introdurre un articolo relativo alla sicurezza alimentare<sup>69</sup>.

---

<sup>64</sup> È doveroso osservare che il cd. "Avowal" nazionale esplicita espressamente un principio di doverosità nei confronti della discendenza: "[w]e bear responsibility for our descendants; therefore we shall protect the living conditions of future generations by making prudent use of our material, intellectual and natural resources"

<sup>65</sup> In tal caso è possibile menzionare l'articolo "P" il quale sancisce che le risorse naturali, in particolare il terreno agricolo, i boschi e le riserve idriche, la biodiversità e in particolare le piante e gli animali autoctoni, come pure i valori culturali, "formano l'eredità comune della nazione, della cui tutela, sostentamento e custodia per le generazioni future è fatto obbligo allo Stato e a ogni persona".

<sup>66</sup> Il testo originario dell'articolo 24 è stato inserito anche nella Costituzione oggi vigente, anche se è stato oggetto di ampliamento in quanto sono stati introdotti ulteriori dieci articoli riguardanti diverse questioni, tra le quali l'imboschimento, l'energia elettrica, le risorse idriche. Tra gli articoli inseriti, quello che merita una particolare attenzione è l'articolo 24septies, introdotto nel 1971, il quale sancisce che l'uomo e l'ambiente circostante devono ricevere una adeguata protezione dagli agenti dannosi o molesti e della questione è stato investito il legislatore a cui è stato affidato il compito di introdurre delle disposizioni legislative. Si è dovuto aspettare il 1983 per vedere l'Assemblea federale approvare la legge sulla protezione dell'ambiente.

<sup>67</sup> Trib. Féd., ATF 121, I, 27 ottobre 1995.

<sup>68</sup> Invero, sebbene si fosse già provveduto all'emanazione dell'art. 104, che attribuisce alla Confederazione il compito di provvedere in materia agricola "tramite una produzione ecologicamente sostenibile e orientata verso il mercato" (...) per "garantire l'approvvigionamento della popolazione" e "salvaguardare le basi vitali naturali e il paesaggio rurale", è stato avviato l'iter di modifica del testo costituzionale.

<sup>69</sup> Nello stesso periodo in cui è stata emanata l'iniziativa riguardante la sicurezza alimentare sono state avanzate altre due, ovvero una messa in atto dal Partito ecologista svizzero e intitolata «Per derrate alimentari sane, prodotte nel rispetto dell'ambiente e in modo equo (Iniziativa per alimenti equi)», e una promossa dal sindacato agricolo Uniterre e intitolata «Per la sovranità alimentare».

L'inserimento della disposizione volta a garantire la sicurezza alimentare ha trovato ampio consenso, nonostante si trattasse di una norma poco chiara e incompleta.

### **1.5. La sovranità alimentare come antidoto costituzionale alle difficoltà e alle criticità nell'ambito del mercato alimentare**

Indipendentemente della concezione di tipo ideologico-politica a cui si ispirava, la sovranità alimentare è un concetto che può, oggi, essere definito come istituto tipico del diritto all'alimentazione, ampiamente riconosciuto e disciplinato, anche a livello costituzionale e comparato.

Secondo il profilo concettuale, la sovranità alimentare non solo costituisce, sul piano economico-sociale, la base per un modello alternativo utile per controllare le attività sia produttive che commerciali nell'ambito del settore agro-alimentare, ma è contrassegnata da una spinta identitaria che trova il proprio fondamento proprio nella locuzione "sovranità".

L'utilizzo di questo termine che viene applicato, specificatamente, alla correlazione tra individui, Stato e risorse alimentari, assume importanza sotto diverse sfaccettature. Innanzitutto, sul piano interno, in ragione del fatto che la sovranità alimentare necessita di un bisogno di autogoverno nel momento in cui alcuni soggetti sono chiamati a gestire le fonti e le risorse alimentari. Si tratta, quindi, di un rapporto che deve esistere e avvenire solo con la fonte o la risorsa familiare e, in conseguenza, di ciò, il soggetto deve partecipare attivamente alle vicende della fonte o della risorsa<sup>70</sup>.

Occorre specificare che la struttura della sovranità alimentare è rappresentata da due elementi essenziali, ovvero il bisogno di una garanzia della sicurezza alimentare, attraverso la messa in atto del diritto al cibo e la sussistenza di una forma di controllo che è soggetto a meccanismi democratici sulla gestione

---

L'agricoltura riguarda noi tutti». In argomento, si v. RINELLA A., OKORONKO H., *Sovranità alimentare e diritto al cibo*, in DPCE, n. 1, 2015, 18.

<sup>70</sup> Si tratta di un rapporto che, ad esempio, è palese nell'articolo 51, paragrafo 12 della Costituzione nel Nepal nel quale si ha un collegamento tra la sovranità alimentare e il bisogno di incoraggiare la produzione nazionale la quale si prefigge come obiettivo fondamentale quello di valorizzare il clima e il suolo del Paese e, di conseguenza, anche la produzione agricola.

delle risorse alimentari e dei processi di produzione e distribuzione di cibo<sup>71</sup>. Si tratta, dunque, di elementi che prendono la loro fonte di ispirazione nel dibattito internazionale portato avanti dal movimento La Via Campesina, e che sono presenti anche in alcune disposizioni nazionali di alcuni Stati i quali, a livello interno, hanno inserito alcuni elementi delle teorie legate alla sovranità alimentare<sup>72</sup>.

A tale riguardo, dunque, è possibile citare alcuni interventi legislativi relativamente alla tematica alimentare dal Venezuela e le Costituzioni della Bolivia, dell'Ecuador e del Nepal, le quali affrontano l'argomento della sicurezza alimentare<sup>73</sup>. Segnatamente, la Costituzione del Nepal<sup>74</sup> prevede all'articolo 36 che ogni singolo cittadino ha diritto alla sovranità alimentare, tenuto conto della legge e, specifica nell'articolo 51 che spetta allo Stato adottare delle norme per l'attuazione della protezione delle risorse naturali al fine del rispetto del principio dello sviluppo sostenibile, dell'interesse nazione e del principio dell'equità intergenerazionale<sup>75</sup>.

La tematica, pertanto, viene affrontata in maniera completa, concentrandosi, da una parte sul diritto dei cittadini al cibo e, dall'altra parte dall'individuazione dei principi della sovranità alimentare, della pianificazione delle politiche agrarie e della produzione dei prodotti alimentari e del bisogno di promuovere una maggiore

---

<sup>71</sup> In argomento, si v. RINELLA A., OKORONKO E., *Sovranità alimentare e diritto al cibo*, cit., 103-105. Specificatamente, i suddetti autori evidenziano che si tratta di componenti che possono essere ricavate anche da alcune norme di carattere internazionale, come, ad esempio, dal Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 1966, specie agli artt. 1.2 secondo cui «*All the peoples have the right of selfdetermination*», 1.1, «*All peoples may, for their own ends, freely dispose of their natural wealth and resources without prejudice to any obligations*» e 11. Si tratta, invero, di una norma nella quale viene inserita l'affermazione che il diritto al cibo ha il compito di prescrivere anche il bisogno di una promozione delle riforme dei sistemi agrari che si prefiggono l'asseveramento di una collocazione equa delle derrate alimentari, tenuto conto delle differenti situazioni di bisogno.

<sup>72</sup> WITTMAN H., DESMARAIS A., WIEBE N., *Food sovereignty. Reconnecting food, nature and community*, Oakland (CA), 2010, 7 ss.

<sup>73</sup> PIERRI M., *Diritto al cibo diversità alimentare e agrobiodiversità*, in *Quarterly Journal of Environmental Law*, 2, 2016, 18.

<sup>74</sup> La Costituzione del Nepal, promulgata nel 2015, ha subito una serie di vicissitudini. Per quanto riguarda le caratteristiche del costituzionalismo, si v. ALAGAPPA M., *Commentary on Democracy in Asia and the Pacific*, in MUÑOZ H. (a cura di), *Democracy Rising. Accessing the Global Challenges*, Londra, 2002, 53 ss.; DE VARENNES F., *Asia-Pacific Human Rights Documents and Resources*, 2000, 89; CECCHERINI E., *La codificazione dei diritti nelle recenti costituzioni*, Milano, 2002, 78; GROPPI T., *Costituzioni senza costituzionalismo? La codificazione dei diritti in Asia agli inizi del XXI secolo*, in *Politica del diritto*, 2006, 187 ss.

<sup>75</sup> In tal senso, si v. PIERRI M., *Diritto al cibo diversità alimentare e agrobiodiversità*, cit., 18; MANCARELLA M., *Il principio dello sviluppo sostenibile: tra politiche mondiali, diritto internazionale e Costituzioni nazionali*, in [www.giuristiambientali.it](http://www.giuristiambientali.it).

inclusione da parte dei soggetti che sono strettamente collegati con il territorio; concezione ampiamente condivisa anche dalle costituzioni dell'Ecuador e della Bolivia.

Segnatamente, quest'ultima, adottata nel 2009, all'articolo 407<sup>76</sup> ha, a chiare lettere, individuato il principio della “*soberania alimentaria*”, mettendo in evidenza un quadro complessivo degli obblighi e dei principi guida degli interventi pubblici e prevedendo anche una riserva di legge che consente la possibilità di ricorrere ad organismi geneticamente modificati in ambito alimentare.

Sotto il profilo, invece, del controllo democratico, è stato previsto, seguendo i principi espressi dal movimento “La Via Campesina”, una specie di limite alla discrezionalità politica con riferimento alla ratifica dei trattati internazionali i quali devono essere improntati alla sicurezza e alla sovranità alimentare per tutti i cittadini e il divieto di importare organismi geneticamente modificati e prodotti tossici in modo da salvaguardare l'ambiente.

Occorre, inoltre, specificare come disposizioni simili, che riguardano i meccanismi di partecipazione che si ispirano alla sovranità alimentare, possono essere rintracciati nella Legge organica del Venezuela del 2008 la quale, puntualizzando espressamente, che la sovranità alimentare può attuarsi attraverso l'adozione di meccanismi istituzionali di tipo democratico, prevede un decentramento amministrativo consistente nel fatto che i consigli comunali vengono investiti di funzioni particolari in materia sia agricola che infrastrutturale

---

<sup>76</sup> Per comodità espositiva si riporta il testo dell'articolo 407 della Costituzione della Bolivia. L'art. 407 così sancisce: Art. 407 «Son objetivos de la política de desarrollo rural integral del Estado, en coordinación con las entidades territoriales autónomas y descentralizadas: 1. Garantizar la soberanía y seguridad alimentaria, priorizando la producción y el consumo de alimentos de origen agropecuario producidos en el territorio boliviano. 2. Establecer mecanismos de protección a la producción agropecuaria boliviana. 3. Promover la producción y comercialización de productos agroecológicos. 4. Proteger la producción agropecuaria y agroindustrial ante desastres naturales e inclemencias climáticas, geológicas y siniestros. La ley preverá la creación del seguro agrario. 5. Implementar y desarrollar la educación técnica productiva y ecológica en todos sus niveles y modalidades. Establecer políticas y proyectos de manera sustentable, procurando la conservación y recuperación de suelos. 7. Promover sistemas de riego, con el fin de garantizar la producción agropecuaria. 8. Garantizar la asistencia técnica y establecer mecanismos de innovación y transferencia tecnológica en toda la cadena productiva agropecuaria. 9. Establecer la creación del banco de semillas y centros de investigación genética. 10. Establecer políticas de fomento y apoyo a sectores productivos agropecuarios con debilidad estructural natural. 11. Controlar la salida y entrada al país de recursos biológicos y genéticos. 12. Establecer políticas y programas para garantizar la sanidad agropecuaria y la inocuidad alimentaria. 13. Proveer infraestructura productiva, manufactura e industrial y servicios básicos para el sector agropecuario».

in modo tale da portare avanti la promozione delle zone rurali e supportare i piccoli e i medi agricoltori<sup>77</sup>.

Questa impostazione trova il proprio fondamento nel principio di sussidiarietà<sup>78</sup>.

Nel contesto di una visione sintetica, secondo un diverso modo di operare rispetto alla messa in atto dei principi costituzionali di sovranità alimentare, emerge il rapporto sussistente tra la sovranità alimentare e le nuove tecnologie.

Questo argomento viene affrontato, in particolare modo nella Costituzione dell'Ecuador del 2008, che prevede che il concetto di sovranità alimentare abbia una natura da intendere in un duplice senso, ovvero sia come obiettivo strategico che come obbligo statale il cui scopo è quello di garantire il diritto al cibo che deve essere raggiunto da tutti i soggetti in maniera sufficiente. Inoltre, la stessa disposizione dell'articolo 281 prevede, anche, una serie di obiettivi che devono essere realizzati, ovvero, l'introduzione di nuove tecnologie ecologiche e organiche, l'adozione di politiche tariffarie e fiscali che proteggano i produttori locali evitando la dipendenza dall'importazione di risorse alimentari dall'estero, la promozione e preservazione dell'agro-biodiversità e delle conoscenze ancestrali ad essa connesse<sup>79</sup>.

Per quanto concerne la sussistenza del rapporto tra la sovranità alimentare e le nuove tecnologie un'altra disposizione fondamentale è costituita dall'articolo 401<sup>80</sup> il quale prevede una presa di posizione rispetto agli OGM, evidenziando come

---

<sup>77</sup> RINELLA A., OKORONKO H., *Sovranità alimentare e diritto al cibo*, cit., 19.

<sup>78</sup> Per una diversa applicazione del principio di sussidiarietà nell'ambito della sicurezza alimentare nel coordinamento degli enti locali che si prefiggono di promuovere politiche volte a distribuire gli alimenti e la lotta allo spreco alimentare si v. GIACOMELLI L., *Il cibo come bene fondamentale e il ruolo innovativo delle urban food policies*, in *Diritto e Società*, 4, 2017, 869 ss.

<sup>79</sup> NEHERING R., *Politics and Policies of food sovereignty in Ecuador: New Directions or Broken Promises?*, in *UNDP-IPC Working Paper n. 106*, Brasilia, 2013, 145; TALLACHINI M., *Stato di scienza? Tecnoscienza, Policy e diritto*, in [www.federalismi.it](http://www.federalismi.it); BAUMAN Z., *La società dell'incertezza*, Bologna, 1999, 78; PIERRI M., *Diritto al cibo diversità alimentare e agrobiodiversità*, cit., 22 ss.

<sup>80</sup> Per comodità espositiva si riporta il testo dell'articolo 401 della Costituzione dell'Ecuador il quale prevede: «Se declara al Ecuador libre de cultivos y semillas transgénicas. Excepcionalmente, y sólo en caso de interés nacional debidamente fundamentado por la Presidencia de la República y aprobado por la Asamblea Nacional, se podrán introducir semillas y cultivos genéticamente modificados. El Estado regulará bajo estrictas normas de bioseguridad, el uso y el desarrollo de la biotecnología moderna y sus productos, así como su experimentación, uso y comercialización. Se prohíbe la aplicación de biotecnologías riesgosas o experimentales».

il Paese sia libero da colture e sementi transgeniche, prevedendo delle pesanti conseguenze nel caso di importazioni dei suddetti prodotti<sup>81</sup>.

Attraverso un'analisi di tali Costituzione emerge come la tematica della sovranità alimentare abbia avuto un forte impatto non soltanto a livello teorico, ma anche sul piano del diritto positivo, raggiungendo ottimi risultati anche per quanto riguarda la tecnica legislativa utilizzata.

### **1.5.1. Le questioni attinenti al diritto al cibo nella Costituzione italiana tra doveri costituzionali e solidarietà alimentare: gli interventi legislativi sugli sprechi alimentari**

Al fine di comprendere la rilevanza che assume il diritto all'alimentazione e il diritto al cibo nell'ordinamento costituzionale è doveroso partire da una riflessione storica e dal punto di vista normativo, in modo tale da verificare se tale tema sia entrato nel dettato della Costituzione.

Dopo aver introdotto nei paragrafi che precedono i diversi modelli di tutela costituzionale del diritto al cibo e degli altri diritti dell'individuo legati all'alimentazione, è possibile, a questo punto, soffermarsi nella riflessione sull'attuale rilevanza dell'alimentazione e del diritto al cibo nell'ordinamento costituzionale italiano.

Occorre evidenziare come i Padri costituenti al momento della stesura dei lavori preparatori, durante l'Assemblea costituente, furono influenzati dal clima sussistente nel Paese in quel periodo, il quale si trovava ad affrontare una vera e propria emergenza soprattutto nelle zone meridionali del Paese. Più volte, infatti,

---

<sup>81</sup> In argomento, si v. P. COSTANZO (a cura di), *Organismi geneticamente modificati. Una prospettiva giuridica*, Genova, 2015; P. MILAZZO, *Alcune questioni di interesse costituzionale in materia di organismi geneticamente modificati in agricoltura (a proposito del d.lg. n. 479 del 2004 sulla coesistenza fra le forme di agricoltura)*, 1, 2005, pp. 225 e ss.; F ADORNATO, *Intervento pubblico, distretti Ogm free e accordi negoziali*, in *Agricoltura Istituzioni Mercati*, 2009, pp. 19 e ss.

l'Assemblea Costituente si è dovuta fronteggiare con il problema della lotta alla fame e alla malnutrizione<sup>82</sup>.

Ormai è, però, risaputo come nell'ambito dell'Assemblea costituente la questione non assunse l'aspetto desiderato tanto che non si raggiunse l'introduzione di un vero e proprio riferimento normativo all'interno del testo costituzionale<sup>83</sup>. La mancanza di una espressione normativa è da rintracciare, da una parte, per via del periodo storico in cui si è incentrato il dibattito nella costituente e, dall'altra parte, in una ragione più sostanziale legata alla particolare centralità del lavoro nell'impianto costituzionale italiano. Con riferimento al primo profilo, occorre specificare come dopo la Seconda Guerra mondiale, non era particolarmente sentito il tema del diritto al cibo. In ragione di ciò, pertanto, non si avvertiva l'esigenza di una sua codificazione all'interno della Costituzione e, specificatamente, del diritto soggettivo dell'individuo ad avere un'alimentazione sufficiente.

Tale sensibilità, appare invero il prodotto di una maggior apertura verso la tematica da un lato, sulla scorta di vari riferimenti nelle carte internazionali dei diritti, come nel caso della Dichiarazione Universale ONU del 1958 e dell'impegno assunto da diverse istituzioni internazionali come la FAO le quali si prefiggevano come obiettivo primario quello di creare il diritto al cibo adeguato e, dall'altro, dalla progressiva attenzione sui c.d. nuovi diritti, anch'essa sviluppatasi in tempi successivi<sup>84</sup>. Con riferimento, invece, al secondo profilo, occorre specificare come la liberazione dalla fame deve essere collegata al problema attinente alla garanzia del diritto al lavoro e non, invece, alla previsione autonoma di fattispecie che abbiano ad oggetto il diritto ad ottenere una alimentazione adeguata. Non bisogna dimenticare come la centralità del lavoro si manifesta nell'interesse volto al

---

<sup>82</sup> SBRESCIA M., *La costituzionalizzazione del Mezzogiorno. Spunti di riflessione dal dibattito Costituente a settant'anni dall'entrata in vigore della Costituzione repubblicana*, in *Rivista giuridica del Mezzogiorno*, 2018, n. 1, 193 e ss.

<sup>83</sup> La tematica dell'emergenza alimentare viene in rilievo con riferimento alla questione della riforma agraria. In tal senso, si v. ESPOSITO C., *La Costituzione italiana – Saggi*, 1954, 181; MORTATI C., *La Costituzione e la proprietà terriera* in AA.VV., *Atti del terzo congresso nazionale di diritto agrario*, 1957, 170.

<sup>84</sup> Per quanto concerne la questione sui diritti nuovi, si v., in tal senso, BALDASSARE A., *Diritti della persona e valori costituzionali*, Torino, 1997, 186; MODUGNO F., *I "nuovi diritti" nella Giurisprudenza Costituzionale*, Torino, 1995, 75; BARBERA A., Art. 2, in BRANCA G. (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Bologna-Roma 1975, 80 ss.

soddisfacimento delle esigenze particolari dell'individuo, tra le quali è possibile individuare la liberazione dei bisogni propri e della propria famiglia.

Alla luce di quanto evidenziato, un'attenzione particolare meritano le singole disposizioni della Costituzione le quali hanno un doppio fine, ovvero, da una parte, quello di evidenziare la sussistenza di alcuni fattori, indicatori di una sensibilità per la questione alimentare da parte dei costituenti e, dall'altra parte, quella di delineare gli elementi che possono essere usati come fondamento implicito del diritto al cibo nell'ordinamento italiano.

Per quanto riguarda il rapporto sussistente tra la garanzia della liberazione dal bisogno e il lavoro è possibile individuare alcune disposizioni della Costituzione che sono nei titoli dedicati ai principi fondamentali e ai rapporti sociali ed economici.

A tale riguardo, è possibile citare preliminarmente l'articolo 36 della Costituzione<sup>85</sup> che secondo la dottrina costituisce una delle norme che costituiscono implicitamente un fondamento per il diritto al cibo<sup>86</sup>. Il suddetto articolo deve essere letto in combinato disposto con gli articoli 2<sup>87</sup> e 3<sup>88</sup> della Costituzione, i quali sanciscono i principi fondamentali della tutela dei diritti e della dignità umana e sociale, inseriti nelle summenzionate norme, ma che pervadono tutta la Costituzione.

Occorre, quindi, specificare come attraverso il principio della suddetta retribuzione viene in rilievo un ulteriore aspetto ovvero quello relativo alla

---

<sup>85</sup> Per comodità espositiva si riporta il testo dell'articolo 36 della Costituzione. L'art. 36 così statuisce: «Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge».

<sup>86</sup> In argomento, si v. BOTTIGLIERI M., *La protezione del diritto al cibo adeguato nella Costituzione italiana*, n. 11, 2015, 3; DRIGO C., *Il ruolo degli enti locali nell'implementazione del "diritto al cibo adeguato"*, in CERRINA FERONI G., FROSINI T. E., MEZZETTI L., PETRILLO L. L., *Ambiente, energia, alimentazione. modelli giuridici comparati per lo sviluppo sostenibile*, Torino, vol. 1, tomo II, 114.

<sup>87</sup> Per comodità espositiva si riporta il testo dell'articolo 2 della Costituzione. L'art. 2 così menziona: «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale».

<sup>88</sup> Per comodità espositiva si riporta il testo dell'articolo 3 della Costituzione. L'art. 3 così statuisce: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. - È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese».

connessione tra la condizione di vita del lavoratore e, conseguentemente, della sua famiglia e il datore di lavoro<sup>89</sup>. Quanto esplicitato richiede di considerare un ulteriore elemento: la possibilità di condurre una vita libera e dignitosa. Tale elemento deve essere utilizzato come parametro per valutare se la retribuzione dei lavoratori rispetti adeguatamente i diritti costituzionalmente tutelati.

Il legislatore, come dimostrato, in diverse pronunce della Consulta, oltre ad interessarsi di individuare un livello minimo di retribuzione, ha specificato come ciò sia indispensabile per garantire «un tenore di vita socialmente adeguato alle esigenze di vita del lavoratore e della sua famiglia, affrancandoli dalla “schiavitù del bisogno” al fine di far loro pienamente godere i diritti civili e politici»<sup>90</sup>.

Questa concezione può, quindi, essere collegata al tema dell'alimentazione, in ragione del fatto che una scarsa retribuzione non permette al lavoratore di avere una alimentazione adeguata e sufficiente, sia dal punto di vista quantitativo che dal punto di vista qualitativo, rappresentando, in tal modo, l'articolo 36 un possibile mezzo di tutela implicita del diritto ad un'alimentazione adeguata.

Un'altra disposizione fondamentale è rappresentata dall'articolo 38 della Costituzione<sup>91</sup> che prevede che i cittadini inabili al lavoro hanno il diritto all'assistenza sociale nelle ipotesi in cui non abbiano a disposizione i mezzi necessari per vivere.

L'articolo summenzionato, in un certo senso, richiama lo spirito contenuto nell'articolo 36, cioè la liberazione dei bisogni che mentre, con riferimento ai cittadini abili al lavoro trova il proprio fondamento nella garanzia del principio della sufficienza della retribuzione, al contrario, per quanto riguarda i soggetti inabili al lavoro trova il suo fondamento nell'articolo 38 che prevede, come già rilevato, il diritto all'assistenza sociale. Nel secondo comma, inoltre, viene garantita la tutela della sicurezza sociale tramite la garanzia della previdenza<sup>92</sup>. Alla luce di quanto sancito, quindi, attraverso il summenzionato articolo è possibile individuare

---

<sup>89</sup> BARTOLE S., BIN R., *Art. 36*, in *Commentario breve alla Costituzione*, Padova, 2008, 353.

<sup>90</sup> BARTOLE S., BIN R., *Art. 36*, cit., 256.

<sup>91</sup> Per comodità espositiva si riporta il testo dell'articolo 38 della Costituzione. L'art. 38 così dispone: «Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria».

<sup>92</sup> BIFULCO R., CELOTTO A., OLIVETTI M., *Commentario alla costituzione*, Vol. I, Torino, p. 782.

implicitamente un riferimento al diritto ad una alimentazione adeguata, nelle ipotesi in cui sono previste delle misure statali che consentano di assicurare il rispetto delle condizioni minime di tutti quei soggetti che presentano delle caratteristiche di vulnerabilità e per i quali non sono adeguati, per ovvi motivi, le garanzie costituzionali legate al lavoro<sup>93</sup>.

Sotto questo profilo, pertanto, l'articolo 38 può essere considerata la base di tutte le misure pubbliche che si prefiggono come scopo fondamentale la garanzia della liberazione dei bisogni primari di tutti quei soggetti che non sono in grado di provvedere personalmente ai propri bisogni.

In tale caso, dunque, è possibile fare riferimento alle misure assistenziali il cui scopo è quello di fronteggiare la povertà, quali, per esempio, il reddito minimo di inserimento, la cosiddetta *social card* e il reddito di cittadinanza in modo tale da consentire un accesso al cibo e garantire a tutti delle condizioni di vita dignitose.

Con riferimento, invece, alle norme che riguardano i rapporti etico-sociali è possibile rintracciare quelle che sono dedicate alla famiglia, come gli articoli 29 e 31, che disciplinano l'obbligo dei genitori di provvedere al mantenimento dei figli. Segnatamente, l'articolo 30 che sancisce il dovere dei genitori di mantenere ai figli, rappresenta una vera e propria responsabilità dei primi contrassegnata da una particolare rilevanza sociale e si contrappone alla pretesa dei secondi i quali ribadiscono il loro diritto ad essere mantenuti e a ricevere una adeguata formazione personale. In questi casi, pertanto, il diritto al mantenimento dei figli e dei coniugi che abbiano ottenuto il divorzio e rappresentano un rilievo fondamentale dei bisogni legati ad una alimentazione adeguata<sup>94</sup>.

Un altro gruppo di norme che assumono rilievo sono quelle relative alla costituzione economica<sup>95</sup> in cui rientra l'articolo 41<sup>96</sup> che sancisce la libertà di

---

<sup>93</sup> BOTTIGLIERI M., *La protezione del diritto al cibo adeguato nella Costituzione italiana*, cit., 78.

<sup>94</sup> ROLANDO C., *Alimenti e mantenimento nel diritto di famiglia: tutela civile, penale, internazionale*, Vol. 122, Milano, 2006, 85.

<sup>95</sup> In argomento, si v. CASSESE S., *La nuova Costituzione economica*, Bari, 2017; PINELLI C., TREU T., *La Costituzione economica: Italia, Europa, Bologna*, 2010, 485; BALDASSARE A., *Iniziativa economica privata*, in *Enc. dir.*, XXI, 1971, 584 ss. e, con particolare riferimento ai profili definitivi, BIANCO G., *Costituzione economica*, in *Dig. disc. Pubbl.*, 2010, 259 ss.

<sup>96</sup> Per comodità espositiva si riporta il testo dell'articolo 41 della Costituzione. L'art. 41 così sancisce: «L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno (alla salute, all'ambiente) alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. - La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali (e ambientali)».

iniziativa economica e, nello specifico, il divieto di arrecare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità di ogni singolo soggetto.

Nella summenzionata norma, pertanto, possono essere individuate le basi per le misure che tendono a regolamentare la produzione e il commercio degli alimenti<sup>97</sup>.

Nel momento in cui ci si accinge a collegare le suddette attività con il principio della libertà di iniziativa economica, si può andare incontro al rischio presente nella cosiddetta mercificazione del cibo, cioè nel fatto che lo stesso venga equiparato ad un qualunque bene economico, senza che si faccia esplicitamente riferimento né agli elementi di cui è composto né al valore che deve essere attribuito all'accesso al cibo adeguato rispetto alla garanzia dell'insieme dei diritti dei soggetti.

Sotto un altro profilo, invece, l'articolo 41, con riferimento ai limiti all'iniziativa economica sembra che rappresenti la base per regolamentare le attività economiche le quali possono arrecare danni alla salute dei consumatori di alimenti, oggetto di tutela, anche penale, nell'ambito delle norme sull'igiene degli alimenti.

Altra norma fondamentale, in questo novero, è l'articolo 42 della Costituzione<sup>98</sup> che può costituire, per quanto riguarda il settore alimentare, la base della qualificazione dei beni alimentari come merci, ma solo per quanto riguarda il quantitativo non necessario a garantire il rispetto della dignità umana sul piano della sufficienza dell'alimentazione e dunque lo *ius existantiae*.

### **1.5.2 Il riparto di competenze tra lo Stato, le regioni e gli enti locali**

La tematica del diritto al cibo può trovare le proprie basi anche nell'ambito del riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni, il cui fondamento è da rintracciare nell'art. 117 della Costituzione.

---

<sup>97</sup> BOTTIGLIERI M., *La protezione del diritto al cibo adeguato nella Costituzione italiana*, cit. 89.

<sup>98</sup> Per comodità espositiva si riporta il testo dell'articolo 42 della Costituzione. L'articolo 42 così menziona: «La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti».

In seguito alla riforma del Titolo V della Costituzione, nel terzo comma dell'articolo 117, è stata ricompresa tra le materie di competenza concorrente "l'alimentazione".

Si tratta, in verità, di una materia dai confini non ben delimitati e poco chiari, anche in ragione del fatto che la Corte Costituzionale<sup>99</sup> a riguardo è intervenuta in poche occasioni<sup>100</sup>.

Questa materia, però, può essere collegata anche alla tutela della salute, ai rapporti tra lo Stato e l'Unione europea, l'ordine pubblico e la tutela dell'ambiente.

Vi sono anche dei casi in cui la stessa si è presentata come recessiva, soprattutto nelle ipotesi in cui sono sorte delle incertezze<sup>101</sup>.

In verità, occorre evidenziarsi come il riferimento alla competenza concorrente per quanto riguarda la materia dell'alimentazione sembra che comprenda al suo interno gli aspetti legati alla *food safety*, cioè alla salubrità degli alimenti e alla modalità con cui gli stessi sono gestiti e non alla tutela dei diritti umani.

In questa direzione della valorizzazione degli aspetti che riguardano la *food security* sembrava essere rivolto il riferimento contenuto nel tramontato tentativo di riforma costituzionale di cui alla proposta di revisione costituzionale c.d. Renzi-Boschi.

In particolare, questa proposta prevedeva che l'articolo 117 introducesse una competenza esclusiva dello Stato in materia di sicurezza alimentare e, di conseguenza venisse eliminata quella concorrente in materia di alimentazione.

Invero, occorre precisare come la competenza esclusiva statale sarebbe stata estesa, oltre che all'attuale «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali» anche alle «disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per le politiche sociali e per la sicurezza alimentare».

---

<sup>99</sup> In tal senso, è possibile richiamare le seguenti sentenze: nn. 95/2005, 12/2003 (caso c.d. Mucca Pazza) e nn. 244 e 44 del 2012.

<sup>100</sup> Sul punto cfr: COSTATO L., BORGHI P., RIZZIOLI S., *Compendio di diritto alimentare*, Milano, 2017, 27-28.

<sup>101</sup> Si veda in particolare C. cost. nn. 162/2004, in cui la Corte preferì, alla fine, fare riferimento alla materia della tutela della salute per un caso avente ad oggetto la disciplina a tutela della salubrità dei prodotti alimentari e dell'idoneità sanitaria degli operatori addetti all'industria alimentare. Nello stesso senso si è pronunciata la Consulta anche con la sentenza n. 194/2014.

Inoltre, è importante specificare come, nell'ambito dei lavori preparatori del progetto di revisione costituzionale, mentre, da una parte, non si faceva alcuna menzione delle questioni attinenti alla *food security* e al diritto al cibo oltre che dei principi espressi dalla sentenza C. cost. 10/2010, dall'altra parte si trattava di una proposta di revisione costituzionale poco chiara per le finalità da raggiungere che sembravano essere orientate ad una riconduzione della tutela alla salute ad una competenza esclusiva e non a dare al diritto al cibo adeguato una tutela costituzionale.

## **1.6. La sovranità alimentare e il ruolo del MASAF: progetti, scopi, criticità**

La denominazione “Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali” (MIPAAF), in seguito all’emanazione del Decreto Legge n. 173 dell’11 novembre 2022<sup>102</sup>, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”<sup>103</sup>, è stata sostituita con quella di “Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste” (MASAF)<sup>104</sup>.

Il Decreto non ha modificato solo la denominazione, ma ha anche inciso sull’organizzazione, ampliandone le attribuzioni<sup>105</sup>. Segnatamente, il MASAF è stato investito di nuove funzioni anche relativamente alla tematica della “sovranità alimentare”, la quale, secondo quanto disposto dal Titolo V, è attribuita allo Stato.

---

<sup>102</sup> Il Decreto Legge n. 173 dell’11 novembre 2022, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 264 dell’11 novembre 2022 ed è entrato in vigore il 12 novembre 2022.

<sup>103</sup> <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022-11-11;173>

<sup>104</sup> Il Ministero, nelle more dell’emanazione del DPCM di organizzazione degli uffici, oggi, presenta una ulteriore struttura, dal punto di vista organizzativo, includendo: il Dipartimento per il coordinamento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale (DIPEISR - articolato in tre Direzioni Generali), il Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica (DIQPAI - articolato in tre Direzioni Generali), il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF - articolato in due Direzioni Generali), il Comando Carabinieri Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari (CUFAA) e il Reparto Pesca Marittima del Corpo delle Capitanerie di Porto. Cfr.: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8>

<sup>105</sup> La suddetta disposizione ha proceduto anche a modificare l’articolo 33 del Decreto Legislativo n. 300 del 1999 attribuendo al Ministero ulteriori incarichi e mansioni che ampliano quelle che erano già previste dalla normativa vigente.

Come più volte anticipato, quando si parla di sovranità alimentare ci si riferisce alla “garanzia della sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari”<sup>106</sup>.

Tra le funzioni che sono state attribuite al Ministero con l’articolo 3 del Decreto Legge 173/2022 è possibile ricomprendere: il supporto alle filiere agroalimentari, alla pesca e all’acquacoltura, la tutela della sovranità alimentare, garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari, l’organizzazione delle politiche volte a gestire le risorse ittiche marine, la produzione di cibo agro-alimentare di qualità, la cura e la valorizzazione delle aree e degli ambienti rurali, oltre che ulteriori funzioni, tra le quali rientrano: la promozione delle produzioni agroalimentari nazionali sui mercati internazionali, la salvaguardia della biodiversità animale e vegetale, la gestione delle risorse ittiche marine di interesse nazionale, l’educazione alimentare di carattere non sanitario, l’inserimento nel settore agroalimentare di biotecnologie innovative<sup>107</sup>.

Le nuove funzioni che sono state attribuite al Ministero, molte di grandissima importanza, ancora in via di implementazione, mirano ad apportare un grande sviluppo nel settore agroalimentare mediante l’incremento della logistica nel settore agroalimentare, dell’acquacoltura, della silvicoltura, del florovivaismo e della pesca, e si prefiggono come obiettivo quello di apportare nuovi strumenti meccanici nei settori agricolo e agroalimentare.

Al fine di una maggiore efficienza dei progetti formulati dal Ministero è opportuno il coinvolgimento delle associazioni che rappresentano il mondo agricolo ed energetico, tenendo in considerazione la messa in atto delle azioni del PNRR anche in ragione del fatto che, in Italia, negli anni e ultimamente, si è assistito ad un mutamento della condizione socio-economica, a causa dell’aumento del prezzo delle materie prime e dei rincari dei costi energetici<sup>108</sup>.

In particolare, tra gli obiettivi prefissati è stato posto quello di prestare un aggiornamento dei mezzi utilizzati, riguardanti sia la meccanizzazione agricola che i sistemi di irrigazione, al punto da concentrarsi sulle proposte volte

---

<sup>106</sup> GOVERNO MELONI, *Sovranità alimentare: i nuovi compiti del Masaf*, in <https://www.anmvioggi.it/rubriche/attualita/73510-sovranita-alimentare-i-nuovi-compiti-del-ministero.html>, 15 novembre 2022

<sup>107</sup> <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/04/29/22A02605/sg>

<sup>108</sup> <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18935>

all'ammodernamento del Piano per quanto riguarda l'integrazione e lo *scale up* delle misure del Ministero in modo da prevedere un rafforzamento dei progetti e dell'assistenza tecnica.

Inoltre, il Ministero ha anche proceduto a destinare nuove risorse o avvalorare quelle già esistenti con lo scopo di consolidare l'assegnazione delle misure riguardanti i contratti delle filiere.

Purtroppo, però, con il mutamento del clima nel pianeta sorge la necessità di mettere in atto nuove misure al fine di far fronte ad una serie di emergenze, tra le quali, ad esempio, la siccità la quale sta comportando molte difficoltà in diverse zone del territorio italiano, sia alle aziende che ai cittadini, influenzando, in particolare, sia sulla quantità dei prodotti che sui prezzi degli stessi<sup>109</sup>. Ciò viene maggiormente accentuato anche dai problemi della dispersione idrica e dell'assenza di approvvigionamenti per le famiglie e le imprese che sono ampiamente diffusi sul territorio nazionale.

A tale riguardo, dunque, è importante soffermarsi sull'individuazione di misure a medio-lungo termine e sull'inserimento di strumenti di pianificazione che, conformemente al Piano strategico della PAC 2023-2027<sup>110</sup>, consentono di creare nuove strutture e, al tempo stesso, qualificare e potenziare tutte quelle che già sono presenti, in modo tale da individuare una rete infrastrutturale volta alla riduzione degli sprechi di acqua<sup>111</sup>.

Al fine di far fronte all'emergenza idrica, il MASAF si è prefissato una serie di obiettivi tra i quali, innanzitutto, procedere, negli anni, ad ingenti investimenti al fine di rafforzare le infrastrutture di stoccaggio, e, poi, di creare una Cabina di regia nazionale il cui compito principale consiste nel fronteggiare i maggiori problemi legati alla gestione dell'acqua.

---

<sup>109</sup> In argomento, si c.: ANTONIOLI F., ARTALE V., CAMPIOTTI C A., COCITO S., DELFANTI R., COLONNA N., DELLA ROCCA B., DELMONACO G., DI SARRA G., FREZZOTTI M., GIRAUDI C., IANNETTA M., MARGOTTINI B., MARULLO S., MENEGONI P., NARCISI B., PEIRANO A., PICCO P., RUTI P. M., *Dossier ENEA per lo studio dei cambiamenti climatici e dei loro effetti*, Roma, 2007, 78; CARRARO C., *Cambiamenti climatici e strategie di adattamento in Italia. Una valutazione economica*, Bologna, 2008, 69; CASTELLARI S., ARTALE V., *I cambiamenti climatici in Italia: evidenze, vulnerabilità e impatti*, Bologna, 2010, 485-495.

<sup>110</sup> [https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/cap-overview/cap-2023-27/key-policy-objectives-cap-2023-27\\_it](https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/cap-overview/cap-2023-27/key-policy-objectives-cap-2023-27_it)

<sup>111</sup> <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18935>

Inoltre, tra le misure innovative che si è cercato di mettere in atto con il Piano strategico della PAC si è puntato anche alla creazione di un Fondo di mutualizzazione nazionale<sup>112</sup>, in modo da incrementare il settore agroalimentare dell'Italia<sup>113</sup>.

Il MASAF si interessa anche della cosiddetta “condizionalità sociale” in modo da agevolare le condizioni lavorative, prestare maggiore tutela alla sicurezza e alle norme relative alla salute all'interno delle aziende agricole, nonché cercare di far fronte e contrastare il caporalato e lo sfruttamento dei lavoratori nel settore agricolo, pagati a basso costo e, in particolare, dei lavoratori stagionali.

Occorre specificare come, in relazione alle risorse che sono messe in atto dai vari programmi nazionali ed europei, il MASAF si prefigge come scopo fondamentale quello di creare un modello agricolo che sia maggiormente competitivo all'interno dei mercati internazionali, in modo che gli operatori della filiera abbiano un reddito dignitoso e sia, in tal modo, garantito anche un cibo sicuro e di qualità<sup>114</sup>.

Quanto appena detto costituisce un nodo centrale poiché lo scopo principale si sostanzia nell'integrazione degli aspetti sociali all'interno del modo di intendere complessivamente la sostenibilità delle aziende agricole<sup>115</sup>.

Invero, occorre evidenziare come l'agricoltura italiana, per quanto riguarda la tematica della sostenibilità ambientale, costituisce, oggi, un sistema all'avanguardia, anche a fronte delle numerose certificazioni europee<sup>116</sup> che riguardano il benessere degli animali e la sostenibilità ambientale le quali permettono alle imprese che si impegnano, in particolare su ciò, a differenziarsi nei confronti dei consumatori.

In ogni caso, è opportuno sottolineare che la sostenibilità ambientale deve essere intesa come opportunità, al punto che tra i compiti del MASAF vi è quello di contrastare le iniziative europee volte all'inserimento dei divieti e degli obblighi

---

<sup>112</sup> [https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/cap-overview/cap-2023-27/key-policy-objectives-cap-2023-27\\_it](https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/cap-overview/cap-2023-27/key-policy-objectives-cap-2023-27_it)

<sup>113</sup> LONDERO P., *Il Piano Strategico della Pac: uno strumento d'intervento integrato per raggiungere obiettivi comuni*, maggio 2023

<sup>114</sup> <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18935>

<sup>115</sup> Commissione Europea, *Manuale delle strategie di sviluppo urbano sostenibile*, 2020, 7 ss.

<sup>116</sup> <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18935>

generalizzati<sup>117</sup> che incrementano i costi burocratici da accollare alle aziende, non tenendo conto delle situazioni in cui le stesse versano.

A fronte di ciò, dunque, l'intervento del MASAF si sostanzia nella predisposizione di misure volte alla riduzione degli sprechi e del cibo, possibile grazie ad uno stretto coordinamento tra produttori, trasformatori e distributori.

Tra le strategie messe in atto dal Ministero vi è anche quella di integrare le stesse all'interno del settore forestale, in quanto quest'ultimo è molto diffuso sul territorio del pianeta e, allo stesso tempo, è anche quello che risente maggiormente delle minacce proveniente sia dagli esseri umani che dal cambiamento climatico.

Altri settori che rivestono un ruolo centrale, in Italia, sono quello ippico (che comprende diverse figure di professionisti, quali allevatori, allenatori, proprietari e addetti alla filiera) e il settore della pesca marittima e dell'acquacoltura in quanto costituiscono particolare rilievo nazionale sia sotto l'aspetto del legame con il territorio che sotto l'aspetto dell'economia e della politica.

Nello svolgimento delle sue funzioni e nella messa in atto delle azioni, il MASAF si confronta con altri Ministeri, tra i quali: il Ministero della salute con lo scopo di delineare una serie di indicatori per garantire i benefici per una corretta alimentazione, il Ministero dell'istruzione e merito, in modo tale da creare degli spazi volti ad attuare pratiche di educazione alimentare, il Ministero del turismo, il Ministero dei beni culturali, il Ministero delle imprese e il Ministero degli affari esteri e delle cooperazioni internazionali<sup>118</sup>.

### **1.6.1. Alimentazione e sostenibilità urbana: il rapporto tra città, campagna e politiche urbane**

Occorre sin da subito evidenziare come l'atto del nutrirsi rappresenta un bisogno fisiologico indispensabile per gli esseri umani, costituendo un'attività fondamentale per la vita degli stessi, al punto da occupare gran parte del tempo giornaliero. Gli esseri umani, infatti, da sempre, sono dovuti scendere a

---

<sup>117</sup> È il caso, ad esempio, della proposta di regolamento sull'uso sostenibile dei fitofarmaci, che ha sollevato grandi perplessità da parte di molti Stati Membri, tra cui l'Italia

<sup>118</sup> <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18935>

compromessi con la summenzionata necessità, essendo particolarmente importante procurarsi tutto il cibo sufficiente per sostenere il proprio corpo<sup>119</sup>.

Alla luce di ciò, dunque, l'approvvigionamento alimentare costituisce un elemento essenziale dell'esistenza e della storia dell'umanità<sup>120</sup>.

In tal modo, pertanto, il passaggio che si è avuto dalla caccia all'elaborazione degli alimenti, mediante l'agricoltura, ha contribuito ad individuare un aspetto cruciale dell'evoluzione dell'essere umano sotto il profilo dell'organizzazione sociale<sup>121</sup>.

Ciò, pertanto, aiuta a capire la stretta correlazione sussistente tra i termini "cultura" e "coltura", ricordando come durante il periodo greco-romano vi era una stretta connessione tra la coltivazione e la civilizzazione, quasi a volere specificare che attraverso l'agricoltura si fosse proceduto alla mutazione dell'uomo da selvaggio a individuo in grado di pensare<sup>122</sup>. Questo in virtù del fatto che gli studiosi ritengono che ciò comporta anche il passaggio dall'uomo nomade all'individuo stabile, cominciandosi a creare le prime forme di conurbazione.

Con il passare degli anni, l'esigenza di un approvvigionamento alimentare ha portato ad un legame sempre più stretto tra la città e i terreni coltivati, anche se ciò, pian piano, con l'affermarsi della rivoluzione industriale, ha cominciato ad essere sempre più labile, in quanto con l'introduzione di nuovi mezzi di trasporto e il sorgere di nuove tecniche di coltivazione e conservazione, è stata ridimensionata la rilevanza del contesto geografico sulla produzione alimentare.

Attraverso tale processo, correlato a quello riguardante i mutamenti politici, sociali ed economici che si sono susseguiti nel tempo e che hanno inciso, profondamente, sulla vita degli uomini dalla fine dell'Ottocento fino ad oggi, si è assistito a continui mutamenti delle varietà di alimenti prodotti e di forme nutrizionali utilizzate. Quanto appena evidenziato ha comportato un ulteriore

---

<sup>119</sup> BEARDSWORTH A., KEIL T., *Sociology on the Menu. An Invitation To the Study Of Food And Society*, Routledge, Londra, 2009, 45 ss.

<sup>120</sup> CECCARINI L., *Consumare con impegno. La politica quotidiana tra botteghe del mondo e supermercato*, La Terza, Bari, 2008, 95.

<sup>121</sup> BEARDSWORTH A., KEIL T., *Sociology on the Menu. An Invitation To the Study Of Food And Society*, cit., 50.

<sup>122</sup> STEEL C., *Hungry City: How Food Shapes our Lives*, Reissue edition, Vintage, Gran Bretagna, 2013, 96.

cambiamento relativamente alla tematica del cibo e, conseguentemente, anche del rapporto sussistente tra lo stesso e la città<sup>123</sup>.

Con l'evolversi della tecnologia e della società è sorto un nuovo sistema alimentare, molto complicato, all'interno del quale vengono incluse differenti macro aree di attività, ovvero la produzione, la diffusione, la preparazione, il consumo e lo scarto<sup>124</sup>, le quali, peraltro, incidono su svariati aspetti della vita umana. Questo meccanismo, invero, pian piano, ha affondato le proprie fondamenta nel mercato internazionale portando l'industria alimentare a diventare un ramo dell'economia fondamentale<sup>125</sup>.

Occorre specificare come uno dei maggiori *business* che sono collegati ai sistemi urbani è proprio da rintracciare nella produzione e, conseguentemente, nella diffusione degli alimenti. Ciò, dunque, ha favorito l'ampliamento delle città, privilegiando l'aspetto urbano e distaccandosi, invece, dalle campagne.

Il cibo, pertanto, rappresenta per gli esseri umani un fattore importante non solo sotto il profilo individuale, in ragione del fatto che tiene in considerazione la salute del suo corpo e il sostentamento, ma anche sotto il profilo collettivo in quanto ingloba al suo interno tutta la struttura sociale della vita.

A tale proposito, è possibile ricordare le parole di Steel il quale evidenzia come nel cibo debbano essere ricomprese sia il valore culturale che quello simbolico, tanto da specificare che:

*«Food is embedded in our lives at every level. Our more shared commodity, food is embedded in our lives socially, physically and symbolically.(...)Our need to eat shapes our daily existence»*<sup>126</sup>.

---

<sup>123</sup> In argomento, si v.: Cfr.: STEEL C., *Hungry City: How Food Shapes our Lives*, cit., 47, il quale specifica che: "With the arrival of the railway, all that changed. Once It became possible to transport Fresh food quickly across Large distances, cities were emancipated from geography, able to Grow to any size and shape in any place. Cities Began to sprawl, and as they did so, food systems became industrialized to supply them". Trad. Con l'avvento della ferrovia tutto cambiò. Una volta che divenne possibile trasportare rapidamente il cibo fresco su grandi distanze, le città si emanciparono dalla geografia, potendo crescere fino a raggiungere qualsiasi dimensione e forma in qualsiasi luogo. Le città iniziarono ad espandersi e, mentre ciò accadeva, i sistemi alimentari si industrializzarono per rifornirle.

<sup>124</sup> Ibidem, 49.

<sup>125</sup> GERMOV J., WILLIAMS L., *A Sociology of Food & Nutrition. The Social Appetite*, Australia&New Zeland, 2008, 12.

<sup>126</sup> STEEL C., *Sitopia: Harnessing the power of food*, in André M. Viljoen, Johannes S. C. Wiskerke, *Food Planning: Evolving Theory and Practice*, Londra, 2012, 67.

Inoltre, il cibo ha una forte ripercussione anche sul meccanismo sociale e sul territorio in quanto influisce, particolarmente, sulle modalità di coltivazione e sui modi di vivere, rappresentando la principale linfa vitale per la città<sup>127</sup>.

Si ha, pertanto, una stretta connessione tra la città e il cibo dalla quale dipendono le modalità attraverso le quali le persone decidono di mangiare.

Non bisogna dimenticare come l'alimentazione urbana costituisce un aspetto fondamentale sia per la struttura locale che per quella globale, divenendo un fattore principale nell'ambito del discorso relativo alla sostenibilità, anche tenuto conto della progressiva crescita della popolazione urbana, la quale comporta, di conseguenza, un aumento della domanda dei generi alimentari. Proporzionalmente all'aumento della domanda di generi alimentari, nelle ipotesi in cui si avrà una riduzione delle fonti energetiche, ci sarà un incremento dei costi sia di produzione che della diffusione del cibo.

Aspetto fondamentale è da rintracciare anche nel complicato rapporto tra città e campagna che, per molti secoli, è stato oggetto di studio di autorevoli pensatori in quanto coinvolge argomenti molto vasti e la relazione tra l'uomo e la natura<sup>128</sup>.

Non si può negare come in tutta la storia dell'umanità, il rapporto sussistente tra l'uomo e la natura ha assunto un'importanza vitale. Purtroppo, però, al giorno d'oggi, sembra che si stia dimenticando l'importanza il suddetto rapporto di dipendenza con l'ambiente.

In verità, un cambiamento di rotta già si è cominciato ad intravedere con il verificarsi della rivoluzione industriale, quando da un lato l'uomo inizia ad avere un atteggiamento di distacco con la natura, privilegiando le zone urbane, mentre dall'altro lato si ha una tendenza all'elevazione astrattamente della naturalità.

La società, come più volte ribadito, anche da Colin Campbell<sup>129</sup>, è contrassegnata da una evidente contraddizione soprattutto negli Stati

---

<sup>127</sup> Ibidem, 68.

<sup>128</sup> In argomento, si v. GUIDICINI P., *Il rapporto città-campagna*, Milano, 1998, 8, il quale specifica che: *“Parlare del rapporto città-campagna ha significato in passato, ed a tutt'oggi ancora più vuol dire, mettere in discussione quelli che sono non solo caratteri strutturali e ambientali manifesti, ma anche - e forse soprattutto - scelte di vita, modi di intendere le forme della relazionalità umana”*.

<sup>129</sup> COLIN CAMPBELL T., NELSON DISLA G. L., *Il futuro dell'alimentazione. Perché continuiamo a mettere in pericolo la nostra salute, come possiamo invertire la rotta*, Milano, 2021, 74 in cui, con riferimento alla società attuale, afferma che: *“stiamo sfruttando tutte le risorse naturali al fine di*

dell'Occidente in cui il rapporto tra l'uomo e la natura viene visto in maniera conflittuale<sup>130</sup>, assistendo ad una continua lotta del primo contro la seconda.

Riferendosi a questo modo di intendere il rapporto tra l'uomo e la natura, nel 2007, Ferretto ha evidenziato che le basi su cui si poggia il rapporto tra la città e la campagna sono da rintracciare nella modalità antropocentrica di intendere l'ambiente<sup>131</sup>. Secondo questa concezione, all'interno di uno spazio preso in considerazione fisicamente, si accentua la contrapposizione bipartita tra spazio antropico e spazio naturale che non fa altro che mettere l'uomo in conflitto con la natura, in quanto questi, al fine di sopravvivere, è costretto a porre in essere delle azioni sull'ambiente modificandolo artificialmente e creando dei contesti che si avvicinano maggiormente alle proprie esigenze, al punto da rendere lo stesso, in un certo senso, "umanizzato".

Alla luce di quanto appena detto, quindi, è possibile procedere a definire il territorio tenendo conto della sussistenza o meno dell'attività dell'uomo, identificandolo come "pieno" nelle ipotesi in cui lo stesso è molto popolato e "vuoto" in caso contrario<sup>132</sup>. In verità, quando si parla di territori "vuoti" lo si fa attraverso una accezione negativa, in ragione del fatto che gli stessi devono essere ancora conquistati e, successivamente, sfruttati.

Secondo la visione antropocentrica, dunque, la terra viene semplicemente concepita come un fattore produttivo, tenuto conto del livello di produttività<sup>133</sup>. Attraverso questo pensiero, emerge una superiorità della città rispetto alla campagna perché la prima riesce a produrre maggiore profitto e rendita fondiaria.

In questo modo, si ha una diversa visione del progresso economico da intendersi come "liberazione dei vincoli dell'ubicazione sull'esistenza"<sup>134</sup>. Si procede, pertanto, a mettere in evidenza come non ci possa essere un arresto dello

---

ottenere ciò di cui abbiamo bisogno – il cibo, i combustibili – ma dall'altra parte, "romanticizzando" la natura, non pensiamo mai da dove viene il nostro cibo, da dove viene la nostra energia".

<sup>130</sup> LANDI A., *Verso una sociologia della sostenibilità. Intervista a Colin Campbell*, in *Sociologia urbana e rurale*, n. 99, 2012, 90.

<sup>131</sup> FERRETTO M., *I conflitti tra città e campagna*, in GROSSI G. (a cura di), *I conflitti contemporanei. Contrasti, scontri e confronti nelle società del III millennio*, Torino, 2008, 134.

<sup>132</sup> *Ibidem*, 135.

<sup>133</sup> In argomento, si v. DELLA PERGOLA G., *Urbanesimo: antologia critica di scritti sulla città*, Napoli, 1993, 17, il quale specifica che: «la campagna non avrebbe potuto essere pensata come tale se non ci fosse stata una economia urbana capace di assegnarle questo nome»

<sup>134</sup> DASGUPTA P., *Benessere umano e ambiente naturale*, Milano, 2004, 98.

sviluppo economico il quale l'unico limite che si pone, nella sua progressiva ascesa, è da rintracciare solamente nelle modalità da individuare per sfruttare al meglio le risorse da impiegare in maniera produttiva.

Quanto evidenziato fino adesso porta a comprendere le ragioni grazie alle quali lo sviluppo territoriale ha favorito l'urbanizzazione del territorio<sup>135</sup>. Il processo di trasformazione della ruralità, invero, è stato differente nei diversi contesti geografici europei come, ad esempio, in Francia, in cui si è mantenuta una forte connessione ideale tra la città e la campagna, ma anche nei territori del Nord Europa e delle zone montuose in cui, quando si parla di ruralità, si guarda con nostalgia alla natura o nelle zone mediterranee in cui si è continuato ad avere uno stretto collegamento grazie al ruolo delle famiglie e delle relazioni sussistenti tra il capitale e la forza lavoro.

Tutto ciò consente di capire come il rapporto che si instaura tra la città e la campagna riflette le profonde modificazioni che sono state subite dalle società industriale, evidenziando, innanzitutto, delle forme di squilibrio territoriale e, successivamente, di diffusione delle zone urbane.

Bisogna, però, specificare come nel tempo vi è stata una forte contrapposizione tra, inizialmente, un forte equilibrio tra la città e la campagna, durante il periodo preindustriale che fondava le proprie radici su una reciproca complementarità e, successivamente, una divisione netta tra la città industriale contrassegnata da un modello forte e la campagna che è stata spogliata, invece, della sua identità.

Questo rapporto tra la campagna e la città ha subito una serie di modifiche nel tempo legate alle trasformazioni sociali e spaziali. Si tratta, in ogni caso, di un rapporto che è sempre stato al centro di dibattito, soprattutto tra il XIX e il XX secolo, relativamente all'aspetto storico e urbanistico<sup>136</sup>. Ciò, dunque, viene visto

---

<sup>135</sup> SI tratta, invero, di un modello tipico della società inglese nel periodo in cui si sta sviluppando a pieno l'industrializzazione e in cui si assiste ad una vera e propria rottura tra il mondo urbano e rurale.

<sup>136</sup> Nel corso degli anni la questione relativa al rapporto tra campagna e città è stata affrontata da diversi autori i quali si sono particolarmente interessati sul processo storico relativo all'accrescimento della contrapposizione. A tale riguardo, si v. Fustel de Coulanges il quale evidenziava che la base della rottura del rapporto deve essere rintracciata nella rottura che ha segnato il passaggio dalla città antica a quella borghese. Al contrario, Glotz, invece, puntava sullo stato del cambiamento rurale-urbano il quale doveva essere preso in considerazione sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista fisico e morfologico. Importante è anche Weber il quale poneva

come le fondamenta del rapporto che si instaurerà in seguito tra superiorità e sudditanza che poggia le proprie basi sull'interazione dei beni tra la città e le zone rurali, le quali nel tempo non saranno più investite di tutte le loro funzioni, ad eccezione di quella agricola<sup>137</sup>. Con il passare dei secoli, nel XIX secolo, si è assistito, però, ad uno sgretolamento di tale rapporto con il progresso dell'industrializzazione in quanto, attraverso la fabbricazione dei fertilizzanti artificiali e all'incremento dei mezzi di trasporto sempre più innovativi e della costruzione della linea ferroviaria, è stata possibile la produzione di un ingente mole di prodotti alimentari anche in territori lontani dai centri abitati, riuscendo, così, a trasportare gli stessi, anche fino al centro della città<sup>138</sup>.

---

l'accento sulla differenza di spirito che animava gli uomini rurali e gli uomini che abitavano il borgo. Questo argomento, però, è stato anche affrontato da Henri Pirenne il quale si è soffermato sull'analisi del suddetto periodo storico che ha visto il sorgere della classe mercantile e commerciale all'interno della città. Cfr.: GLOTZ G., *La cité greque*, Torino, 1948, 14; PIRENNE H., *Medieval Cities*, Bari, 1971, 23 ss.

<sup>137</sup> GUIDICINI P., *Il rapporto città---campagna*, cit., 145.

<sup>138</sup> STEEL C., *Hungry City: How Food Shapes our Lives*, cit., 97.

## CAPITOLO II

### La sovranità alimentare e le strategie applicate

#### 2.1. Il Green deal europeo e la Legge italiana n. 166/2016

L'Unione Europea considera il settore agroalimentare come un ramo centrale nella lotta al cambiamento climatico e, generalmente, nella limitazione dell'impatto sull'ambiente, oltre che per la conversione verso una transizione economica improntata alla sostenibilità.

Nel mondo, secondo quanto stimato da uno studio commissionato dalla FAO<sup>139</sup>, viene sprecato circa un terzo degli alimenti; ciò comporta una serie di conseguenze non soltanto a livello economico e sociale, ma anche e soprattutto, a livello ambientale<sup>140</sup>.

Già a partire dal 2016, l'Unione Europea è intervenuta per risolvere tale problema, cercando di mettere in atto una serie di iniziative<sup>141</sup>, mentre nel 2019, in seguito all'inserimento del *Green Deal europeo*<sup>142</sup>, è intervenuta Bruxelles la quale ha continuato ad avvalorare quanto precedentemente iniziato dall'Unione Europea, con l'intenzione di dimezzare gli sprechi alimentari *pro capite* entro il 2030.

---

<sup>139</sup> La FAO ha commissionato al SIK (Istituto svedese per il cibo e la biotecnologia) il documento *Global Food Losses and Food Waste* (Perdita e spreco di cibo a livello mondiale). Il suddetto documento è stato commissionato in occasione del congresso internazionale "Save the food", tenutosi a Dusseldorf il 16 e 17 maggio nell'ambito della fiera dell'industria d'imballaggio. Cfr.: <https://www.fao.org/news/story/it/item/74267/icode/>

<sup>140</sup> L'Unep (*United Nations Environmental Programme*) ha evidenziato come dal cibo scartato è possibile che discendano circa l'8/10% delle emissioni di gas serra.

<sup>141</sup> Nello specifico, tra le azioni promosse dall'Unione Europea è possibile menzionare: la riduzione della quantità di perdite alimentari durante la produzione e la distribuzione, la riduzione degli sprechi alimentari nelle famiglie, l'incoraggiamento delle donazioni alimentari e il monitoraggio e la valutazione dell'attuazione delle misure dell'Unione Europea riguardanti la prevenzione degli sprechi alimentari.

Altre misure volte a ridurre le perdite e gli sprechi alimentari comprendono il cambio di destinazione dei prodotti alimentari in eccesso, ad esempio come alimenti per animali o compost.

<sup>142</sup> Il Green Deal europeo è stato avviato dalla Commissione nel dicembre 2019 e il Consiglio europeo ne ha preso atto nella riunione di dicembre dello stesso anno. È costituito da un pacchetto di iniziative strategiche e mira ad avviare l'Unione Europea sulla strada di una transizione verde, con lo scopo finale di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 la quale offre molte opportunità significative, quali, ad esempio: un potenziale di crescita economica, di nuovi modelli di *business* e mercati, di nuovi posti di lavoro e sviluppo tecnologico.

Ciò, in particolare, è possibile seguendo alcuni accorgimenti, ovvero, attraverso l'agevolazione delle donazioni di cibo e della semplificazione delle etichette ed eliminando le equivocità tra le diciture «da consumarsi preferibilmente entro» e «da consumarsi entro».

Tra le iniziative che sono state inserite all'interno del pacchetto *Green Deal Europeo*<sup>143</sup> vengono ricomprese:

- il pacchetto “Pronti per il 55%”, costituito da molte proposte<sup>144</sup>, in base alla quale vengono specificati i principali settori d'azione dell'Unione Europea al fine di ridimensionare le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030, rispetto ai precedenti livelli registrati nel 1990, oltre che il processo decisionale per trasformare le proposte in legislazione,
- la normativa europea sul clima per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. In particolare, l'obiettivo principale dell'Unione Europea, la quale vede ciò come un obbligo giuridico, consiste nel ridurre le emissioni fino al 2050 per garantire una transizione verde;
- la strategia dell'Unione Europea di adattamento ai cambiamenti climatici, adottata con delle specifiche misure, quali: una migliore e condivisione dei dati ai fini di un più opportuno accesso alle conoscenze sugli impatti climatici e al loro scambio, la creazione di una resilienza ai cambiamenti climatici per proteggere gli ecosistemi e l'integrazione dell'adattamento nelle politiche macro-fiscali<sup>145</sup>;
- una strategia sulla biodiversità per il 2030 il cui fine ultimo consiste, con l'attuazione di alcune azioni<sup>146</sup>, nel contribuire al recupero della

---

<sup>143</sup> [https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal\\_it](https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_it)

<sup>144</sup> Le proposte menzionate mirano a fornire un quadro complessivo, coerente ed equilibrato al fine di raggiungere gli obiettivi climatici dell'Unione Europea per garantire una transizione socialmente equa e mantenere e rafforzare l'innovazione e la competitività.

<sup>145</sup> <https://www.consilium.europa.eu/it/policies/green-deal/#initiatives>

<sup>146</sup> Le azioni previste dalla strategia sulla biodiversità per il 2030 comprendono: l'estensione delle superfici terrestri e marine protette in Europa, il ripristino degli ecosistemi degradati attraverso la riduzione dell'uso e della nocività dei pesticidi e l'aumento del finanziamento delle azioni e un migliore monitoraggio dei progressi compiuti.

biodiversità in Europa la quale potrebbe apportare degli enormi benefici alle persone, al clima e al pianeta;

- la strategia “dal produttore al consumatore” che si prefigge l’obiettivo di dare supporto all’Unione Europea per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, indirizzando il sistema alimentare dell’Unione Europea verso un modello sostenibile;
- la strategia industriale per l’Europa volta a sostenere l’industria nel suo ruolo di acceleratore e motore di cambiamento, innovazione e crescita;
- il piano di azione per l’economia circolare il quale prevede oltre trenta punti di azioni sulla progettazione di prodotti sostenibili, la circolarità nei processi produttivi.

L’anno dopo, è stata emanata da parte della Commissione europea la Comunicazione COM (2020) 381 *final*, recante la strategia “Dal produttore al consumatore per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente”<sup>147</sup>.

Si tratta, invero, di una comunicazione che era stata inserita, come anticipato, all’interno del *Green Deal europeo* e si prefigge come scopo centrale quello di strutturare sistemi alimentari sostenibili<sup>148</sup>, facendo espressamente riferimento al legame sussistente tra “persone sane, società sane e pianeta sano”<sup>149</sup>.

Si può, dunque, notare una stretta connessione con gli obiettivi che sono indicati nello sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e con il fine di una Unione Europea climaticamente neutra da raggiungere nel 2050<sup>150</sup>.

Questa prospettiva, invero, almeno secondo la concezione dei suoi promotori, assume un carattere radicale in ragione del fatto che lo scopo massimo consiste nella costruzione di un nuovo modo generale di approcciarsi alla sostenibilità alimentare.

---

<sup>147</sup> Comunicazione 20.05.2020 COM (2020) 381 finale, *From farm to fork* (F2F).

<sup>148</sup> Occorre evidenziare come in tale caso non vi è espressamente e unicamente una definizione di “sistema alimentare sostenibile” nell’ambito del contesto normativo europeo.

<sup>149</sup> Cfr. par. 1 “Necessità di intervenire” della Comunicazione.

<sup>150</sup> Il Regolamento (Ue) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021 istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima»). Cfr.: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1119&from=EN..>

In tal caso, dunque, si mira a creare una filiera alimentare più efficace e sostenibile attraverso l'attuazione di differenti azioni collocate su diversi piani, ovvero dalla garanzia della sostenibilità ecologica volta alla produzione del cibo, alla promozione della sicurezza alimentare, fino a una serie di azioni a scala ridotta come lo sviluppo di pratiche sostenibili all'interno di settori al dettaglio della ristorazione.

È opportuno evidenziare che la transizione ecologica, alla luce di quanto affermato dalla Commissione, costituisce una vera e propria opportunità economica per le imprese. Inoltre, consente ai consumatori di avere a disposizione cibo di livello qualitativo migliore. Ciò, invero, è raggiungibile solamente nelle ipotesi in cui ogni singolo cittadino appartenente all'Unione Europea muti il proprio regime alimentare.

Questo punto di vista, dunque, comporta una visione completa della sicurezza alimentare, in quanto sotto il profilo del *food security* ci si riferisce al fatto che molti soggetti non sono in grado di accedere ad una alimentazione adeguata. Pertanto, versano in gravi condizioni e necessitano di una costante assistenza. La questione si collega anche a diversi problemi, quali lo spreco alimentare<sup>151</sup>.

Un aspetto diverso riguarda, invece, il *food safety*, in quanto evidenziando come in ambito eurounitario ci siano degli alti livelli qualitativi, i fini che si mira a raggiungere si sostanziano nell'adeguare le diete in modo tale che si riescano a fronteggiare determinati fenomeni come, ad esempio, l'obesità o gli squilibri alimentari associati all'incremento di diverse patologie<sup>152</sup>.

---

<sup>151</sup> Si stima che lo spreco alimentare si aggiri intorno al 20% del totale nel contesto europeo. Cfr.: EU FUSIONS (2016). Estimates of European food waste levels (Stime dei livelli europei di sprechi alimentari).

<sup>152</sup> Secondo la Commissione “Il passaggio a una dieta basata maggiormente sui vegetali, che comprenda meno carni rosse e trasformate e più frutta e verdura, ridurrà non solo il rischio di malattie potenzialmente letali ma anche l'impatto ambientale del sistema alimentare<sup>35</sup>. Si stima che nel 2017 nell'Unione Europea oltre 950 000 decessi (uno su cinque) e la perdita di oltre 16 milioni di anni di vita in buona salute fossero attribuibili a cattive abitudini alimentari, a malattie principalmente cardiovascolari e a tumori. Il piano europeo di lotta contro il cancro prevede la promozione di regimi alimentari sani nel quadro delle azioni di prevenzione” cfr. pag. 15 della Comunicazione.

Ciò, pertanto, porta all'utilizzo di una strategia che consente ai consumatori di scegliere, prendendo in considerazione le indicazioni nutrizionali<sup>153</sup>, in modo da avere un impatto ridimensionato sia sulla salute che sull'ambiente<sup>154</sup>.

Al fine di perseguire la suddetta strategia, invero, si sono messi in atto una serie di progetti di riforma tra i quali è possibile delineare la revisione della PAC (Politica Agricola Comune)<sup>155</sup> il cui obiettivo è quello di creare una maggiore flessibilità, dal punto di vista finanziario, per i fondi da cui nasce e si nutre, ovvero FEOGA e FEASR, puntando al rafforzamento del contributo dell'agricoltura agli obiettivi ambientali e climatici dell'Unione Europea<sup>156</sup>.

Tra gli interventi promossi dalla PAC è possibile evidenziare l'interesse a supportare le piccole e medie aziende agricole, attribuendo ad ogni singolo Stato membro la possibilità di essere più flessibile nel momento in cui lo stesso deve adottare alcune misure a livello locale<sup>157</sup>.

La suddetta PAC, con riferimento alla lotta al mutamento del clima, dà maggiore peso al ricorso ai cosiddetti “pagamenti verdi diretti” e alla diversificazione delle colture, procedendo a costruire nuove zone di interesse ecologico a tutela degli ecosistemi dell'agricoltura.

---

<sup>153</sup> Cfr. pag. 4 della Comunicazione. Secondo i modelli elaborati dalla Commissione, la mitigazione del consumo di carni ed il riequilibrio delle diete potrebbero condurre ad una riduzione dell'emissioni di CO<sub>2</sub> si potrebbero ridurre le emissioni agricole di CO<sub>2</sub> nel periodo tra il 2015 ed il 2050.

<sup>154</sup> DI LAURO A., *Gli effetti dei cambiamenti climatici sulla disciplina delle indicazioni geografiche: criticità e prospettive*, in *Rivista di diritto alimentare*, anno XVI, n. 3, 2022, 1 ss.

<sup>155</sup> Con riferimento alla riforma della PAC 2023-2027, occorre specificare come si tratti di un intervento centrale, tenuto conto che il cambiamento del clima ha un forte impatto sull'agricoltura e comporta una serie di conseguenze sulle risorse ambientali che vengono deteriorate. A tale riguardo, pertanto, la Commissione Europea ha evidenziato come il settore agricolo ha una grossa responsabilità sulle emissioni di gas serra nell'ambito del contesto unione (si tratta, invero, di circa il 12% che rappresenta quasi il decimo del totale). Forte responsabilità viene anche attribuita al settore dell'allevamento il quale incide su circa il 90% dei danni relativi all'emissione di ammoniaca a causa dei depositi di letame e alla dispersione dei fertilizzanti a base di azoto. Cfr.: EC Commission Staff Working Document Evaluation, 2021.

<sup>156</sup> COSTATO L., *L'ennesima riforma della PAC: alla ricerca di modelli tuttora incerti, tra piani strategici, competenze concorrenti, e mercato*, in *Rivista di diritto alimentare*, 3, 2021, 1 ss.

<sup>157</sup> I regolamenti relativi alla riforma sono stati approvati nel dicembre 2021. In particolare, in argomento, si v.: Regolamento delegato (UE) 2022/126 del 7 dicembre 2021, regolamento delegato (UE) 2022/127 del 7 dicembre 2021, regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 del 21 dicembre 2021, regolamento di esecuzione (UE) 2022/129 della commissione del 21 dicembre 2021 regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 regolamento (UE) 2021/2116 del parlamento europeo e del consiglio del 2 dicembre 2021 e regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del consiglio del 2 dicembre 2021.

Con riferimento, invece, alle misure concernenti la mitigazione climatica<sup>158</sup>, lo scopo principale a cui tendere riguarda il rafforzamento dell'idoneità ad assorbire il carbonio delle aree verdi che sono riservate al pascolo del bestiame, oltre che supportare le colture ricche di composti organici in modo tale che, attraverso la rigenerazione dei suoli e la fissazione biologica dell'azoto, si possa favorire il sequestro di CO<sub>2</sub>.

Si tratta, pertanto, di misure che sono funzionali allo scopo primario dell'Unione Europea consistente nella riduzione delle emissioni di gas serra del 55% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030, come previsto dal Regolamento UE 2021/111<sup>159</sup>.

A tale riguardo, le istituzioni dell'Unione Europea sono al passo con i tempi evidenziando, peraltro, come ci sia una forte correlazione tra la garanzia della sicurezza alimentare e il cambiamento sia ambientale che climatico, come anche espresso in alcune disposizioni regolamentari.

Ad esempio è possibile richiamare il considerando n. 5 del Regolamento (UE) 2021/111 il quale si riferisce indirettamente alla resilienza dei sistemi alimentari rispetto al cambiamento climatico, evidenziando come queste rappresentino delle vere e proprie minacce per la sicurezza alimentare<sup>160</sup>.

Ciò è anche espresso nel Considerando n. 1 dello stesso Regolamento il quale, invero, evidenzia come i cambiamenti climatici sono da considerarsi una vera e propria "minaccia esistenziale", comportando delle pesanti conseguenze non soltanto sull'ambiente, ma anche sulla salute dei singoli individui, mentre il

---

<sup>158</sup> Cfr. BECHTEL S.D., *Symbolic Law or New Governance Framework?*, 7 luglio 2021, in [verfassungsblog.de/the-new-eu-climate-law/](https://verfassungsblog.de/the-new-eu-climate-law/).

<sup>159</sup> Il Regolamento (Ue) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021 istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima»). Cfr.: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1119&from=EN>. Occorre, peraltro, specificare come vengono previsti altri due obiettivi intermedi che si prefiggono degli scopi ben precisi e che hanno delle scadenze intermedie per alcuni settori. Tra questi ambiti è possibile rintracciare il comparto alimentare e tutti i settori che possono essere collegati allo stesso, quale, ad esempio, quello dei trasporti. In argomento, si v. NESPOR S., BUTTI L., *Il diritto del clima*, Milano-Udine, 2022, 211 ss.

<sup>160</sup> In particolare, è indispensabile prendere in considerazione quelli che sono i rischi per la salute che prevedono uno stretto collegamento con il clima, tra i quali le ondate di calore, gli incendi dei boschi, le inondazioni, oltre che il diffondersi di malattie infettive, come anche comunicato espressamente il 24 febbraio 2021 nella Comunicazione intitolata "Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici".

successivo considerando n. 9 riafferma, ancora una volta, la stretta connessione sussistente tra l'azione per il clima dell'Unione, il benessere dell'economia, la salute degli individui e la tutela dei sistemi alimentari<sup>161</sup>.

Per quanto riguarda, invece, l'aspetto economico, viene spiegato come sia indispensabile collegare la preservazione sia dell'ambiente che del clima con l'incremento dell'economia e della promozione che riguarda soltanto il benessere, in generale, della vita umana, ma anche e soprattutto ogni singolo soggetto che appartiene ad uno Stato dell'Unione Europea.

Ciò, pertanto, implica la necessità di delineare un nuovo paradigma di crescita sostenibile in modo tale che si ha un incremento dell'economia. In tal modo, però, è possibile anche procedere al miglioramento della salute, in generale, e, quindi, conseguentemente, della salute di ogni singolo individuo, prendendosi cura della natura.

Tra i molti interventi che disciplinano la tematica dello spreco alimentare, che sono stati adottati in Italia, a livello normativo, è possibile richiamare la Legge n. 166 del 2016, cosiddetta "Legge Gadda"<sup>162</sup> il cui obiettivo principale si sostanzia nella riduzione degli sprechi in ogni fase della produzione, della trasformazione, della distribuzione e della somministrazione di prodotti alimentari, attraverso il recupero e la possibilità di donare le eccedenze alimentari o di cederle a titolo gratuito, a condizione, però, che le attività di raccolta dei prodotti agricoli si verifichino sotto la responsabilità dei soggetti donatari, cioè enti pubblici ed enti privati i quali perseguono le finalità civilistiche e solidaristiche.

---

<sup>161</sup> A riguardo, dunque, è possibile affermare che: «L'azione per il clima dell'Unione e degli Stati membri mira a tutelare le persone e il pianeta, il benessere, la prosperità, l'economia, la salute, i sistemi alimentari, l'integrità degli ecosistemi e la biodiversità contro la minaccia dei cambiamenti climatici, nel contesto dell'agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile e nel perseguimento degli obiettivi dell'accordo di Parigi; mira inoltre a massimizzare la prosperità entro i limiti del pianeta, incrementare la resilienza e ridurre la vulnerabilità della società ai cambiamenti climatici. In quest'ottica, le azioni dell'Unione e degli Stati membri dovrebbero essere guidate dal principio di precauzione e dal principio «chi inquina paga», istituiti dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e dovrebbero anche tener conto del principio dell'efficienza energetica». Cfr.: Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021 che istituisce il Quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») in <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1119&rid=8>

<sup>162</sup> La Legge n. 166 del 19 agosto 2016, recante "Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 202 del 30 agosto 2016, è entrata in vigore il 14/09/2016.

Quando si parla di “sprechi alimentari” ci si riferisce al complesso di prodotti alimentari che sono scartati dalla catena agro-alimentare sia per ragioni economiche, che estetiche o anche perché sono prossimi alla scadenza, ma che sono ancora commestibili e, quindi, almeno potenzialmente destinabili al consumo umano o animale e che, in assenza di un possibile uso alternativo, sono destinati a essere smaltiti<sup>163</sup>.

In tale categoria, pertanto, possono essere fatti rientrare i seguenti prodotti:

- ❖ i prodotti invenduti o non somministrati per carenza di domanda,
- ❖ i prodotti che sono ritirati dalla vendita in quanto non sono conformi ai requisiti di vendita che sono previsti dall’azienda,
- ❖ le rimanenze delle attività promozionali,
- ❖ i prodotti prossimi alla data di scadenza,
- ❖ le rimanenze di prove di immissione in commercio di nuovi prodotti,
- ❖ i prodotti invenduti perché danneggiati da eventi meteorologici a causa di errori nella programmazione della produzione,
- ❖ i prodotti non idonei alla commercializzazione per difetti di imballaggio secondario che non pregiudicano le condizioni di conservazione<sup>164</sup>.

Altro concetto fondamentale è quello di cessione che si riferisce ai “prodotti finiti della panificazione e i derivati degli impasti di farina prodotti negli impianti di panificazione che non sono stati venduti o somministrati entro le ventiquattro ore successive alla produzione”<sup>165</sup>.

È concesso agli operatori del settore alimentare di cedere, in maniera gratuita, quelle che sono le loro eccedenze alimentari ai soggetti donatari, ai quali, a loro volta, spetta il compito di destinarli, in maniera gratuita, prioritariamente, a favore di persone indigenti, nelle ipotesi in cui si tratta di prodotti idonei al consumo

---

<sup>163</sup> Ci si riferisce all’art. 2, comma 1, lett. d) della Legge del 19/08/2016 n. 166, recante “Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, n. 202 del 30 agosto 2016.

<sup>164</sup> COSTANTINO L., *La proposta di legge contro gli sprechi alimentari*, in *Rivista di diritto agroalimentare*, 2016, 2, 406 ss.

<sup>165</sup> COSTANTINO L., *La proposta di legge contro gli sprechi alimentari*, cit., 408.

umano, altrimenti, invece, devono essere destinati al sostegno vitale di animali e all'auto-compostaggio.

La legge, inoltre, ha previsto anche benefici fiscali in capo a coloro i quali cedono a titolo gratuito i prodotti alimentari a persone indigenti<sup>166</sup>, specialmente alle attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere<sup>167</sup>, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono tali beni alimentari a persone indigenti o bisognose o per l'alimentazione animale.

I Comuni hanno inoltre la possibilità di applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione.

La summenzionata legge che ha avuto una grande utilità per tutti gli enti che si occupavano di prestare maggiore tutela ai soggetti più bisognosi, incontra, però, un grande limite in quanto possono sorgere una serie di preoccupazioni per la transizione dell'economia circolare.

La stessa, infatti, può provocare un collegamento indiretto tra gli interventi normativi di politica sociale e l'uso degli sprechi alimentari per redistribuire gratuitamente i prodotti alimentari. In tal caso, invero, paradossalmente, è necessario produrre degli sprechi alimentari in quanto sono utili per soddisfare gli obiettivi di politica sociale.

## **2.2. La strategia From farm to fork e il nutri-score**

La strategia *Farm to Fork* (F2F)<sup>168</sup>, al centro del progetto *Green Deal Europeo*, è il piano decennale che è stato creato dalla Commissione Europea con lo scopo di fornire una guida al settore dell'agricoltura per avere un sistema alimentare sano, equo e rispettoso dell'ambiente, ottenendo la sostenibilità in tutte le sue dimensioni, sia economiche che sociali ed ambientali<sup>169</sup>.

---

<sup>166</sup> [www.fiscoetasse.com](http://www.fiscoetasse.com)

<sup>167</sup> COSTANTINO L., *La proposta di legge contro gli sprechi alimentari*, cit., 408.

<sup>168</sup> CLEGG L., *From farm to fork. English for food sciences*, Londra, 2010, 89 ss.

<sup>169</sup> COLON V., *Farm to fork: Recipe Book*, Londra, 2019, 56 ss.

Si tratta, invero, di un vettore di una dimensione sociale ed economica<sup>170</sup> ed un progetto che ipotizza diverse misure e scopi che coinvolgono tutte le fasi della filiera alimentare dalla produzione, alla distribuzione, al consumo e che deve essere messo in atto da ogni singolo Paese membro dell'Unione Europea il quale può, eventualmente, godere di alcune misure di sostegno aggiuntive durante il compimento della strategia.

Occorre evidenziare come i sistemi alimentari se non sono sostenibili non hanno la capacità di resistere alle crisi, come quella verificata con lo scoppio della pandemia da *Covid-19*.

In ragione di ciò, pertanto, è indispensabile progettare i sistemi alimentari poiché questi fanno largo uso di risorse naturali. Ciò, però, comporta una serie di conseguenze negative sulla salute e non produce un rendimento economico ai produttori primari.

L'utilizzo, invece, dei sistemi alimentari sostenibili comporta una serie di benefici non soltanto nel campo dell'ambiente, ma anche nel settore sanitario e sociale. Inoltre, tale utilizzo non solo offre dei vantaggi economici, ma garantisce l'uscita dalla crisi e la ripresa economica, oltre l'inizio di un percorso sostenibile<sup>171</sup>.

Occorre, pertanto, specificare come il fatto che venga garantito un supporto sostenibile ai produttori primari è indispensabile affinché si possano ottenere grandi successi nella ripresa e nella transizione<sup>172</sup>.

Mentre sotto un'angolazione, la strategia "*Farm to Fork*" mira a premiare gli agricoltori, i pescatori e gli altri soggetti attivi lungo la filiera alimentare che hanno già cominciato la transizione verso pratiche sostenibili, sotto un altro punto di vista, invece, si prefigge di agevolare lo stesso percorso per chi non l'ha ancora avviato, creando opportunità favorevoli per le loro imprese.

La strategia *Farm to Fork* è un nuovo approccio globale che simboleggia il modo in cui l'Unione Europea vuole dare valore alla sostenibilità alimentare, costituendo un'opportunità per migliorare gli stili di vita, la salute e l'ambiente.

---

<sup>170</sup> DE CASTRO P., *Farm to Fork, la sicurezza alimentare parte dagli agricoltori*, 2021 in <https://terraevita.edagricole.it/editoriale/farm-to-fork-sicurezza-alimentare-parte-agricoltori/>

<sup>171</sup> DANI S., *Food Supply Chain Management and Logistics: From Farm to Fork*, I edizione, Milano, 2015, 78 ss.

<sup>172</sup> DANI S., *Food Supply Chain Management and Logistics: From Farm to Fork*, cit., 78 ss.

Nel momento in cui si procede all'ideazione di un ambiente favorevole che agevola la possibilità di scegliere delle diete sane e sostenibili, si creano una serie di vantaggi non soltanto per la salute degli esseri umani e per la qualità degli stessi, ma si realizza anche una riduzione dei costi relativi alla salute per la società.

Non bisogna dimenticare come, al giorno d'oggi, ormai le persone, prestano più attenzione alle questioni che riguardano l'ambiente, il servizio sanitario, l'aspetto etico e sociale, cercando maggiore valore nel cibo.

In ragione di ciò, pertanto, i consumatori sono più esigenti richiedendo cibo fresco, meno elaborato e più sostenibile, orientamento che durante il periodo pandemico si è accompagnato a una intensificazione delle filiere più brevi<sup>173</sup>.

Alla luce di quanto esposto, dunque, è pacifico che sarebbe opportuno che i consumatori venissero messi nelle condizioni di poter scegliere il cibo sostenibile.

Gli attori della catena alimentare, invece, considerano quanto appena detto come propria responsabilità e opportunità.

Non bisogna dimenticare come il cibo europeo, invero, costituisce già uno *standard* globale per quanto riguarda il livello di sicurezza alimentare, per abbondanza e per la sua alta qualità<sup>174</sup>, ma ancora è necessaria una lunga strada per fare sì che lo stesso diventi *standard* globale per la sostenibilità.

Si tratta, invero, di un grande risultato frutto di anni di duro lavoro da parte dell'Unione Europea la quale, nel corso del tempo, si è impegnata per proteggere la salute sia umana, che animale e vegetale, e per tutelare quanto svolto da agricoltori, pescatori e produttori di acquacoltura.

Occorre, quindi, rimarcare come uno degli aspetti centrali del cambiamento climatico e del degrado ambientale è costituito proprio dai sistemi alimentari, anche in ragione del fatto che è sempre maggiore l'esigenza di ridimensionare e ridurre la subordinazione da pesticidi e antimicrobici e di fertilizzazione in eccesso, ma anche incrementare l'agricoltura biologica, migliorare il benessere degli animali e invertire la perdita di biodiversità per poter finalmente realizzare un settore primario

---

<sup>173</sup> DONGO G., *Farm to Fork, la strategia annunciata a Bruxelles*, 14 dicembre 2019, in <https://www.greatitalianfoodtrade.it/idee/farm-to-fork-la-strategia-annunciata-a-bruxelles/>

<sup>174</sup> CLEGG L., *From farm to fork. English for food sciences*, cit., 84 ss.

più sostenibile dal punto di vista ambientale, e la pandemia di *Covid-19* ha mostrato che ciò rappresenta un fattore necessario per il futuro<sup>175</sup>.

Invero, una ottima opportunità dal punto di vista economico è costituita dalla transizione verso sistemi alimentari sostenibili, anche perché i cittadini hanno nuove aspettative sempre più esigenti, comportando un sostanziale mutamento nel mercato alimentare.

Ciò costituisce, quindi, una opportunità enorme sia per gli agricoltori, che per i pescatori e i produttori di acquacoltura, oltre che per i trasformatori e i servizi di ristorazione, in virtù del fatto che, mediante la transizione, gli stessi possono fare della sostenibilità il loro marchio di fabbrica e garantire il futuro della catena alimentare dell'Unione prima che ciò venga svolto dai loro concorrenti che si trovano al di fuori dei Paesi dell'Unione Europea.

Si può, dunque, evidenziare come la transizione verso la sostenibilità costituisce una opportunità da “*first mover*” per tutti gli attori della catena alimentare europea.

Ciò, quindi, sta a significare che difficilmente si avrà un mutamento totale, tranne nelle ipotesi in cui tutto il mondo venga coinvolto<sup>176</sup>.

Non bisogna, però, dimenticarsi come anche la produzione di materie prime può avere un grosso impatto negativo, sia dal punto di vista ambientale che dal punto di vista sociale, all'interno dello Stato che si occupa della loro produzione.

Alla luce di ciò, quindi, vengono effettuati enormi sforzi affinché si possa procedere al rafforzamento dei requisiti di sostenibilità all'interno di tutto il sistema alimentare, nell'ambito dell'Unione Europea. Si rende, pertanto, necessario che questi sforzi siano accompagnati da politiche che consentano l'innalzamento degli *standard*, a livello globale. In tale modo, quindi, è possibile evitare sia l'esternalizzazione che l'esportazione delle pratiche non sostenibili<sup>177</sup>.

Bisogna, comunque, specificare come la *Farm to Fork* è una strategia che si prefigge una serie di obiettivi che la Commissione vuole mettere in atto, ovvero:

---

<sup>175</sup> DANI S., *Food Supply Chain Management and Logistics: From Farm to Fork*, cit., 78 ss.

<sup>176</sup> CLEGG L., *From farm to fork. English for food sciences*, cit., 84 ss.

<sup>177</sup> DANI S., *Food Supply Chain Management and Logistics: From Farm to Fork*, cit., 78 ss.

- l'agevolazione di una filiera alimentare sostenibile in ogni fase, dalla lavorazione dei prodotti fino alla fase della vendita, al dettaglio e all'ingrosso, oltre che ai servizi accessori, come nelle ipotesi dell'ospitalità e della ristorazione,
- la garanzia che la catena alimentare a cui viene affidato il compito di coprire diverse fasi, ovvero la produzione dei prodotti alimentari, il loro trasporto, la distribuzione, il *marketing* e il consumo, abbia un impatto ambientale neutro o positivo, che preservi e ripristini le risorse terrestri, d'acqua dolce e marine da cui dipende il sistema alimentare,
- concorrere ad attenuare il cambiamento climatico e cercare di capire e adeguarsi a quello che può essere il suo impatto, nonché proteggere la salute e il benessere della terra, del suolo, dell'acqua, dell'aria, delle piante e degli animali e invertire la perdita di biodiversità,
- assicurare la nutrizione, la salute pubblica e la sicurezza alimentare, garantendo che ogni singolo cittadino possa avere accesso al cibo sufficiente, nutriente e sostenibile, promuovendo elevati *standard* di sicurezza e qualità, la salute delle piante, la salute e il benessere degli animali, soddisfacendo allo stesso tempo le esigenze e le preferenze alimentari,
- preservare l'accessibilità economica del cibo, generando, allo stesso tempo, ritorni economici più equi nella catena di approvvigionamento, per fare in modo che il cibo più sostenibile diventi anche il più conveniente, promuovendo sia la competitività del settore dell'approvvigionamento dell'Unione Europea che il commercio equo e creando nuove opportunità commerciali e garantendo, allo stesso tempo, l'integrità del mercato unico e la salute e la sicurezza sul lavoro,
- etichettare meglio i prodotti alimentari per consentire ai consumatori di scegliere un'alimentazione sana e sostenibile<sup>178</sup>.

---

<sup>178</sup> CLEGG L., *From farm to fork. English for food sciences*, cit., 84 ss.

In questi casi, viene imposto alla Commissione di preparare una etichettatura nutrizionale la quale deve trovare una giusta armonia in quanto deve essere inserita sulla parte anteriore degli imballaggi. Inoltre, si richiede lo sviluppo di un quadro normativo per l'etichettatura dei prodotti alimentari sostenibili che copra tutti i vari aspetti, nutrizionali, climatici, ambientali e sociali dei prodotti,

- combattere le frodi lungo la filiera, in ragione del fatto che nelle ipotesi in cui si possano creare dei comportamenti sleali lungo la stessa, venga rovinato tutto il percorso verso la transizione all'economia circolare.

La tendenza a promuovere la transizione globale verso l'economia circolare, mettendo al primo posto la sostenibilità dei prodotti alimentari, può portare un vantaggio competitivo e indirizzare verso nuove opportunità commerciali<sup>179</sup>.

Al fine di sostenere una transizione globale verso i sistemi alimentari è necessaria una stretta collaborazione tra l'Unione Europea e i Paesi terzi e gli attori internazionali<sup>180</sup>.

Grazie all'introduzione di un piano di regolamento per quanto concerne l'etichettatura di sostenibilità dei prodotti, i consumatori saranno supportati nella scelta degli stessi, in maniera più consapevole.

Invero, però, man mano che si verifichino dei cambiamenti nell'agricoltura, si deve procedere all'acceleramento del passaggio ad una produzione più sostenibile anche nel settore ittico<sup>181</sup>.

In tal caso, è necessario l'intervento della Commissione che è chiamata ad un maggiore sforzo al fine di condurre gli *stock* ittici a dei livelli sostenibili tramite la Politica Comune della Pesca (PCP). Quest'ultima, purtroppo, ancora oggi, pecca in diverse tematiche, come relativamente alla questione del rigetto in mare del pesce non conforme.

Quanto detto può essere visto come un rafforzamento della gestione della pesca in tutto il Mediterraneo in stretta collaborazione con il singolo Stato della costa.

---

<sup>179</sup> [www.isprambiente.gov.it](http://www.isprambiente.gov.it)

<sup>180</sup> CLEGG L., *From farm to fork. English for food sciences*, cit., 84 ss.

<sup>181</sup> [www.ecomondo.gov](http://www.ecomondo.gov)

Quanto appena detto consente di far fronte ai rischi che possono presentarsi in seguito al cambiamento climatico.

Uno strumento utile potrebbe essere quello di inserire obbligatoriamente l'utilizzo di certificati di cattura digitalizzati, evitando, in tal modo, l'ingresso all'interno del mercato dell'Unione Europea di prodotti ittici illegali.

Occorre, comunque, considerare che pesce e frutti di mare d'allevamento generano un'impronta di carbonio inferiore rispetto alla produzione animale sulla terra<sup>182</sup>.

La Commissione, inoltre, oltre ad avere proceduto ad offrire un sostegno importante con il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, per un'agricoltura sostenibile di frutti di mare, ha anche predisposto delle Linee guida comuni che consentano di sviluppare l'acquacoltura sostenibile degli Stati membri, in modo da attuare la promozione e la pianificazione del tipo di spesa corretto.

Altra questione che occorre esaminare riguarda la possibilità di definire un sostegno ben mirato per l'industria delle alghe in quanto quest'ultime potrebbero essere concepite come una fonte di proteine alternative per un sistema alimentare sostenibile e la sicurezza alimentare globale.

Alla luce di quanto evidenziato, è possibile sottolineare come all'interno della strategia *Farm to Fork* deve essere presa in considerazione quella riguardante i trasformatori di alimenti, gli operatori di servizi di ristorazione e i rivenditori, i quali modellano il mercato e influenzano le scelte alimentari dei consumatori attraverso i differenti tipi di cibo e la composizione nutrizionale del cibo che producono, la loro scelta dei fornitori, i metodi di produzione e l'imballaggio, il trasporto, il *merchandising* e le pratiche di *marketing*<sup>183</sup>.

Essendo il più grande importatore ed esportatore mondiale di alimenti, l'industria alimentare e delle bevande dell'Unione Europea influisce anche sull'impronta ambientale e sociale del commercio globale.

Invero, una maggiore corroborazione della sostenibilità dei sistemi alimentari consente di offrire un aiuto per la costruzione della reputazione di aziende e di prodotti, oltre che un perfezionamento delle condizioni di lavoro.

---

<sup>182</sup> CLEGG L., *From farm to fork. English for food sciences*, cit., 84 ss.

<sup>183</sup> [www.ecomondo.gov](http://www.ecomondo.gov)

Inoltre, in tal modo, è possibile anche ottenere dipendenti più qualificati e raggiungere vantaggi più competitivi, in modo da ottenere un guadagno maggiore, con riferimento alla produttività, e una riduzione dei costi per le aziende.

Le aziende e le organizzazioni dovrebbero impegnarsi maggiormente nei confronti della Commissione in modo tale che quest'ultima possa essere messe nelle condizioni di mettere in atto azioni concrete, incentrate sulla sostenibilità e sulla salute, e possa porre, dettagliatamente, l'attenzione sui prodotti alimentari, tenendo conto dell'emanazione delle Linee Guida per le diete sane e sostenibili 2018<sup>184</sup>.

In tal modo, pertanto, si riesce ad ottenere, contemporaneamente, una riduzione dell'impatto negativo sull'ambiente e una maggiore efficienza dal punto di vista energetico.

Non bisogna dimenticare come le strategie che si occupano di pubblicità e di *marketing* devono adeguarsi alle esigenze dei soggetti più vulnerabili.

Proprio per tali ragioni, dunque, la Commissione ha il dovere di impegnarsi in modo da potere allargare e ampliare i metodi di produzione sostenibili e socialmente responsabili e i modelli di *business* circolari nella trasformazione e vendita al dettaglio degli alimenti, anche specificatamente per le piccole e medie imprese (PMI)<sup>185</sup>.

L'implementazione di una bioeconomia dell'Unione Europea circolare e sostenibile offre opportunità commerciali, ad esempio legate allo sfruttamento degli sprechi alimentari.

Il confezionamento alimentare svolge un ruolo chiave nella sostenibilità dei sistemi alimentari<sup>186</sup>.

Infine, la Commissione, quindi, può anche effettuare una revisione degli *standard* di *marketing* che si riferiscono alla diffusione e alla fornitura di prodotti agricoli, ma anche della pesca e dell'acquacoltura sostenibili e rafforzare il ruolo dei criteri di sostenibilità, tenendo conto del possibile impatto di queste norme sulla perdita e sugli sprechi alimentari.

---

<sup>184</sup> Si tratta delle Linee Guida per una sana alimentazione pubblicate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) – ex INRAN, nel 2018.

<sup>185</sup> [www.ecomondo.gov](http://www.ecomondo.gov)

<sup>186</sup> CLEGG L., *From farm to fork. English for food sciences*, cit., 84 ss.

Inoltre, occorre contestualmente migliorare il quadro legislativo in materia di Indicazioni geografiche e, nelle ipotesi, in cui si renda necessario, procedere all'inclusione di ulteriori criteri di sostenibilità specifici.

Ciò che risulta doveroso è di procedere all'inversione di un aumento dei tassi di sovrappeso e obesità nell'Unione Europea entro il 2030.

È importante, dunque, seguire una dieta più vegetale, eliminando le carni rosse e aggiungendo più frutta e verdura perché, in tal modo, si riuscirebbe a ridimensionare il rischio di malattie mortali e l'impatto sull'ambiente del sistema alimentare.

Altro aspetto fondamentale della strategia *Farm to Fork* è la fornitura di informazioni chiare in quanto ciò permette ai consumatori di essere messi nelle condizioni di scegliere più facilmente delle diete sane e sostenibili, a vantaggio della loro salute e della loro qualità della vita, che potrebbe anche comportare una riduzione lieve dei costi che riguardano la salute.

Affinché i consumatori possano essere maggiormente sensibilizzati ad effettuare delle scelte alimentari informate, sane e sostenibili, è necessario, come anticipato, che la Commissione operi una etichettatura nutrizionale obbligatoria sulla parte anteriore della confezione armonizzata e valutare la possibilità di proporre l'estensione delle indicazioni di origine o di provenienza obbligatorie a determinati prodotti, tenendo pienamente conto degli impatti sul mercato unico<sup>187</sup>.

Inoltre, correlativamente a ciò, deve anche impegnarsi ad individuare le modalità per l'armonizzazione delle dichiarazioni verdi volontarie e per creare un quadro di etichettatura sostenibile che copra, in sinergia con altre iniziative pertinenti, gli aspetti nutrizionali, climatici, ambientali e sociali dei prodotti alimentari.

La risposta del mondo agricolo italiano alla strategia *Farm to Fork* non è stata però molto positiva.

A tale riguardo, infatti, nel 2020, il presidente della Coldiretti Ettore Prandini ha dichiarato che: "l'estensione dell'obbligo di etichette con l'indicazione dell'origine degli alimenti è una vittoria per 1,1 milioni di cittadini europei che hanno firmato l'iniziativa dei cittadini europei promossa dalla Coldiretti ed altre

---

<sup>187</sup> DANI S., *Food Supply Chain Management and Logistics: From Farm to Fork*, cit., 78 ss.

organizzazioni europee, da Solidarnosc a Fnsea, ma presenta preoccupanti zone d'ombra nei fuorvianti bollini *nutriscore* e nei pregiudizi sui consumi di carne e sugli allevamenti”<sup>188</sup>.

Negativo è stato anche il giudizio del Presidente della Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, che ha dichiarato che: “Le proposte della Commissione penalizzano il potenziale produttivo dell’agricoltura e del sistema agro-alimentare europeo. È una prospettiva che non condividiamo, anche perché aumenterebbero le importazioni da Paesi terzi che applicano regole diverse e meno rigorose. Nel contesto dell’emergenza sanitaria in atto l’agricoltura e il sistema agro-alimentare sono stati considerati alla stregua di attività essenziali, anche dalla Commissione Europea. I prodotti destinati all’alimentazione hanno una valenza pubblica che, in futuro, non dovrà essere sottovalutata e sacrificata”<sup>189</sup>.

Anche in ragione di tale affermazione, quindi, è importante prendere in considerazione le cosiddette pratiche agricole rigenerative, le quali sono molto utili nell’economia circolare per migliorare la qualità dei terreni e conseguentemente le rese collegate.

Queste pratiche hanno il potenziale per aumentare la sostenibilità del settore primario e, di conseguenza, la possibilità per far intraprendere all’agricoltura un percorso verso l’economia circolare.

In un’economia circolare, le pratiche agricole devono mirare ad ottimizzare i rendimenti migliorando anche la qualità del suolo, dell’acqua e dell’aria, in virtù che la salute dei sistemi agricoli, a lungo termine, costituisce una delle strategie migliori al fine di raggiungere delle prestazioni agronomiche di rilievo nel tempo.

Occorre, però, evidenziare, come non esiste una definizione univoca accettata internazionalmente di cosa sia l’agricoltura rigenerativa.

Invero, una prima definizione è stata fornita nel 2017 dalla *California State University*, quale l’ha definita espressamente come: «una pratica olistica di gestione della terra che sfrutta il potere della fotosintesi nelle piante per chiudere il ciclo del carbonio e costruire la salute del suolo, la resilienza delle colture e la densità dei nutrienti»<sup>190</sup>.

---

<sup>188</sup> <https://www.ilpuncocoldiretti.it/tag/etichetta-dorigine/>

<sup>189</sup> <https://www.confagricoltura.org/piacenza/il-green-deal-europeo-e-un-bad-deal-globale/>

<sup>190</sup> DANI S., *Food Supply Chain Management and Logistics: From Farm to Fork*, cit., 78 ss.

Essa migliora la salute e la materia organica del terreno, mediante l'attuazione di pratiche specifiche.

I principi sui quali si basa l'agricoltura rigenerativa sono essenzialmente tre:

- la diversificazione colturale che consiste in un principio il cui fondamento è da rintracciare nelle conoscenze pregresse che si sono succedute nel corso dei secoli.

Occorre specificare come il fatto che si proceda alla rotazione delle piante coltivate consente di allargare il numero delle famiglie botaniche a contatto con il suolo, in modo tale che questo possa essere protetto da eventuali agenti atmosferici e possa essere misurata la struttura, attraverso l'azione delle radici delle piante.

Si tratta di una pratica che consente di proporre una maggiore tutela e stimolazione dell'attività biologica dei terreni, eliminando tutti quei periodi in cui si ha una interruzione colturale a causa dell'emergere di eventuali danni che derivino dall'erosione delle superfici e della perdita della biodiversità.

Il principio della diversificazione è importante anche per quanto riguarda la fertilità poiché è indispensabile per asseverare buone rese produttive, limitare l'uso di fitofarmaci e favorire l'impiego di principi attivi ecocompatibili<sup>191</sup>;

- La riduzione delle lavorazioni in quanto attraverso ciò si riesce a proteggere l'*habitat* e la ricchezza biologica degli organismi che si trovano nel suolo.

In questo contesto, si ritiene, come sancito dalle Linee guida per il trattamento dei suoli nei ripristini ambientali legati alle infrastrutture, che sia importante ridurre l'impatto meccanico sui suoli, evitando l'inversione degli strati che consiste nel principio opposto rispetto a quello che riguarda, invece, l'aratura a fondo che viene praticato con l'agricoltura intensiva.

Calare l'intensità e la profondità delle lavorazioni, limitando anche i transiti sui terreni, potrebbe aiutare i suoli a recuperare fertilità.

---

<sup>191</sup> DANI S., *Food Supply Chain Management and Logistics: From Farm to Fork*, cit., 89 ss.

Inoltre, evitare l'eccessiva ossigenazione dei terreni aiuterebbe a mantenere la sostanza organica;

- La copertura del suolo che permette di comprendere come i residui delle coltivazioni aiutino a trattenere l'acqua e migliorino la struttura complessiva, fissando gli elementi nutritivi e la sostanza organica.

Seguendo questo principio, un'attività che può rivelarsi proficua è l'allevamento estensivo del bestiame (al pascolo), così da contribuire alla vitalità biologica dei terreni.

Inoltre, possono essere impiegati specifici preparati biologici per sostenerne la nutrizione, o tecniche tipiche della lotta integrata per proteggere le piante dai parassiti<sup>192</sup>.

L'applicazione di questi tre principi mira a ricostituire gli equilibri biologici necessari al benessere degli ecosistemi agricoli, a loro volta essenziali per la fertilità, anche perché si tratta di azioni che sono volte ad aumentare le riserve di carbonio organico nel suolo, al punto che, proprio per tali ragioni, è indispensabile che vengano lasciati sul terreno i residui delle coltivazioni.

Si tratta, pertanto, di miglioramenti che hanno un loro fondamento e una loro concretezza nel momento in cui si riesce a coprire almeno un terzo del terreno, in virtù del fatto che si ottiene una velocizzazione dei benefici con l'inserimento di una quantità maggiore di residui.

Non bisogna, infatti, dimenticare, come attraverso le coperture si ha sia una maggiore nutrizione, sia un miglioramento dell'attività biologica dei terreni, affinché siano difesi dalle infestanti.

Non bisogna dimenticare come

l'agricoltura rigenerativa presenta una serie di vantaggi che possono essere sintetizzati in:

- ricostruzione organica e mineralizzazione del suolo, con recupero della fertilità.

Occorre sottolineare come la trasformazione del suolo da bacino di stoccaggio del carbonio a fonte di emissioni non è dovuta solamente al verificarsi del cambiamento climatico, in quanto la quantità di

---

<sup>192</sup> DANI S., *Food Supply Chain Management and Logistics: From Farm to Fork*, cit., 90.

carbonio che può essere trattenuta dal terreno dipende molto dalle modalità utilizzate per i terreni.

Occorre specificare come una strategia utile da utilizzare al fine di mantenere il carbonio e i nutrienti all'interno del terreno consiste nel ridimensionare la lavorazione dei terreni e nell'avvalersi del principio della coltivazione secondo la metodologia della rotazione del raccolto, mediante le "colture da rinnovo", lasciando sulla superficie del terreno i residui della coltivazione sia prima che durante la fase della semina, in quanto ciò contribuisce a proteggere il suolo dall'erosione.

Quanto appena evidenziato rispetta i principi che sono enunciati nell'economia circolare in virtù del fatto che attraverso il recupero della fertilità e la ricostruzione organica del suolo è possibile permettere un uso più efficiente dei terreni, l'assorbimento di anidride carbonica. La crescente concentrazione di anidride carbonica nell'atmosfera consente di svolgere una accelerazione dell'attività dei microbi nel suolo e, di conseguenza, la decomposizione della materia organica, con un rilascio potenzialmente ancora maggiore di anidride carbonica.

L'Agenzia Europea dell'Ambiente ha previsto che il rilascio di gas serra proveniente dal suolo può avere maggiori ripercussioni nelle zone dell'Estremo nord Europa e in Russia, in quanto a causa dello scioglimento del *permafrost* potrebbero essere rilasciate grandi quantità di metano, un gas serra molto più potente dell'anidride carbonica.

Invero, non vi sono ancora molti studi che consentano di affermare quale sia l'effetto complessivo di questi fenomeni, poiché regioni diverse assorbono ed emettono livelli differenti di gas serra. Tuttavia, ovunque è presente il rischio che il surriscaldamento contribuisca a una maggiore emissione di gas serra dal suolo, innescando una spirale che potrebbe determinare un ulteriore aumento della temperatura.

- il blocco dell'erosione dei terreni, utile anche per la sicurezza idrogeologica dei territori, anche perché bisogna sottolineare come il suolo, oggi, costituisce un aspetto importante e, molto spesso trascurato, del sistema climatico. A seconda delle regioni, il cambiamento climatico può causare un maggiore accumulo di carbonio nelle piante e nel suolo a causa della crescita della vegetazione, oppure un maggiore rilascio di carbonio nell'atmosfera. Ripristinare i principali ecosistemi terrestri e tornare a un uso sostenibile del suolo nelle aree urbane e rurali può contribuire a mitigare il cambiamento climatico e a favorire l'adattamento ad esso,
- la protezione della purezza delle acque sotterranee, grazie all'estrema riduzione o all'assenza di deflusso di pesticidi e fertilizzanti.

Ciò, invero, assume una notevole importanza in ragione del fatto che nel pianeta terra, la vita si è sviluppata nell'acqua e, pertanto, grazie a tale elemento fondamentale la stessa si è evoluta.

L'acqua, infatti, come anche evidenziato da diversi autori, ricopre ben il 70% della superficie della terra tanto che l'intero pianeta, visto dallo spazio, appare come il "pianeta azzurro" per la vastità di oceani e mari.

Bisogna, quindi, evidenziare come l'acqua costituisce, al tempo stesso, sia una risorsa fondamentale per il pianeta, che una risorsa scarsa.

Si tratta di una risorsa indispensabile per sopravvivere e per mantenere un organismo in uno stato di buona salute.

Ciò, al giorno d'oggi, però, è molto più complicato perché a causa dell'incremento della popolazione, dell'impatto del cambiamento del clima e del mutamento dello stile di vita dei consumatori si procede all'esercizio di una maggiore pressione sulle risorse idriche vitali e con un maggiore stress idrico in diversi Paesi.

Alla luce di quanto fino adesso detto, è comprensibile la motivazione per la quale si ritiene che l'acqua oggi costituisca una risorsa preziosa che debba essere tutelata e protetta in ogni modo.

Varie tipologie di pratiche agricole, quali l'agroecologia, il pascolo dinamico a rotazione, l'agroforestazione e la permacultura rientrano tutte nelle pratiche rigenerative, le quali supportano lo sviluppo di suoli sani, che possono portare a cibi con un gusto e un contenuto di micronutrienti migliori.

A tale riguardo, quindi, è possibile chiarire come:

- l'agroecologia consiste in un approccio integrato il quale utilizza, in maniera simultanea, sia concetti che principi ecologici e sociali volti a progettare e gestire i sistemi alimentari e agricoli.

Occorre specificare che l'agroecologia, come definito dalla *Food and Agriculture Organization of the United Nations*, nel 2018, si caratterizza in quanto si presenta in maniera differente rispetto agli altri approcci verso lo sviluppo sostenibile.

Occorre evidenziare come le innovazioni agroecologiche si fondano essenzialmente sulla co-creazione di conoscenze, combinando la scienza con le conoscenze tradizionali, pratiche e locali dei produttori.

Attraverso un perfezionamento dell'autonomia e della capacità ad adattarsi, l'agroecologia consente ai produttori e alle comunità di agire in veste di agenti chiave del mutamento.

Occorre specificare che l'agroecologia non si prefigge come scopo fondamentale quello di apportare delle modifiche alle pratiche dei sistemi agricoli insostenibili, ma cerca in qualche modo di procedere alla trasformazione dei sistemi alimentari e agricoli, fronteggiando quelle che possono essere le cause dei problemi in maniera integrata e fornendo delle soluzioni olistiche e a lungo termine.

Si tratta, dunque, di un approccio che è costituito da dieci elementi che sono tra di loro interdipendenti, ovvero: diversità; sinergie; efficienza; resilienza; riciclaggio; co-creazione e condivisione della conoscenza; valori umani e sociali; cultura e tradizioni alimentari; governance responsabile; economia circolare e solidale.

Alla luce di quanto fino adesso esposto, si comprende come l'agroecologia rappresenta un efficace strumento a disposizione per la transizione all'economia circolare nel settore alimentare,

- il pascolo dinamico a rotazione che comporta movimenti frequenti del bestiame attraverso una varietà di campi e pascoli diversi per ridurre lo spreco di erba e fornire riposo all'erba.

Nella maggior parte dei casi si tratta dell'utilizzo di terreni di piccole dimensioni in modo tale che vengano appagate le esigenze della mandria per un breve lasso di tempo.

Si tratta di una gestione del pascolo che consente la valorizzazione dell'erba nel miglior stadio di sviluppo, permettendo una crescita più veloce e abbondante.

L'ingestione degli animali è massimizzata con il pascolo dinamico rotazionale.

È opportuno ricordare come il tempo di rotazione varia in base alle stagioni e alla velocità con la quale l'erba si riproduce.

Attraverso questo sistema si ha un miglioramento della qualità del prato il quale si infittisce e consente la rigenerazione continua dei suoi nutrienti,

- l'agroforestazione consiste in un approccio di gestione del territorio che prevede la piantumazione di alberi nelle fattorie per aiutare gli agricoltori a produrre un suolo più sano e ad ottenere maggiori rese e ambienti più favorevoli per la fauna selvatica.

Le radici degli alberi penetrano in profondità nel terreno, rilasciando il carbonio tanto necessario nel terreno, poi i cicli nutrienti legano insieme il terreno, impedendo che venga eroso dal vento o dalla pioggia. Oltre a un enorme impatto positivo sul suolo, sull'ambiente e sulla fauna selvatica, l'agroforestazione aumenta la produttività, poiché i sistemi di pluricoltura sono più produttivi delle monoculture.

Si tratta di una tecnica che viene considerata ecosostenibile e che rispecchia quanto sostenuto dall'economia circolare<sup>193</sup>.

È possibile specificare come sussistono due tipi di agroforestazione, ovvero:

---

<sup>193</sup> MARTINO S., *Economia circolare: come cambia il settore agro-alimentare*, Torino, 2023, 56 ss.

- ❖ Agroforestazione silvo-pastorale che consiste nel pascolo degli animali sotto gli alberi.

Secondo questa specie si ha un arricchimento del terreno grazie agli animali, i quali, a loro volta, trovano riparo e foraggio.

- ❖ Agroforestazione silvo-arabile che consiste nella coltivazione delle colture sotto gli alberi.

Nella maggior parte dei casi queste coltivazioni sono effettuate in file molto ampie in modo tale che ci si possa avvalere dei trattori per la loro coltivazione senza il danneggiamento degli alberi.

- Permacultura che consiste in un approccio che permette, mediante l'utilizzo delle sinergie, l'integrazione della terra, delle risorse, delle persone e dell'ambiente, riuscendo in tal modo a imitare i sistemi a ciclo senza rifiuti come avviene nei sistemi naturali.

Attraverso la permacultura vengono studiate e applicate soluzioni olistiche che possono essere utilizzate in settori sia urbani e rurali.

Si tratta, dunque, di un sistema multidisciplinare all'interno del quale possono essere comprese l'agricoltura, la raccolta dell'acqua, l'idrologia, l'energia, l'edilizia naturale, la silvicoltura, la gestione dei rifiuti, i sistemi animali, l'acquacoltura, la tecnologia appropriata, l'economia e lo sviluppo della comunità<sup>194</sup>.

La permacultura riguarda la progettazione e il mantenimento consapevoli di ecosistemi produttivi dal punto di vista agricolo che hanno la diversità, la stabilità e la resilienza degli ecosistemi naturali.

Può, quindi, essere considerata come un modo di integrare in maniera armoniosa il paesaggio e l'ambiente, in modo tale che in questi ultimi possono essere ricompresi il cibo, l'energia, il riparo e altri bisogni materiali e immateriali in maniera sostenibile.

Questo approccio, invero, affonda le proprie basi nel fatto che si cerca di lavorare con e non contro la natura, procedendo prima ad una lunga e

---

<sup>194</sup> WHITEFIELD P., *Permacultura per tutti. Oltre l'agricoltura biologica, per curare la Terra e guarire il pianeta*, Torino, 2012, 90 ss.

meticolosa osservazione dei sistemi sotto ogni punto di vista e non procedendo, invece, semplicemente ad un rendimento.

Alla luce del fatto che il fondamento della permacultura consiste nel *design* benefico, la stessa può essere considerata alla stregua di tutte le altre abilità, oltre che come formazione etica e di sostenibilità, rappresentando, quindi, una tecnica a disposizione dell'economia circolare<sup>195</sup>.

In sintesi, è possibile affermare come tutte queste pratiche possono essere utilizzate come strategie per costruire un'agricoltura più sostenibile e circolare, contribuendo così a intraprendere un vero percorso verso la sostenibilità ambientale, sociale ed economica<sup>196</sup>.

### **2.3. L'innovazione tecnologica e il perseguimento degli obiettivi di sostenibilità nel quadro eurounitario.**

L'innovazione tecnologica, nel quadro eurounitario, ha un ruolo centrale per il perseguimento degli obiettivi di sostenibilità. Ciò, invero, porta a ritenere che il modo di intendere il rapporto sussistente tra lo sviluppo, la società in generale, le risorse alimentari e l'innovazione non possa essere considerato come frutto di una libera scelta, ma costituisce, al contrario, un'imposizione dovuta agli attuali squilibri del *World food system*, dell'avanzamento dei cambiamenti climatici, dell'aumento della popolazione globale e degli *shock* sistemici, quali la pandemia da Covid-19 e lo scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina<sup>197</sup>.

Si tratta, pertanto, di eventi che hanno impattato pesantemente sul mercato alimentare mondiale sia con riferimento alla disponibilità dei beni indispensabili per la salute alimentare sia per la *food security* come cereali e pesticidi.

---

<sup>195</sup> WHITEFIELD P., *Permacultura per tutti. Oltre l'agricoltura biologica, per curare la Terra e guarire il pianeta*, cit., 98.

<sup>196</sup> DANI S., *Food Supply Chain Management and Logistics: From Farm to Fork*, cit., 78 ss.

<sup>197</sup> In argomento, si v. SCAFFARDI L., *Novel Food, una sfida ancora aperta tra sicurezza alimentare, innovazione e sviluppo sostenibile*, in SCAFFARDI L., ZENOVICH Z., *Cibo e diritto. Una prospettiva comparata*, Roma, 2020, 736, il quale delinea come il quadro mondiale imponga una mutata visione al riguardo, anche in prospettiva costituzionale.

Nel corso degli ultimi anni, un acceso dibattito, infatti, ha riguardato differenti temi ruotanti intorno al settore alimentari, tra i quali quelli che hanno assunto maggiore rilevanza sono sicuramente l'utilizzo delle sementi geneticamente modificate<sup>198</sup>, e soprattutto quello dei cosiddetti *novel food* che costituisce una categoria che ha coinvolto e interessato l'Unione Europea la quale ha tentato attraverso differenti interventi normativi di affrontare la questione velocemente al fine di far fronte al repentino incremento<sup>199</sup>.

La categoria racchiude un elenco invero piuttosto eterogeneo di alimenti quali derivati da insetti edibili, alghe, microalghe, integratori alimentari vegetali e minerali ricchi di nutrienti, estratti da colture cellulari che hanno, in sostanza, la caratteristica comune di esser stati recentemente scoperti ovvero acquisiti al consumo umano nel contesto europeo<sup>200</sup>.

Tra i nuovi alimenti<sup>201</sup>, invero, vi sono anche numerosi cibi ad alto valore di innovazione tecnologica che, oltre a poter rappresentare potenzialmente componenti importanti delle diete del futuro, sono talvolta caratterizzati da una maggior sostenibilità, visto il ridotto impatto ambientale e climatico delle relative produzioni e la ricchezza di nutrienti.

---

<sup>198</sup> In argomento, si v. MILAZZO P., *Alcune questioni di interesse costituzionale in materia di organismi geneticamente modificati in agricoltura* (a proposito del d.lg. n. 479 del 2004 sulla coesistenza fra le forme di agricoltura), 1, 2005, 225 e ss.; ADORNATO F., *Intervento pubblico, distretti Ogm free e accordi negoziali*, in *Agricoltura Istituzioni Mercati*, 2009, 19 ss. e ALBISSINI F., *Diritto agroalimentare innanzi alle sfide dell'innovazione*, in *BioLaw Journal*, 2, 2020, 25-27. Malgrado la presenza di una normativa armonizzata a livello unionale, l'uso sementi transgeniche in agricoltura rimane un tema divisivo sul quale si confrontano diverse e contrapposte visioni tra gli Stati membri, come evidenziato fra l'altro dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, III sezione, del 13 settembre 2017, causa C-111/16, Giorgio Fidenato e a. relativa all'applicazione del principio di precauzione in materia di OGM.

<sup>199</sup> SCAFFARIDI L., FORMICI G., *Novel Foods and Edible Insects in the European Union*, Parma, 2022, 36 ss.

<sup>200</sup> Per un'elencazione dei nuovi alimenti riconosciuti, si veda il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione del 20 dicembre 2017 che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti e i successivi aggiornamenti normativi periodici dell'elenco.

<sup>201</sup> È opportuno evidenziare come la maggior parte di questi prodotti possono essere considerati "nuovi" solo con riferimento al contesto geografico europeo. Prodotti come gli insetti edibili ed i loro derivati o determinate qualità di alghe sono infatti consumati da tempo immemore in altri contesti territoriali, facendo altresì parte di svariate tradizioni e culture gastronomiche locali.

Si tratta, fra gli altri, di alimenti come carni coltivate, derivati da farine a base di insetti edibili e vegetali provenienti da fattorie idroponiche e verticali che permettono di ottenere prodotti edibili senza necessità di terra né di luce solare<sup>202</sup>.

In verità, le suddette tecniche costituiscono delle nuove frontiere di sviluppo, anche dal punto di vista dell'economia, del settore agroalimentare<sup>203</sup>.

Accanto agli indubbi vantaggi, la regolazione dei *novel food* ha scontato una tensione costante: da un lato, vi è l'esigenza di seguire il rapido sviluppo e la diffusione dei prodotti assecondando le spinte dei mercati.

Dall'altro lato, si riscontra la necessità di garantire la salvaguardia di alti standard di verifica della salubrità degli alimenti<sup>204</sup>, nel rispetto del principio di precauzione.

In una prima fase, il diritto eurounitario "insegue" i nuovi sviluppi con il Reg. 258/97, recante una disciplina ad hoc<sup>205</sup>.

Il regolamento, pur nell'apprezzabile tentativo di armonizzazione, ha scontato alcune criticità messe in luce dalla dottrina specie sul piano definitorio, vista la difficoltà di ricondurre determinati prodotti, quali i derivati da insetti edibili che sono espressamente menzionati al catalogo di cui all'art. 1. Ciò in virtù dell'estrema ampiezza e del carattere insufficientemente dettagliato delle categorie ivi indicate<sup>206</sup>.

---

<sup>202</sup> In questi casi la tecnica utilizzata è l'areoponica e la luce solare è di norma sostituita da LED la cui regolazione consente di variare anche lo stesso sapore dei prodotti.

<sup>203</sup> SCAFFARIDI L., FORMICI G., *Novel Foods and Edible Insects in the European Union*, cit., 89 ss.

<sup>204</sup> Un'esigenza particolarmente delicata rispetto ai prodotti provenienti da paesi terzi all'Unione. Cfr. FORMICI G., *Novel food tra esigenze di mercato, sicurezza alimentare e sviluppo sostenibile: la complessa disciplina degli alimenti tradizionali provenienti da Paesi terzi*, in *BioLaw Journal*, 2, 2020, 68 ss.

<sup>205</sup> SCAFFARIDI L., FORMICI G., *Novel Foods and Edible Insects in the European Union*, cit., 91.

<sup>206</sup> RIZZOLI S., *Novel Food*, in COSTATO L., ALBASINNI F. (a cura di), *European and global food law*, Padova, 2019, 4866 ss., SCAFFARIDI L., *The (false) trade-off between innovation and food safety: the impact of European novel food legislation on the marketing of traditional food from third countries*, in CARMIGNANI S., LUCIFERO N., *Le regole del mercato agroalimentare tra sicurezza e concorrenza*, NAPOLI, 2020, 276 ss.

## 2.4. La disciplina dei *novel food*

Per la prima volta i *novel food* hanno trovato la propria disciplina nel Regolamento n. 258 del 1997 il quale si era prefissato un duplice scopo, ovvero quello di prestare una maggiore garanzia al regolamento e al funzionamento del mercato interno in modo tale che si potessero superare gli ostacoli alla libera circolazione dei prodotti alimentari e quello di prestare una maggiore tutela alla salute umana.

Segnatamente, il summenzionato regolamento ha fornito la definizione della nozione sia dei prodotti nuovi che degli ingredienti alimentari e ha, altresì, specificato, come questi debbano essere immessi sul mercato dopo che è stata fornita l'autorizzazione all'immissione.

Il regolamento ha previsto una procedura di autorizzazione ordinaria e una procedura semplificata, la quale viene messa in atto in seguito al recepimento della notifica da parte della Commissione nelle ipotesi in cui si procede a mettere sul mercato nuovi prodotti o ingredienti alimentari che sono “sostanzialmente equivalenti” a quelli già in commercio<sup>207</sup>.

L'emanazione del suddetto regolamento, pertanto, ha evidenziato come vi sono tre criticità. Innanzitutto, la prima criticità si sostanzia nel fatto che occorre comprendere quale sia l'ambito di applicazione della disciplina, alla luce dei problemi emersi con la definizione di “nuovi prodotti” e “ingredienti alimentari”, inserita all'interno del regolamento<sup>208</sup>. La seconda criticità, invece, si riferisce alla procedura di autorizzazione la quale si caratterizza per essere molto costosa e complessa anche per gli alimenti che avevano una storia sicura di consumo all'interno dei Paesi terzi. La terza è da rintracciare nel fatto che in tale procedura sotto sottoposti dei prodotti che, nonostante vengano classificati, come nuovi dal summenzionato regolamento, invero, sono già stati largamente consumati fuori dell'Unione Europea<sup>209</sup>.

---

<sup>207</sup> SCAFFARIDI L., FORMICI G., *Novel Foods and Edible Insects in the European Union*, cit., 89 ss.

<sup>208</sup> [www.dirittounioneuropea.eu](http://www.dirittounioneuropea.eu)

<sup>209</sup> SCAFFARIDI L., *The (false) trade-off between innovation and food safety: the impact of European novel food legislation on the marketing of traditional food from third countries*, cit., 276 ss.

Il suddetto regolamento, invero, descrive anche quando i prodotti e gli ingredienti alimentari possano essere qualificati come nuovi e fatti rientrare nel suo ambito di applicazione, evidenziando come gli stessi devono soddisfare due condizioni cumulative indicate nell'articolo 1, paragrafo 2 dello stesso<sup>210</sup>.

Il suddetto regolamento è stato abrogato il 1° gennaio 2018 con l'introduzione del nuovo regolamento dell'Unione Europea n. 2283 del 2015 il quale ha ulteriormente definito i cosiddetti *novel food* come quei prodotti e sostanze alimentari privi di storia di consumo "significativo" al 15 maggio 1997 in Unione Europea e che, quindi, devono sottostare ad un'autorizzazione, per valutarne la loro sicurezza, prima della loro immissione in commercio<sup>211</sup>.

Il nuovo regolamento, però, presenta alcuni aspetti innovativi come quello riguardante la centralizzazione della richiesta di autorizzazione che non deve essere presentata, come secondo quanto statuito dal precedente regolamento, a ogni Stato membro, ma dalla Commissione europea, mediante un sistema online<sup>212</sup>.

La suddetta autorizzazione, però, tenuto conto di quanto specificato dalle Linee Guida pubblicate dalla *European Food Safety Authority* (EFSA), doveva tenere conto dei dati scientifici a supporto della sicurezza della sostanza, oggetto della domanda di autorizzazione, la quale è anche chiamata ad accertare la sicurezza.

In ogni caso, è compito della Commissione rilasciare l'autorizzazione mediante l'inserimento del "*novel food autorizzato*", cioè vale a dire un elenco

---

<sup>210</sup> Per comodità espositiva si riporta il testo dell'art. 1 del Regolamento n. 258 del 1997 il quale così dispone: «Il presente regolamento ha per oggetto l'immissione sul mercato comunitario di nuovi prodotti e di nuovi ingredienti alimentari. - 2. Il presente regolamento si applica all'immissione sul mercato della Comunità di prodotti e ingredienti alimentari non ancora utilizzati in misura significativa per il consumo umano nella Comunità e che rientrano in una delle seguenti categorie: c) prodotti e ingredienti alimentari con una struttura molecolare primaria nuova o volutamente modificata; d) prodotti e ingredienti alimentari costituiti o isolati a partire da microorganismi, funghi o alghe; e) prodotti e ingredienti alimentari costituiti da vegetali o isolati a partire da vegetali e ingredienti alimentari isolati a partire da animali, esclusi i prodotti e gli ingredienti alimentari ottenuti mediante pratiche tradizionali di moltiplicazione o di riproduzione che vantano un uso alimentare sicuro storicamente comprovato; f) prodotti e ingredienti alimentari sottoposti ad un processo di produzione non generalmente utilizzato, per i quali tale processo comporti nella composizione o nella struttura dei prodotti o degli ingredienti alimentari cambiamenti significativi del valore nutritivo, del loro metabolismo o del tenore di sostanze indesiderabili».

<sup>211</sup> [www.eur-lex.europa.eu](http://www.eur-lex.europa.eu)

<sup>212</sup> SCAFFARIDI L., FORMICI G., *Novel Foods and Edible Insects in the European Union*, cit., 89 ss.

fornito dall'Unione Europea, comprensivo anche di eventuali tipologie alimentari in cui può essere contenuto, le dosi e altre caratteristiche.

Come previsto anche dal precedente regolamento, le disposizioni riguardano anche gli alimenti che non vengono consumati all'interno dell'Unione Europea, ma che sono in commercio fuori della stessa.

Inoltre, viene previsto che nelle ipotesi in cui un alimento che discende dalla produzione primaria sia in grado di fare registrare una storia sicura e comprovata di consumo all'interno di un Paese extra dell'Unione Europea, viene stabilita una procedura agevolata che consente di immettere sul mercato dell'Unione Europea gli "alimenti tradizionali da Paesi terzi".

È prevista la redazione di una richiesta svolta secondo le linee guida dettate dall'EFSA che deve essere sottoposta alla Commissione e deve contenere anche i dati relativi alla sicurezza d'uso nel Paese di provenienza<sup>213</sup>.

In base alle disposizioni contenute nel regolamento, non rientrano nel suo campo di applicazione gli aromi, gli additivi e i solventi di estrazione già disciplinati da norme specifiche<sup>214</sup>.

Altra novità che è stata inserita all'interno del suddetto regolamento è contenuta nell'articolo 4 il quale disciplina la procedura di determinazione dello status di nuovo alimento e le modalità di esecuzione dello stesso contenute nel Regolamento n. 456 del 2018<sup>215</sup>.

Questa procedura consente agli operatori del settore alimentare di verificare se l'alimento che si ha intenzione di immettere sul mercato presenta o meno tutte le caratteristiche di un "novel food"<sup>216</sup>.

---

<sup>213</sup> SCAFFARDI L., *The (false) trade-off between innovation and food safety: the impact of European novel food legislation on the marketing of traditional food from third countries*, cit., 276 ss.

<sup>214</sup> SCAFFARDI L., FORMICI G., *Novel Foods and Edible Insects in the European Union*, cit., 89 ss.

<sup>215</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2018/456 della Commissione, del 19 marzo 2018, sulle fasi procedurali del processo di consultazione per la determinazione dello status di nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti

<sup>216</sup> [www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it)

## **2.5. Il contenuto normativo del primato della sovranità alimentare ed equilibrio delle risorse naturali: un nuovo patto tra l'uomo e la natura**

All'interno del contesto dell'Unione Europea vi è una divisione sul modo di intendere i sistemi alimentari, e, generalmente il rapporto sussistente tra lo sviluppo economico degli esseri umani e l'equilibrio delle risorse naturali e degli ecosistemi, alla luce della centralità che assume il cibo sia per gli individui che per l'intera comunità.

Occorre, quindi, specificare che tra i problemi che possono sorgere, a fronte dei paradossi attuali relativi alla gestione delle risorse alimentari, è possibile evidenziare quello attinente alla procedura di comparazione tra il cibo e la merce, non tenendo conto del valore peculiare che mira a soddisfare i bisogni dell'individuo.

Questa concezione, in verità, è prevalente nel sistema attuale economico, in cui è sempre più evidente il passaggio dei soggetti da semplici individui a meri consumatori<sup>217</sup>.

Occorre evidenziare come il fatto che il cibo possa essere soggiaciuto, all'interno di un mondo globalizzato, a leggi del mercato, comporta una serie di effetti che, a volte, possono essere abbastanza distorsivi. Si può, dunque, evidenziare che controllare alcuni elementi del mercato equivale a esercitare una forma di controllo economico, sociale e talora politico sugli Stati ed i popoli. Invero, però, il

controllo della produzione di alimenti, effettuato dalla maggioranza, nell'ambito del sistema mondiale, si trova, oggi, “nelle mani di pochi soggetti estranei ai circuiti democratici”<sup>218</sup>.

In questo caso, sussistono prevalentemente, multinazionali del settore agro-alimentare, ma anche soggetti istituzionali che hanno un forte impatto sulle politiche agricole, a livello internazionale e sulla produzione di alimenti quali il WTO, la Banca Mondiale ed il Fondo Monetario internazionale, che promuovono una visione egemonica di tipo neoliberale del mercato alimentare.

---

<sup>217</sup> CIERVO A., *Il diritto al cibo. Presupposti normativi e precedenti costituzionali di un nuovo diritto fondamentale*, in *Parolechive*, 2, 2017, 55.

<sup>218</sup> RINELLA A., OKORONKO H., *Sovranità alimentare e diritto al cibo*, cit. 90.

La progressiva acquisizione del controllo di porzioni del mercato globale di alcuni alimenti alla base delle abitudini alimentari di miliardi di abitanti del Pianeta è stata attuata anche grazie alla liberalizzazione del sistema dei brevetti sui beni alimentari<sup>219</sup>.

Occorre specificare come, nella maggior parte dei casi, sono state le imprese del settore alimentare a trarre beneficio della brevettabilità delle sementi, aumentando la propria incidenza sui mercati agro-alimentari. Si tratta, quindi, di un fenomeno che ha molte influenze sui sistemi agricoli e produttivi di un gran numero di Paesi del sud del mondo i quali si sono, in molti casi, privati della possibilità di beneficiare di colture da sempre presenti nei propri Paesi<sup>220</sup>. La maggior parte di questi Paesi, in verità, hanno assistito all'assottigliamento dei margini delle proprie politiche agricole e ad una forte pressione sulle economie agroalimentari locali.

Anche dal punto di vista ambientale, l'incontrollata coltivazione intensiva di ingenti porzioni dei territori oggetto del c.d. *land grabbing*<sup>221</sup> ha ulteriormente prodotto squilibri nello sfruttamento del suolo e delle acque oltre che abusi nella dispersione di fitofarmaci e pesticidi nell'ambiente, causando danni ingenti<sup>222</sup>.

Si tratta, in tal caso, di aspetti che hanno una grossa influenza su alcuni generi alimentari che sono sensibili a squilibri legati a *shock* di mercato ed eventi sociopolitici. Ciò, ad esempio, si è verificato per la crisi del grano innescata dalla repentina indisponibilità sui mercati dei cereali rimasti bloccati sia nei porti ucraini che nel porto russo.

Le predette criticità contribuiscono a tutti gli effetti ad accentuare gli squilibri nella gestione delle risorse alimentari mondiali e a determinare condizioni

---

<sup>219</sup> CLAPP J., FUCH D. A. *Corporate power in global agrifood governance*, Cambridge 2009, 15 ss.

<sup>220</sup> In argomento, si v. CIERVO A., *Il diritto al cibo. Presupposti normativi e precedenti costituzionali di un nuovo diritto fondamentale*, cit., 9; SHIVA V., *Il mondo del cibo sotto brevetto. Controllare le sementi per governare i popoli*, Milano, 2015; MATTEI U., NADER L., *Il saccheggio. Regime di legalità e trasformazioni globali*, Milano-Torino, 2010, 90 ss. Si può richiamare il caso di un'azienda americana che ha depositato un brevetto su una pianta utilizzata da tempo immemore dagli agricoltori bengalesi impedendone l'utilizzo per via dei costi proibitivi che avrebbero dovuto pagare detti agricoltori per l'utilizzo dei semi.

<sup>221</sup> LIGUSTRO A., *Diritto al cibo e sovranità alimentare nella prospettiva dell'Organizzazione Mondiale del Commercio*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 1, 2019 fasc. speciale, 393-420; SPOTO G., *La difesa dei beni comuni contro il fenomeno del 'Land Grabbing e del 'Water Grabbing'*, in *Cultura e diritti*, 1, 2020, 81-92.

<sup>222</sup> CAVANNA V., *La sostenibilità alla prova: il "land grabbing" e problematiche connesse*, in *Rivista giuridica dell'ambiente*, 4, 2015, 640 ss.

di *food insecurity*, rendendo determinati sistemi alimentari insostenibili dal punto di vista socio-economico ed anche ambientale.

Per contro, secondo quanto osservato dalla FAO è proprio la *food security* l'obiettivo a cui dovrebbe tendere l'organizzazione del *Global Food System* ed i rapporti tra i vari stakeholders privati e istituzionali.

Alcune delle criticità del *Global Food System* sopra brevemente delineate hanno determinato l'insorgere di un dibattito circa l'opportunità di sottoporre al controllo democratico alcuni profili sensibili della governance dei sistemi alimentari e pensare modelli alternativi di gestione delle risorse alimentari, ispirati da ideologie contro-egemoniche più rispettose delle esigenze degli Stati nazionali, delle realtà locali e delle risorse naturali.

Si collocano in questo quadro le rivendicazioni portate avanti nei primi anni Novanta dal movimento internazionale di agricoltori riuniti «la Via Campesina», basate sulla richiesta di limitare gli abusi e le disfunzioni del sistema alimentare e ambientale e di ripristinare la sovranità alimentare<sup>223</sup>.

Il concetto di sovranità alimentare ha presto superato i legami con il contesto regionale d'origine assumendo una vocazione globale ed affermandosi quale modalità alternativa di orientare le politiche agroalimentari<sup>224</sup> ad ideali di sostenibilità e sicurezza alimentare, nel rispetto delle particolarità culturali locali<sup>225</sup>.

Secondo una definizione elaborata nel 1996 nel corso della Conferenza internazionale della Via Campesina, la sovranità alimentare è “il diritto di ogni nazione di mantenere e sviluppare la propria capacità di produzione di alimenti nel rispetto della diversità culturale e produttiva”<sup>226</sup>.

La solidarietà alimentare è inoltre vista come una preconditione per la vera sicurezza alimentare, intesa nell'accezione di *food security*.

---

<sup>223</sup> SHAWKI N., *New Rights Advocacy and the Human Rights of Peasants: La Via Campesina and the Evolution of New Human Rights Norms*, in *Journal of Human Rights Practice*, 6, 2014, 306–326.

<sup>224</sup> SUPPAN S., *Food Sovereignty in the Era of Trade Liberalization: Are Multilateral Means Feasible?*, Ginevra, 2001, 20 ss.

<sup>225</sup> GIUNTI I., VITALE A., *Politiche e pratiche di sovranità alimentare*, cit., 2 ss.

116 SUPPAN S., *Food Sovereignty in the Era of Trade Liberalization: Are Multilateral Means Feasible?*, cit., 178.

<sup>226</sup> KISH Z., *Food sovereignty*, in *Encyclopedia of Global Justice*, Dordrecht, 2021, 352-358.

Nel manifesto della Conferenza della Via Campesina si mette in luce anche lo stretto legame tra sovranità alimentare, diritti legati al cibo e protezione delle risorse naturali, declinato nei sette principi della sovranità alimentare<sup>227</sup>: “*Food: a Basic Human Right*”, “*Agrarian Reform*”, “*Protecting Natural Resources*”; “*Reorganizing Food Trade*”, “*Ending the Globalization of Hunger*”, “*Social Peace*” e “*Democratic Control*”.

## **2.6. L’impatto ambientale del cibo e i modelli di consumo: i prodotti biologici e i prodotti locali e la loro tutela in ambito europeo e sovranazionale**

Il consumo sostenibile può essere definito come «l’uso di beni e servizi che rispondono alle necessità di base e conducono a un miglioramento della qualità della vita, mentre allo stesso tempo minimizzano l’uso di risorse naturali, di materiali tossici, di emissioni di sostanze inquinanti e di rifiuti nell’intero ciclo di vita dei beni e servizi in modo tale da non mettere in pericolo le necessità delle generazioni future»<sup>228</sup>.

Questo principio vale anche nel settore alimentare al punto che è importante individuare quale sia l’impatto ambientale del ciclo di vita delle pratiche alimentari che sono messe in atto dagli individui.

Occorre, quindi, specificare come i consumi delle persone influiscono sull’ambiente in termini di consumo di risorse naturali ed inquinamento.

Infatti, risulta che le pressioni ambientali causate dall’utilizzo di alcuni beni e servizi possono essere attribuite, direttamente o indirettamente, ai modelli di consumo delle famiglie.

Per capire quanto incidono i prodotti e il grado di pressione ambientale dei consumi bisogna tenere in considerazione l’intero ciclo di vita dei prodotti e la tipologia di consumo attuata, ovvero: quanto è consumato, quali beni o servizi sono consumati, l’intensità della pressione ambientale per unità di consumo.

---

<sup>227</sup> RINELLA A., OKORONKO H., *Sovranità alimentare e diritto al cibo*, cit, 123.

<sup>228</sup> FINOCCHIARO G., *I modelli di consumo delle famiglie e dell’ambiente*, in <https://indicatoriambientali.isprambiente.it/sites/default/files/pdf/2011/annuario/V%20I%20modell%20di%20consumo%20delle%20famiglie.pdf>

A tale riguardo, inoltre, non bisogna dimenticare come il cibo rappresenti uno dei beni che influiscono maggiormente sull'ambiente sia per quanto riguarda l'impatto diretto, generato dall'uso dell'energia di apparecchi elettrici, dal cucinare, dall'uso della macchina per fare la spesa e dai rifiuti diretti generati, sia per quanto riguarda quello indiretto, che comprende l'intero ciclo di produzione e consumo.

Per quanto riguarda la pressione ambientale di un prodotto, bisogna ricordare che le fasi di produzione, trasporto, distribuzione e vendita incidono complessivamente sulla sostenibilità e dipendono dalla domanda che le famiglie fanno di quel bene, infatti, è evidenziato come l'aumento dei redditi e la globalizzazione hanno favorito la domanda di prodotti extra-europei che, complessivamente, è responsabile di circa il 60-70% delle pressioni ambientali totali.

Per quanto riguarda invece i modelli di consumo, è necessario tracciare un quadro dell'andamento dei consumi in Italia e in Europa considerando sia la composizione sia l'evoluzione delle spese di beni o servizi delle famiglie negli ultimi decenni.

In generale, nei Paesi europei si è registrato un aumento delle spese destinate ai consumi dal 1990, unito a un aumento del reddito e alla stabilità dei risparmi dal 1998 al 2008 nell'EU15, modificando di fatto i modelli di consumo<sup>229</sup>.

Risulta infatti che la spesa per i consumi sia aumentata per i beni di tipo ricreativo e culturale rispetto a quelli di prima necessità, come cibi e bevande.

Questo anche in Italia, nonostante quanto emerso dai dati ISTAT del 2022, si sia invece riscontrato una significativa riduzione della spesa mensile familiare<sup>230</sup>.

Inoltre, è possibile specificare come il consumo dei prodotti alimentare, negli ultimi decenni, si sta innalzando soprattutto nei Paesi in cui le famiglie hanno un reddito familiare più basso, come ad esempio, in Italia, in cui si è avvertita, recentemente, una riduzione dell'incidenza sulle spese di tali consumi.

Le famiglie, quindi, che hanno un reddito più basso spendono una percentuale più alta del loro bilancio per i prodotti alimentari in quanto sono beni di prima necessità<sup>231</sup>.

---

<sup>229</sup> [www.eurostat.europa.eu](http://www.eurostat.europa.eu)

<sup>230</sup> <https://www.istat.it/it/files/2022/09/Report-Ricerca-e-sviluppo-2020-2022.pdf>

<sup>231</sup> RINELLA A., OKORONKO H., *Sovranità alimentare e diritto al cibo*, cit, 123.

Ciò, nello specifico, è da collegare ad altri fattori di tipo socio-culturali che riguardano degli stili di vita nuovi e a fattori che influiscono su cosa si mangia, dove si mangia e come si mangia.

Tra questi fattori è possibile annoverare:

- ❖ l'utilizzo di cibi precotti o *ready made*;
- ❖ l'usanza di mangiare più spesso fuori casa;
- ❖ il consumo di cibi non in compagnia.

Quanto appena detto costituisce un modo di vivere che riguarda la media europea, anche se non mancano le differenze tra i singoli Stati membri, alcune delle quali attenuate da alcune specifiche culturali.

Invero, il mutamento di tali pratiche di consumo comporta anche delle ingenti conseguenze sul piano dei costi ambientali alla luce del fatto che ormai la tendenza è quella di consumare dei cibi che presentano una impronta ecologica più alta in quanto sono prodotti con metodi agricoli intensivi e inquinanti che non rispettano la biodiversità e l'ecosistema, sono elaborati industrialmente con conseguente maggiorazione dell'energia utilizzata nella preparazione, provengono da paesi più lontani e quindi necessitano di lunghi trasporti<sup>232</sup>.

La provenienza è uno degli elementi del sistema alimentare che incide maggiormente sull'impatto ambientale, in quanto genera più rifiuti organici e non organici.

In particolare, l'aumento dei rifiuti, prodotti dagli imballaggi di plastica, richiede un maggiore sforzo nel processo di gestione.

Il consumo di alimenti (e bevande) incide profondamente in modo indiretto sull'ambiente, in quanto le pressioni ambientali provengono maggiormente dalle fasi di produzione, lavorazione, trasporto di cibo e smaltimento dei suoi rifiuti.

L'origine del cibo, il metodo di produzione e distribuzione e la stagionalità degli alimenti, sono tutti elementi che incidono sulla sostenibilità ambientale.

Inoltre, la tendenza a privilegiare nella propria dieta cibi di origine animale, riscontrata nei paesi europei negli ultimi due decenni, impatta negativamente sull'ambiente, al punto che si evidenzia che «*The aspect of food consumption that has most impact on the environment is the share of animal products in the diet.*

---

<sup>232</sup> RINELLA A., OKORONKO H., *Sovranità alimentare e diritto al cibo*, cit, 123.

*While animal products supply 30% of food calories in Europe, 40% of agricultural land is under permanent pasture and 65% of grain consumption is for animal feed».*

Oltre ad un elevato consumo di terreno e di foraggio, la produzione e lavorazione di prodotti carnei richiede un utilizzo spropositato di risorse idriche ed energetiche, nonché implica notevoli emissioni di CO<sub>2</sub>.

Uno studio svedese Pimentel & Pimentel del 2008 ha confrontato alcuni pasti considerando i livelli di emissioni di CO<sub>2</sub> a parità del contenuto di calorie e proteine e ha scoperto che un pasto contenente carne e costituito da prodotti importati emette 1800g, mentre uno “vegetariano” e costituito da prodotti locali ne emette 190g<sup>233</sup>.

Inoltre, la questione sulla dieta vegetariana come dieta sostenibile porta in causa altri elementi di tipo valoriale ed etico, quale ad esempio il rispetto per il benessere animale, che sono parte integrante del concetto di sostenibilità intesa in senso più ampio, cioè vale a dire a livello economico, sociale e culturale.

Non si deve, quindi, dimenticare che ogni cosa va ponderata e considerata nella sua portata generale e nella sua specificità fattuale<sup>234</sup>.

Ad esempio, un altro elemento di cui si deve tener conto, per rispettare i principi di sovranità alimentare è quello del costo del cibo.

Il cambio dei modelli di consumo determinati dai fattori socio-culturali esposti in precedenza - quali l'importazione del cibo, l'individualizzazione dei pasti, il consumo di pasti pronti -, hanno portato anche a un aumento del costo del cibo.

Questo elemento può avere ripercussioni importanti riguardo alle questioni di equità nell'accessibilità delle risorse alimentari.

Bisogna però ricordare che il tema della sostenibilità nel campo del consumo alimentare è al quanto complessa e articolata, nonché dipendente dal contesto spaziale, temporale e sociale.

---

<sup>233</sup> PIMENTEL D, PIMENTEL M. H., *Food, Energy, and Society*, Boca Raton, FL, USA, 2008, 3, 1 ss.

<sup>234</sup> RINELLA A., OKORONKO H., *Sovranità alimentare e diritto al cibo*, cit, 123.

## **2.7. Il consumo sostenibile e gli stili di vita: uno sguardo alle politiche alimentari tra innovazione tecnologica e istituzioni internazionali**

Il consumo critico può essere applicato, a diversi gradi di partecipazione, dai consumatori, in ragione del fatto che vi sono sia i consumatori etici sporadici che quelli abituali e con un livello alto di partecipazione civica.

Con riferimento a questa seconda tipologia di soggetti, è possibile specificare come il consumo responsabile può essere considerato un vero e proprio stile di vita che può essere ampliato e riguardare diverse sfaccettature della vita quotidiana e delle attività che vengono messe in atto.

Questo meccanismo, invero, si applica anche a quello utilizzato per il consumo sostenibile, in ragione del fatto che questo è costituito dal complesso delle pratiche nutrizionali che gli individui potrebbero facilmente assimilare, nelle ipotesi in cui le stesse possono trovarsi all'interno della vita quotidiana<sup>235</sup>.

Alla luce di quanto appena evidenziato, quindi, è indispensabile che si chiarisca cosa si intenda con il termine “lifestyle” in modo tale da comprendere, più facilmente, la connessione sussistente tra i significati che gli individui applicano ai prodotti e alle modalità di consumo e al comportamento effettivo che essi riescono poi ad attuare nella vita di tutti i giorni.

Della questione si sono occupati diversi autori.

Ad esempio, Berzano e Genova hanno definito il *lifestyle* come «una forma sociale, cioè vale a dire un insieme di pratiche, dotate di senso unitario e significativo relazionale, che si presenta come modello distintivo e condiviso all'interno di una collettività, senza avere il suo elemento generativo né in un preesistente quadro cognitivo-valoriale, né in una predeterminata condizione socio-strutturale, benché possa esserne influenzato»<sup>236</sup>.

Non bisogna dimenticare come per un lunghissimo lasso di tempo gli stili di vita sono stati associati ai processi di distinzione sociale che sono legati al possesso di beni privati e a loro consumo. Per cui ciò che si acquista e come si

---

<sup>235</sup> ZOBOLI R., *Consumi e consumatori sostenibili. Valori, responsabilità e incertezze*, Milano, 2021, 99 ss.

<sup>236</sup> BERZANO L., GENOVA C., *Sociologia dei lifestyles*, Bologna, 2011, 36 ss.

utilizza ciò che è stato comprato diventa uno specchio della società e indicatore dell'identità sociale di un determinato gruppo di consumatori omogenei<sup>237</sup>.

A tale riguardo è, inoltre, possibile specificare come molti autori della sociologia hanno avuto la capacità di individuare un rapporto diretto tra la stratificazione sociale e gli stili di vita, al punto che i *lifestyles* derivano da una certa classe sociale e sono espressione del prestigio di un ceto sociale.

Questo processo di differenziazione e tipizzazione avviene perché gli stili di vita sono connotati di significati e valori personali e, quindi, consentono di affermare la propria personalità e di funzionare come strumenti di identità.

Gli stili di vita, secondo alcuni autori, dipendono sia da fattori individuali che da fattori collettivi, mentre secondo altri, tra i quali è possibile citare, Bourdieu, da cause esterne, cioè dal *campo*, e da cause interne, *l'habit*, essendo, quindi sia qualificati socialmente sia influenzati dai gusti e preferenze personali<sup>238</sup>.

Secondo un altro filone teorico, invece, l'attenzione viene spostata dalla determinazione collettiva a quella individuale, concentrandosi maggiormente sui tratti di personalità, obiettivi, atteggiamenti che l'individuo applica nelle proprie pratiche di azione.

Questa operazione di scelta del sistema di valori da attuare può essere più o meno consapevole o inconscia e, in ogni caso, dipende profondamente dal contesto socio-culturale di riferimento.

Secondo questa prospettiva, piuttosto che la classe sociale di appartenenza, bisogna tenere in considerazione i modelli culturali che sono al centro dell'agire quotidiano e delle sensibilità degli individui.

Sulla connessione tra la sfera culturale e gli stili di vita, Morace, ad esempio, pone l'attenzione sull'influenza che l'immaginario collettivo ha sugli stili di vita, tanto da collegare i trend culturali ai diversi *lifestyles*.

In questo senso, gli stili di vita sono una costruzione culturale e dipendono da scelte selettive e indipendenti, come dei progetti di vita che si scelgono autonomamente, mentre i *lifestyles* sono dei modi di vita e di pensiero prodotti da

---

<sup>237</sup> CASTRIGNANÒ M., "Cittadino consumatore o consumatore cittadino?" in NUVOLATI G., PISELLI F., *La città: bisogni, desideri, diritti. La città diffusa: stili di vita e popolazioni metropolitane*, Bologna, 2007, 89 ss.

<sup>238</sup> BOURDIEU P., *La distinction. Critique sociale du jugement*, Paris, 1979, 56 ss. (trad. it. *La distinzione. Critica sociale del gusto*, 2001, Bologna).

un processo dinamico in cui influiscono: le motivazioni personali, le condizioni di vita e la professione, opinioni, atteggiamenti e linguaggi, e forme di comportamento pratiche come i consumi<sup>239</sup>.

Per capire appieno i significati dei *lifestyles* bisogna anche considerare come loro si concretizzano nella vita di tutti i giorni, come diventino pratiche di *routine*, derivate dalle scelte quotidiane che le persone prendono sia sul “come” agire, sia sul “chi” essere.

Per questo Giddens, interpreta gli stili di vita come “un set di pratiche” che diventano espressione materiale di una particolare forma di identità sociale”<sup>240</sup>.

Proprio questa connessione con l’identità, che è oggi eterogenea e mutevole, permette a queste pratiche di routine di essere aperte al cambiamento.

Secondo il sociologo inglese, nella società post-tradizionale e pluralizzata, dove si vive costantemente in una situazione di “incertezza”, gli stili di vita si moltiplicano, anche grazie all’azione dei mass media, e gli individui sono costretti a scegliere diversi stili di vita secondo le attività che devono svolgere e delle necessità.

Gli stili di vita sono quindi legati all’identità individuale ma anche collettiva, in quanto emergono da aree di coesione composte da valori e significati condivisi che determinano certe condotte.

Gli stili di vita sono, quindi, «sistemi di identità condivise, gusti e interessi comuni, che si aggregano grazie alla comunicazione, ma sono anche ruoli negoziati ovvero messe in scena di personalità. Il mondo quotidiano si trasforma in stili di vita costituiti da identità condivise e ruoli negoziati»<sup>241</sup>.

Nell’odierna società dei consumi, gli stili di vita assolvono quattro funzioni:

- attribuire senso alla propria esistenza;
- individuare punti di riferimento per agire;
- reperire significati sociali;

---

<sup>239</sup> CHARTER, M., YOUNG, A., KIELKIEWICZ-YOUNG, A., BELUANE, I., *Integrated Product Policy (IPP) and Eco---Product Development (EPD), Sustainable Solutions, Developing Products and Services for the Future* (ed. by M.Charter & U.Tischner), 2001, 98–117.

<sup>240</sup> GIDDENS A., BARILE G., *La politica del cambiamento climatico*, Il Saggiatore, 2015, 45 ss.

<sup>241</sup> BERZANO L., GENOVA C., *Sociologia dei lyfestiles*, Carocci editore, Roma, 2011, 250 ss.

- percepirsi parte di un gruppo più ampio.

Per analizzare in modo efficace i *lifestyles* bisogna considerare:

- le pratiche che li compongono e da quali soggetti sono praticate, tenendo anche conto che la rappresentazione che ne hanno gli individui coinvolti può essere diversa quella del ricercatore o di altre persone esterne;
- i processi che hanno portato alla generazione, riproduzione e diffusione di tali stili di vita, tenendo conto del contesto socio-culturale e dei percorsi biografici dei soggetti coinvolti;
- quanto, in che modo e dove i *lifestyles* si sono diffusi all'interno di una popolazione di riferimento;
- il significato delle singole pratiche e il senso unitario degli stili di vita;<sup>242</sup>
- sia gli elementi di tipo cognitivo-valoriale, sia quelli socio-strutturali, non in quanto generatori diretti ma come fattori aventi sia influenza sul soggetto che sul contesto d'azione (avendo l'accortezza di utilizzare un approccio diacronico);
- le modalità e l'intensità con cui queste pratiche vengono svolte, tenendo presente che è possibile avere stili di vita paralleli o in successione, e in forma graduale;
- i rapporti con il contesto sociale e mediatico, o "scena" in cui si sviluppa il *lifestyle*, ovvero l'insieme di luoghi, reti sociali e altri ambienti d'interazione che formano legami e significati<sup>243</sup>.

Il discorso sui *lifestyles* diventa particolarmente interessante a proposito della sostenibilità, perché da più fronti si parla della necessità di promuovere e attuare stili di vita sostenibili come elemento chiave dello sviluppo sostenibile.

Ciò in relazione al fatto che quotidianamente si costruisce l'impatto ambientale e sociale.

Gli stili di vita di ogni soggetto, così come gli atti di consumo, oggi, sono però non-sostenibili, al punto che è necessario analizzare le modalità utili per

---

<sup>242</sup> <https://www.esg360.it/esg-world/sostenibilita-significato-obiettivi-e-perche-e-importante/>

<sup>243</sup> <https://www.esg360.it/esg-world/sostenibilita-significato-obiettivi-e-perche-e-importante/>

trasformare i comportamenti che si compiono quotidianamente in pratiche responsabili.

Ciò viene anche seguito dai nuovi *trend* sullo sviluppo sostenibile i quali tendono a spostare l'accento sulla responsabilità personale delle attività che pratichiamo in quanto aventi un impatto diretto sull'ambiente e sulla società; questa svolta individualistica, porta ad una privatizzazione dell'azione ecologica e ad una integrazione nella vita di tutti i giorni.

Innanzitutto, il primo passo da compiere consiste nel comprendere cosa si intenda per "stile di vita sostenibile".

Il Dipartimento DEFRA (Department for Environment Food and Rural Affairs) della Gran Bretagna ha identificato alcuni comportamenti particolarmente influenti nel rendere sostenibili gli stili di vita che possono, classificamente, riassunti in nove punti, ovvero:

- *Eco-improving your home (retrofitting),*
- *Using energy & water wisely*
- *Extending the life of things (to minimise waste),*
- *Cooking and managing a sustainable & healthier diet,*
- *Choosing eco-products & services,*
- *Travelling sustainably, Setting up & using resources in your community,*
- *Using & futureproofing outdoor spaces,*
- *Being part of improving the environment.*

Per lungo tempo, si è pensato di poter risolvere l'insostenibilità dei modelli di consumo attraverso l'innovazione tecnologica, recentemente però, sia da parte della ricerca accademica, che delle amministrazioni e istituzioni internazionali, si cerca di approfondire il ruolo dell'innovazione sociale (*social innovation*) per rendere effettivi nuovi stili di vita<sup>244</sup>.

In particolare, sono state rilevate le seguenti pratiche di vita improntate alla sostenibilità:

---

<sup>244</sup> FABRIS G., *La società post--crescita. Consumi e stili di vita*, Milano, 2010, 758.

- ❖ modelli di consumo sostenibili, ovvero che portano a produrre meno rifiuti (*efficient consumption*), a scegliere beni e servizi di qualità superiore (*different consumption*), e a ridurre il consumo di beni (*sufficient consumption*);
- ❖ il passaggio da un consumo individuale a un consumo condiviso (*collaborative consumption*), in cui il consumatore è attivo e può essere anche co-produttore;
- ❖ le azioni comunitarie che sottolineano l'importanza di un approccio partecipativo (per esempio, Transitions Towns e, in Italia, i GAS);
- ❖ un'idea di benessere più ampia che comprenda allo stesso tempo la salute, l'equità e la sostenibilità in ogni aspetto della vita.

Come sostengono Burton e Wilson, il comportamento è complesso, quindi se si vuole capire come cambiarlo, bisogna fornire ai *policy makers* informazioni sulla natura e sulla struttura dell'azione ambientale, su chi sono i partecipanti in gioco e su quali sono i fattori che influenzano l'azione stessa<sup>245</sup>.

Il cambiamento nei comportamenti dipende anche dai processi di inclusione sociale, che quindi prendono in causa il contesto culturale e istituzionale.

In particolare, bisogna considerare tre fattori:

- ❖ le circostanze contestuali; quindi la composizione sociale, il profilo demografico, le caratteristiche strutturali e i fattori situazionali;
- ❖ i valori socio-culturali, in particolare verso i temi che riguardano l'ambiente e la sostenibilità;
- ❖ le attitudini verso specifici comportamenti, considerando ad esempio le motivazioni intrinseche alle azioni e la soddisfazione che deriva dal loro compimento.

Oltre a questi elementi, che investono principalmente la sfera individuale, bisogna considerare i fattori esterni che rendono possibile alle persone attuare una certa pratica; ovvero:

- gli elementi logistici (come il tempo e la convenienza);

---

<sup>245</sup> BURTON R.J.F., WILSON G.A., *Injecting social psychology theory into conceptualizations of agricultural agency: towards a post-productivist farmer selfidentity?*, in *Journal of Rural Studies*, 2016, 22, 95–115.

- il ruolo degli individui nelle proprie reti sociali (amici, parenti, colleghi ecc.), che sono determinanti soprattutto riguardo alle attività visibile come quelle di consumo.

## **2.8. La regolamentazione in Italia degli *alternative food networks* e il commercio solidale**

L'espressione "*alternative food networks*" (ANF), derivante dal mondo anglosassone, si riferisce all'insieme delle pratiche che hanno uno scopo comune che si sostanzia nella creazione di un rapporto nuovo tra i prodotti, i consumatori e i produttori in risposta a quella che è una profonda separazione tra i luoghi, i tempi e i modi di produzione e consumo la quale contrassegna quelle che sono le esigenze della produzione agroindustriale e il *mainstream* della filiera del cibo contemporanea<sup>246</sup>.

Invero, con tale locuzione vengono indicate nuove forme di produzione, distribuzione e consumo di alimenti che si caratterizzano per il carattere alternativo da rintracciare negli scopi caratteristici.

Il termine si è diffuso, per la prima volta, in maniera significativa, nei primi anni Novanta con lo scopo, per l'appunto di indicare tutte quelle pratiche alternative volte a combattere il sistema alimentare industriale che si ritiene di rivolge solo alla grande distribuzione.

Da quel momento sull'argomento si è diffusa una ampia letteratura, ormai molto approfondita e articolata, sia in termini di studio empirico che di varietà di prospettive teoriche.

Occorre evidenziare come gli AFN cominciarono a diffondersi nel Nord America a cominciare nell'ultimo periodo degli anni Sessanta e i primi anni Settanta, differenziandosi in quanto proponevano un modello più radicale della produzione e del consumo del cibo.

---

<sup>246</sup> GIACHINO D. M., *Gli alternative food networks (AFN) come promotori di cittadinanza attiva e trasformazione del territorio. I casi di Piemonte e Catalunya: un confronto tra esperienze di due diversi territori europei*, 2015, 3 ss.

Con il tempo si diffusero anche nel resto dell'America, essendo molto più influenti in quanto criticavano l'agricoltura industriale e privilegiando un ritorno alla terra.

Nei Paesi Europei, invece, gli *Alternative Food Network* cominciarono a diffondersi in seguito alla riforma agraria, voluta dall'*European Union Common Agricultural Policy*, con lo scopo di rivalutare e proteggere l'agricoltura locale dalle minacce perpetrate dal commercio globale e dalla standardizzazione.

È possibile, dunque, specificare come tra il mondo degli AFN nel Nord dell'Europa e quello degli AFN dell'Europa meridionale vi sono delle differenze sostanziali in quanto mentre nel primo caso, le pratiche alternative si basano su una ricerca di maggiore qualità commerciale del prodotto, sostenibilità ambientale e *marketing* innovativo, nel secondo, invece, sulla ridefinizione dei rapporti tra produttore e consumatore e tra campagna e città, con un'attenzione effettiva alla salvaguardia di tutte le componenti del territorio: sociale, culturale, economica e ambientale.

In Europa, negli ultimi anni, vi è un aumento significativo del numero di *Alternative Food Network*, che si caratterizzano per essere molto fluidi ed eterogenei, al punto che ancora oggi risulta difficile classificarli.

In particolare, gli AFN vengono classificati anche in base al territorio e, specificatamente, in Italia, la variabilità è *accentuata dalle differenze inter e intra-regionali*.

Nel territorio italiano, si possono individuare tre categorie di *Alternative Food Networks*: *i farmer markets* o mercati contadini<sup>247</sup>, i gruppi di acquisto o *box schemes*<sup>248</sup> e la vendita diretta<sup>249</sup>.

---

<sup>247</sup> I mercati di acquisto sono luoghi auto-organizzati dove i produttori vendono direttamente i loro prodotti regolarmente (settimanalmente o mensilmente).

<sup>248</sup> I gruppi di acquisto sono gruppi di persone che si uniscono in una realtà collettiva e acquistano insieme da una rete di produttori locali.

<sup>249</sup> La vendita diretta è un metodo di commercializzazione che è contrassegnato dal rapporto diretto tra consumatori e produttori. si contrappone alla "filiera lunga".

## **2.9. Il rapporto tra sovranità alimentare ed economia circolare: disciplina e regolamentazione. La filiera agro-alimentare e le pratiche rigenerative**

Occorre sin da subito ricordare come il mondo dell'agro-alimentare, molto spesso, viene suddiviso in filiere.

Si tratta di un termine che è stato fondato dall'agronomo francese Louis Malassis intorno alla fine degli anni Sessanta.

In particolare, la definizione del termine è stata riportata da Capri e altri, secondo i quali «una filiera si riferisce all'itinerario seguito da un prodotto all'interno dell'apparato agro-alimentare. Essa riguarda l'insieme degli agenti o attori (imprese e amministrazioni) e delle operazioni (produzione, ripartizione, finanziamento) che concorrono alla formazione o al trasferimento del prodotto fino al suo stadio finale di utilizzo, come pure i meccanismi di adeguamento dei flussi dei fattori e dei prodotti lungo la filiera e nella sua fase finale»<sup>250</sup>.

Alla luce della summenzionata definizione, quindi, quando si parla di filiera agro-alimentare ci si riferisce all'intero percorso che porta alla produzione dei prodotti alimentari, a cominciare dalle materie prime fino al prodotto finito che arriva sulla tavola.

La filiera agro-alimentare, infatti, consiste in un sistema che coinvolge diversi professionisti, ovvero agricoltori, produttori di mangimi, produttori di sementi, allevatori, industria di trasformazione, distributori, trasportatori, commercianti all'ingrosso e al dettaglio, fino al consumatore, che rappresenta l'ultimo soggetto della catena.

Si comprende, dunque, come all'interno della filiera vengono coinvolti una serie di attori ai quali viene affidato il compito di garantire molti servizi, ovvero l'intermediazione, il trasporto, la fornitura di mezzi tecnici per l'agricoltura, la promozione, la pubblicità, la logistica e la fornitura di beni accessori e strumentali.

Un ruolo centrale viene anche fornito dalla Pubblica Amministrazione che rappresenta un attore esterno, il quale, in virtù dei numerosi servizi che offre,

---

<sup>250</sup> CAPRI E., CALLIERA M., LAMASTRA L., VISCHI A., BISAGNI M., *Sviluppo sostenibile della filiera agro-alimentare: verso un linguaggio comune, convegno nazionale promosso dall'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza*, OPERA Research Centre, Federconsumatori e Image Line, Piacenza, 2012, 24 ss.

rappresenta un costo per la filiera, attraverso le imposte dirette e indirette e ciò ha un grosso impatto sui prezzi finali dei prodotti alimentari.

Le caratteristiche che contraddistinguono la filiera agro-alimentare sono oltre al numero degli operatori, anche alcuni aspetti strutturali che determinano il livello di efficienza e di competitività<sup>251</sup>.

Tra questi ultimi è possibile fare rientrare la polverizzazione della fase produttiva e la dipendenza dall'estero per molte produzioni agro-alimentari, come nelle ipotesi delle materie prime agricole.

Ciò costituisce una realtà peculiare la quale mette al centro dell'attenzione le persone che conoscono la propria terra e la vivono.

Non bisogna dimenticare come ogni singola filiera agro-alimentare ha la capacità di svolgere un ruolo strategico all'interno della promozione dello sviluppo economico territoriale.

Inoltre, è anche in grado di dare ai consumatori un prodotto di qualità che è sicuro per la salute e, allo stesso tempo, anche ad un prezzo che è soddisfacente per tutti e viene distribuito in maniera efficace.

Questa difficoltà viene incontrata sia dalle aziende, che dai consorzi e dalle associazioni di produttori.

La capacità di produrre beni collettivi locali dipende dalla qualità delle relazioni sociali e personali che intercorrono tra tutti i vari soggetti del territorio che direttamente e indirettamente rappresentano gli attori della filiera e le sinergie che tra questi soggetti si creano.

In ragione di ciò si può pensare che quasi tutte le parti che sono coinvolte nell'ambito della filiera agro-alimentare si prefiggono come scopo principale quello di creare una filiera agro-alimentare meno polverizzata, cercando di produrre beni che tendano a mitigare i bisogni reali del territorio e cercando di ridurre i costi esterni.

Quanto appena evidenziato comporta una serie di conseguenze, ovvero empatia, rispetto reciproco, valorizzazione dei rispetti ruoli e delle diversità degli

---

<sup>251</sup> CAPRI E., CALLIERA M., LAMASTRA L., VISCHI A., BISAGNI M., *Sviluppo sostenibile della filiera agro-alimentare: verso un linguaggio comune, convegno nazionale promosso dall'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza*, cit., 28 ss.

*stakeholders*, condivisione del modo in cui gli altri percepiscono un problema, per evitare il rischio, fallimentare, dell'omologazione.

Invero, quindi, si potrebbe specificare come in tale contesto un ruolo centrale potrebbe essere svolto dall'autorità pubblica che svolge un compito attivo all'interno della rete, facendosi promotore di accordi di filiera, sia orizzontale che verticale, fornendo adeguata informazione all'operatore agricolo e partecipando al processo di informazione ed educazione del consumatore<sup>252</sup>.

La filiera agro-alimentare comporta una serie di criticità e debolezze specifiche dal punto di vista strutturale<sup>253</sup>, anche in ragione del fatto che è presente una forte asimmetria informativa tra la produzione agricola e la produzione alimentare.

Non bisogna dimenticare come le imprese agricole dipendono fortemente dalle imprese che comprano i prodotti e ciò per diversi motivi. I motivi possono essere rintracciati sia nelle caratteristiche proprie dell'attività agricola che comporta una dipendenza sia temporale che quantitativa della produzione, sia nelle variabili che non possono essere controllate, come nel caso delle condizioni meteorologiche, sia ancora nella frammentazione dell'offerta produttiva nei mercati europei.

Tra le conseguenze che possano derivare dall'asimmetria del potere negoziale, vi è, innanzitutto, quella di porre in essere delle pratiche commerciali sleali, come nelle ipotesi in cui si dovesse decidere di vendere a sottocosto dei prodotti agricoli.

Inoltre, bisogna considerare anche l'uscita dalla filiera di tutti quei prodotti che non corrispondono alle precise indicazioni qualitative imposte dall'acquirente nei contratti con l'impresa agricola.

L'azione dell'Unione Europea, invero, può andare incontro a due grandi difficoltà che si sostanziano nell'uso delle pratiche commerciali sleali tra le imprese e l'instabilità dei prezzi dei prodotti alimentari e delle materie agricole, alla luce del

---

<sup>252</sup> CAPRI E., CALLIERA M., LAMASTRA L., VISCHI A., BISAGNI M., *Sviluppo sostenibile della filiera agro-alimentare: verso un linguaggio comune, convegno nazionale promosso dall'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza*, cit., 28 ss.

<sup>253</sup> COSTANTINO L., *Politiche europee e nazionali di contrasto allo spreco alimentare nella produzione primaria: analisi e prospettive future*, *Przegląd Prawa Rolnego*, 2, 2018, 141-148.

fatto che ne possono derivare una serie di problemi, dal punto di vista strutturale, che indeboliscono lo scheletro della filiera.

In tal modo, non si fa altro che incrementare l'impoverimento dei produttori agricoli, rispetto ad un continuo incremento del margine di guadagno delle imprese di trasformazione e dei commercianti all'ingrosso<sup>254</sup>.

Quanto appena evidenziato incide, in particolare, sulla competitività della filiera agro-alimentare, portando due grandi conseguenze, ovvero l'abbassamento dei profitti delle imprese agricole, riducendo e limitando la capacità di incremento e di innovazione, sia nella qualità dei prodotti che nei processi produttivi.

Importanza fondamentale viene assunta dalla definizione di spreco fornita da Costantino il quale lo specifica come “un indice dell'inefficienza di una filiera, non solo da un punto di vista meramente economico ma anche nell'ottica degli obiettivi fatti propri dalle recenti politiche di sostenibilità ed uso efficiente delle risorse naturali”<sup>255</sup>.

Altro rilievo centrale viene assunto dalle abitudini dei singoli cittadini relativamente alla produzione e alla consumazione del cibo.

In tale contesto, è opportuno specificare come l'economia circolare che si riferisce al sistema alimentare si ha nel momento in cui si procede alla riduzione del quantitativo dei rifiuti generati all'interno del sistema alimentare, si riutilizza il cibo, si utilizzano i sottoprodotti e si apportano dei cambiamenti alla dieta privilegiando dei modelli alimentari diversi, ma allo stesso tempo, efficaci.

In ogni caso, prevenire lo spreco e il *surplus* alimentare consiste in una operazione riguardante il consumo che deve essere collegato alle competenze e alle abilità alimentari dei consumatori.

Il ciclo della materia può essere parzialmente chiuso in relazione al riutilizzo del cibo e all'utilizzo di sottoprodotti e rifiuti.

---

<sup>254</sup> CAPRI E., CALLIERA M., LAMAISTRA L., VISCHI A., BISAGNI M., *Sviluppo sostenibile della filiera agro-alimentare: verso un linguaggio comune, convegno nazionale promosso dall'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza*, cit., 28 ss.

<sup>255</sup> COSTANTINO L., *Politiche europee e nazionali di contrasto allo spreco alimentare nella produzione primaria: analisi e prospettive future*, *Przegląd Prawa Rolnego*, 2, 2018, 142.

La minimizzazione delle eccedenze e degli sprechi alimentari riduce il consumo complessivo di materia nell'economia, al punto che si verifica una diminuzione del flusso della materia collegato all'economia lineare.

Le misure devono essere attuate sia a livello di produttore che di consumatore e, infine, nella gestione dei rifiuti.

Il sistema alimentare è suddiviso in tre fasi.

Per quanto riguarda la prima fase, la produzione del cibo, il fatto che la popolazione sia in crescita (soprattutto la classe media) porta a una crescente domanda di nutrienti necessari per la produzione alimentare.

La domanda di sostanze nutritive, in particolare il fosforo, sta crescendo drasticamente più velocemente della popolazione umana a causa del passaggio a diete a base di carne, che richiedono molto più fosforo di diete a base vegetale.

Tuttavia, la scarsità di fosfato di roccia, che non è una risorsa rinnovabile, sta esercitando sempre più pressioni sullo sviluppo di metodi e politiche per il recupero e il riutilizzo di fosforo da molteplici fonti nel sistema umano, rifiuti alimentari e colturali.

Oltre al recupero e al riutilizzo del fosforo come fertilizzante riciclato, anche una maggiore efficienza dell'uso del fosforo in agricoltura sarebbe una chiave per garantire la sicurezza alimentare.

Oltre a grandi perdite di nutrienti, c'è un crescente squilibrio di nutrienti in tutto il mondo.

I paesi ricchi accumulano nutrienti nel loro suolo coltivabile mentre i paesi poveri non sempre hanno pari accesso ai nutrienti e il loro suolo soffre di un grave deficit di fosforo, e ciò li porta ad avere una bassa produzione agricola.

La produzione di carne è uno dei settori agricoli che richiede più nutrienti.

Pertanto, la produzione e il commercio di bestiame industrializzato creano un vasto commercio virtuale di nutrienti, terra e acqua, che vengono utilizzati nel sito di produzione ma non incorporati nel prodotto.

Lo squilibrio nutritivo è inoltre aggravato dallo sviluppo strutturale dell'agricoltura industrializzata in cui la produzione animale e vegetale sono concentrate in aree separate.

In tutta Europa e in altre aree con elevate concentrazioni di bestiame, lo sviluppo strutturale agricolo si traduce in un eccesso di letame in luoghi in cui il suolo è già saturo di sostanze nutritive.

Poiché i flussi di nutrienti hanno un impatto su più utenti e settori, la regolazione dei flussi di nutrienti dovrebbe essere condotta utilizzando un approccio intersettoriale.

L'uso circolare di nutrienti nel settore alimentare comprende diversi processi e attori: nel settore agricolo gli agricoltori sono gli utenti dei nutrienti, nel settore dei rifiuti, invece, gli impianti di trattamento delle acque reflue concentrano e recuperano i nutrienti, nel settore energetico gli impianti di biogas producono energia e nutrienti riciclati, nei mercati alimentari i consumatori sono gli utenti finali degli alimenti e infine nella pianificazione urbana i sistemi igienico-sanitari e dei rifiuti determinano come i nutrienti possono essere gestiti nella società in modo sicuro.

Dato che la regolamentazione dei flussi di nutrienti è complessa, esiste la necessità di creare un pacchetto politico coordinato e completo a livello comunitario.

Ciò dovrebbe tener conto sia dell'intero flusso di nutrienti, sia delle politiche per tutti i nutrienti cruciali, come ad esempio il fosforo.

Una regolamentazione sostenibile dovrebbe prendere in considerazione il problema dello squilibrio nutritivo tra i diversi paesi e soluzioni per questo tipo di problema potrebbero essere, ad esempio, l'introduzione di passaporti di origine delle materie prime e certificati di estrazione e gestione sostenibile che indichino la fonte sostenibile della sostanza.

Il passaporto della materia prima potrebbe essere rappresentato, ad esempio, da un'etichetta che informa il consumatore sull'origine del fosforo nel prodotto alimentare, consentendo così ai consumatori di scegliere con maggiore consapevolezza prodotti con materie prime riciclate.

Un altro modo per provare a rendere più sostenibile la produzione di cibo è quello proposto da Pagotto & Halog, nel 2016<sup>256</sup>, cioè vale a dire quello dei sistemi alimentari localizzati in un determinato territorio.

Essi hanno un forte potenziale per una maggiore sostenibilità ambientale attraverso il ciclo dei nutrienti e la riduzione dei rifiuti.

Ad esempio, la combinazione di elementi locali e stagionali nelle filiere corte riduce lo stoccaggio e il trasporto, fornendo al contempo un migliore equilibrio tra domanda e offerta, il che contribuisce alla prevenzione dello spreco alimentare.

La sostenibilità e la sicurezza alimentare sono migliori nei sistemi alimentari localizzati grazie al fatto che la specializzazione avviene in prodotti regionali, beneficiando di una catena di produzione più breve. Questo può contribuire alla sicurezza e alla responsabilità alimentare<sup>257</sup>.

Per quanto riguarda invece la seconda fase, il consumo di cibo, uno dei problemi critici è il rapporto eccessivamente alto di carne prodotta industrialmente nella tradizione culinaria occidentale.

Oltre a problemi di salute associati al consumo, i moderni sistemi di produzione rappresentano un pesante fardello per l'ambiente a causa dell'elevata domanda di nutrienti ed energia, delle emissioni di gas serra e di altri inquinanti.

---

<sup>256</sup> In argomento, si v. MONT O., PLEPYS A., WHALEN K., NUBHOLZ, J. L., Business Model Innovation, 2023 15 ss.; PAGOTTO M., HALOG A., *Towards a circular economy in Australian agri-food industry: an application of input-output oriented approaches for analyzing resource efficiency and competitiveness potential*, in *Journal of Industrial Ecology*, 20(5), 2017, 1176-1186.

<sup>257</sup> In tal senso, si v. MORAGA G., HUYSVELD S., MATHIEUX F., BLENGINI G. A., ALAERTS L., VAN ACKER K., DE MEESTER S., DEWULF J., *Circular economy indicators: What do they measure?, Resources, Conservation and Recycling*, 2019, n. 146, 452-461; MORIGUCHI Y., *Material flow indicators to measure progress toward a sound material-cycle society*, in *Journal of Material Cycles and Waste Management*, 2007, 112-120, MULROW J. S., DERRIBLE S., ASHTON W. S., CHOPRA S. S., *Industrial symbiosis at the facility scale*, in *Journal of Industrial Ecology*, 21(3), 2017, 559-571; NARODOSLAWSKY M., KROTSHECK C., *The sustainable process index (SPI): evaluating processes according to environmental compatibility*, in *Journal of Hazardous Materials*, 41(2-3), 1995, 383-397; NIEMI, P., PEKKANEN, P., *Estimating the business potential for operators in a local food supply chain*, in *British Food Journal*, 2016, 78 ss.; NUSS, P., BLENGINI, G. A., HAAS, W., MAYER, A., NITA, V., PENNINGTON, D., *Development of a sankey diagram of material flows in the eu economy based on Eurostat data*, 2017, 45; OCSE, (2001), *Extended Producer Responsibility: A Guidance Manual for Governments* (Paris: OCSE); OGIER, M., CUNG, V. D., BOISSIÈRE, J., (2014), *Design of a short and local fresh food supply chain: A case study in Isère*, *International Workshop on Green Supply Chain (GSC)*, 1-11; ONU, DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI ECONOMICI E SOCIALI, (2019), *World Population Prospects 2019: Highlights*.

Tuttavia, non è facile per un consumatore in un mondo moderno fare scelte più sostenibili.

Da un lato, la tendenza alla convenienza ha permesso ai consumatori di fare scelte a livello di routine senza badare molto alle conseguenze dei propri acquisti.

Pertanto, molti consumatori non sono consapevoli di come funzioni l'intera catena alimentare, dei vari attori coinvolti e delle implicazioni morali associate alle loro decisioni.

Inoltre, i modelli di consumo alimentare sono collegati agli orientamenti di valore delle persone, alle emozioni, all'identità personale e collettiva, alle tradizioni e alla cultura del cibo.

Il consumo di carne è, ad esempio, legato all'etnia.

Inoltre, come anche specificato da Jurgilevich e altri suoi collaboratori<sup>258</sup>, molte persone ritengono che le scelte alimentari di un individuo siano una questione privata e che la loro libertà di scelta di vivere in una società pluralistica sarebbe ostacolata dalle raccomandazioni dietetiche del governo.

Ciò rende estremamente difficile istigare i cambiamenti desiderati a livello di sistema.

I consumatori possono svolgere un ruolo importante nella transizione verso l'economia circolare, facendo scelte più sostenibili e promuovendole ulteriormente.

È necessario che essi supportino, in pieno, politiche ed esperimenti sostenibili, il che si dovrebbe tradurre in un aumento delle iniziative verso la sostenibilità.

Il ritmo della transizione è influenzato non solo dai consumatori privati, ma anche da attori più grandi, come possono essere i servizi municipali o statali, quali le scuole, gli ospedali.

Occorre specificare come campagne di sensibilizzazione possono contribuire a creare un percorso verso l'economia circolare, ma da sole non bastano per raggiungere l'intera popolazione.

Inoltre, per quanto riguarda il singolo consumatore, è necessario affrontare l'ambiente alimentare in cui "vive".

---

<sup>258</sup> JURGILEVICH A., BIRGE T., KENTALA-LEHTONEN J., KORHONEN-KURKI K., PIETIKÄINEN J., SAIKKU L., SCHÖSLER H., *Transition towards circular economy in the food system*, cit., 98.

A tal fine, Jurgilevich e altri studiosi<sup>259</sup> suggeriscono che supermercati, servizi di ristorazione e ristorazione pubblica dovrebbero essere coinvolti negli sforzi per aumentare le quantità e l'attrattiva degli alimenti a base vegetale e diminuire, ad esempio, la dimensione della porzione di carne che viene servita.

Infine, per quanto riguarda la terza fase, la gestione dei rifiuti alimentari e delle eccedenze, bisogna fare una distinzione tra eccedenza e spreco.

Il cibo commestibile, quello che viene scartato e abbandonato intenzionalmente, rappresenta una “eccedenza” quando viene rimosso dalla vendita, ad esempio da un negozio di alimentari, o quando non può essere consumato per determinati motivi.

Il *surplus* di cibo diventa invece uno spreco quando esso diventa non commestibile, ad esempio quando supera la data di scadenza.

Lo spreco di cibo è uno spreco inutile, che avrebbe potuto essere evitato se il cibo fosse stato conservato in modo migliore o consumato nei tempi previsti.

Lo spreco alimentare si verifica in tutte le fasi della filiera alimentare, dalla fase iniziale dell'agricoltura, attraverso la produzione e trasformazione, fino alla vendita al dettaglio e al consumo.

La misura principale per la riduzione del surplus alimentare è la prevenzione, seguita dal riutilizzo del cibo in eccedenza per il consumo umano donandolo, ad esempio, alle persone colpite dalla povertà alimentare, attraverso reti di redistribuzione come i banchi alimentari.

Per quanto riguarda lo spreco alimentare, è necessario distinguere inoltre tra spreco alimentare evitabile e inevitabile, in quanto ciò determina le priorità e le modalità di gestione e prevenzione.

In caso di spreco alimentare evitabile, la priorità è rappresentata dalla prevenzione; se invece lo spreco è invece inevitabile, la scelta migliore è quella di trattare i rifiuti generati attraverso il riciclaggio in mangimi o compostaggio.<sup>260</sup>

---

<sup>259</sup> JURGILEVICH A., BIRGE T., KENTALA-LEHTONEN J., KORHONEN-KURKI K., PIETIKÄINEN J., SAIKKU L., SCHÖSLER H., *Transition towards circular economy in the food system*, in *Sustainability*, cit., 101.

<sup>260</sup> JURGILEVICH A., BIRGE T., KENTALA-LEHTONEN J., KORHONEN-KURKI K., PIETIKÄINEN J., SAIKKU L., SCHÖSLER H., *Transition towards circular economy in the food system*, cit., 78.

Nella vendita al dettaglio, le politiche riguardanti l'etichettatura dei prodotti alimentari (ad esempio, le date "da consumare preferibilmente entro" e "consumare entro") necessitano di chiarezza per prevenire sprechi evitabili.

Inoltre, le normative sulla sicurezza alimentare dovrebbero considerare più attentamente l'equilibrio tra la salvaguardia della salute pubblica e lo spreco alimentare non necessario e rimuovere, ad esempio, gli ostacoli associati alle responsabilità legali durante la redistribuzione delle eccedenze alimentari, mentre a livello di famiglie sono necessarie più educazione e consapevolezza affinché le persone utilizzino al meglio il cibo che altrimenti andrebbe sprecato.

È inoltre necessario considerare gli ostacoli nel definire soluzioni per la riduzione e la prevenzione dello spreco alimentare.

Tali aspetti possono includere sfide geografiche, quali, ad esempio, la distanza tra le aziende di trasformazione e i campi delle coltivazioni agricole che rendono insostenibile il trasporto delle materie, a causa delle elevate emissioni di CO<sub>2</sub> dei veicoli utilizzati, nonché strutture e regolamenti istituzionali.

Attualmente le politiche che affrontano lo spreco alimentare sono situate nell'area della gestione dei rifiuti.

Per passare da soluzioni che riguardano solamente la fine del ciclo del cibo a un approccio più olistico, il concetto di consumo e produzione sostenibile deve essere integrato in tutti i settori rilevanti, come agricoltura, trasformazione alimentare, vendita al dettaglio e gestione dei rifiuti. I flussi di materiale devono essere chiusi e sia l'introduzione di nuovo materiale nel sistema, sia l'esclusione del materiale circolante come rifiuto, devono essere ridotti al minimo<sup>261</sup>.

Cambiare l'attuale sistema alimentare è una delle cose di maggior impatto che possiamo fare per affrontare il cambiamento climatico, dobbiamo creare città sane e ricostruire la biodiversità.

L'attuale sistema alimentare ha alimentato l'urbanizzazione, lo sviluppo economico e ha sostenuto una popolazione che è cresciuta molto rapidamente.

Tuttavia, questi guadagni hanno avuto un costo e il modello di oggi non è adatto a soddisfare le esigenze a lungo termine di domani.

---

<sup>261</sup> JURGILEVICH A., BIRGE T., KENTALA-LEHTONEN J., KORHONEN-KURKI K., PIETIKÄINEN J., SAIKKU L., SCHÖSLER H., *Transition towards circular economy in the food system*, in *Sustainability*, cit., 101.

Un'economia circolare per il cibo imita i sistemi naturali di rigenerazione in modo che i rifiuti non esistano, ma siano invece materia prima per un altro ciclo. In questo modello, le risorse organiche, come quelle dei sottoprodotti alimentari, sono prive di contaminanti e possono essere restituite al suolo in modo sicuro sotto forma di fertilizzante organico.

Alcuni di questi sottoprodotti possono inoltre fornire un valore aggiunto prima della creazione di nuovi prodotti alimentari, ad esempio tessuti per l'industria della moda o possono essere usati come fonti di bioenergia.

Questi cicli rigenerano i sistemi viventi, come il suolo, che fornisce risorse rinnovabili e sostiene la biodiversità.

Il consumo di cibo per persona tende ad essere maggiore nelle zone più urbanizzate, dove i cittadini hanno redditi medi più elevati rispetto ai cittadini che abitano in zone rurali.

Tuttavia, l'elevata proporzione del cibo che scorre nelle città viene trasformata o consumata in maniera tale che vengono creati rifiuti organici sotto forma di cibo scartato.

La stretta vicinanza di cittadini, rivenditori e fornitori di servizi può però rendere possibili nuovi modelli di business.

Il potere della domanda, a causa degli enormi volumi di cibo consumato, significa che le imprese e i governi cittadini sono nella posizione ideale per influenzare il tipo di cibo che entra in una città e come e dove viene prodotto<sup>262</sup>.

Le città possono diventare dei veri e propri catalizzatori del cambiamento del sistema alimentare:

- procurando cibo coltivato localmente in modo rigenerativo. Gli approcci rigenerativi alla produzione alimentare possono garantire che il cibo che entra nelle città sia coltivato in un modo che migliora l'ambiente invece che degradarlo. Inoltre, se il cibo viene prodotto in zone adiacenti alle città, si incentivano le coltivazioni locali e i

---

<sup>262</sup> JURGILEVICH A., BIRGE T., KENTALA-LEHTONEN J., KORHONEN-KURKI K., PIETIKÄINEN J., SAIKKU L., SCHÖSLER H., *Transition towards circular economy in the food system*, in *Sustainability*, cit., 101.

relativi prodotti stagionali e si può eliminare anche il problema del trasporto, che può comportare gravi danni ambientali,

- progettando e commercializzando prodotti alimentari più sani. In un'economia circolare, i prodotti alimentari devono essere progettati per essere “sani”, dalla produzione alla nutrizione. Nuove innovazioni, prodotti e ricette possono fare la loro parte nella progettazione dei rifiuti. Il marketing può e deve posizionare quotidianamente prodotti deliziosi e sani come scelte facili e accessibili alle persone, evidenziando tutti i benefici che scaturiscono da un'alimentazione corretta e sana. Inoltre, i marchi alimentari, i rivenditori, i ristoranti, le scuole e tutti gli altri fornitori di cibo possono “guidare” le preferenze e abitudini alimentari delle persone per supportare i sistemi alimentari rigenerativi e localmente collocati. Da soli, i sistemi di agricoltura urbana possono fornire solo una quantità limitata di nutrizione necessaria per la salute umana. Le città, tuttavia, possono procurarsi un'ampia quota di cibo dalle aree circostanti: secondo la MacArthur Foundation, il 40% dei terreni coltivati del mondo, denominati aree periurbane, si trova entro 20 km dalle città. Comprendendo la loro produzione periurbana esistente, le città possono produrre cibo coltivato localmente in modo rigenerativo e sostenere la diversificazione delle colture selezionando le varietà che meglio si adattano alle condizioni locali<sup>263</sup>.

In realtà, piuttosto che pianificare di procurarsi tutto il cibo dalle aree periurbane, le città dovrebbero mirare a creare forniture alimentari che si basino su un insieme diversificato di fonti locali, regionali e globali, a seconda di dove i tipi di cibo crescono meglio.

Inoltre, in un'economia circolare, il cibo deve essere progettato per circolare, quindi i sottoprodotti di un'impresa devono fornire un *input* per quella successiva impresa.

---

<sup>263</sup> JURGILEVICH A., BIRGE T., KENTALA-LEHTONEN J., KORHONEN-KURKI K., PIETIKÄINEN J., SAIKKU L., SCHÖSLER H., *Transition towards circular economy in the food system*, cit., 78.

Le città possono sfruttare al massimo il cibo ridistribuendo il cibo commestibile in eccesso, trasformando i restanti sottoprodotti non commestibili in nuovi prodotti, che vanno dai fertilizzanti organici per l'agricoltura periurbana rigenerativa, ai biomateriali, alla medicina e alla bioenergia.

Piuttosto che una destinazione finale per il cibo, le città dovrebbero diventare centri in cui i sottoprodotti alimentari vengono trasformati, attraverso tecnologie e innovazioni emergenti, in un'ampia gamma di materiali preziosi.

Questi potrebbero spaziare dai fertilizzanti organici e biomateriali, alla medicina e alla bioenergia, generando così nuovi flussi di entrate in una fiorente economia circolare.

Oltre a garantire che il cibo commestibile sia distribuito ai cittadini, la scelta dell'opzione "migliore" dipende dal contesto locale, compreso il tipo di materia prima disponibile e le richieste di prodotti particolari in quella specifica regione.

Invece che tentare solamente di ridurre gli sprechi, l'economia circolare suggerisce di cercare dei modi per poter prevenire alla fonte la creazione degli sprechi alimentari.

Le città possono avviare una serie di interventi di prevenzione dello spreco alimentare, quali ad esempio una migliore corrispondenza tra offerta e domanda per diversi tipi di alimenti, lo sconto sui prodotti in scadenza o la donazione dei prodotti troppo maturi per essere venduti nei punti vendita alimentari.

Le città possono trasformare i materiali organici raccolti per guidare la produzione alimentare rigenerativa periurbana.

La conversione dei rifiuti organici in una fonte di valore inizia con sistemi di raccolta efficaci e flussi di rifiuti puri.

La nuova tecnologia, i quadri politici di supporto e l'impegno della comunità possono trasformare rapidamente i sistemi di raccolta e aumentare i tassi di raccolta dei rifiuti organici.

Sebbene tutti i Paesi possano beneficiare di sistemi di raccolta migliorati, le economie emergenti sono particolarmente ben posizionate grazie alla loro quota elevata di rifiuti organici e alle prime infrastrutture create dalle stesse<sup>264</sup>.

---

<sup>264</sup> JURGILEVICH A., BIRGE T., KENTALA-LEHTONEN J., KORHONEN-KURKI K., PIETIKÄINEN J., SAIKKU L., SCHÖSLER H., *Transition towards circular economy in the food system*, cit., 78.

I prodotti alimentari in un modello di economia circolare devono essere progettati attraverso un sistema che offra una produzione sana e nutritiva.

Marchi alimentari, rivenditori, chef e le aziende alimentari hanno una grande influenza su ciò che mangiamo: una parte significativa del nostro cibo è stata progettata in qualche modo da queste organizzazioni.

I *food designer* hanno il potere di garantire che i loro prodotti alimentari, le loro ricette e i loro menu siano sani sia per le persone che per i sistemi naturali, e le attività di marketing devono quindi essere modellate per rendere questi prodotti ancora più attraenti per le persone. Inoltre, anche l'imballaggio che conserva il cibo può essere realizzato con materiali riciclati e riutilizzati.

Le perdite e gli sprechi alimentari possono essere evitati tramite una migliore progettazione dell'intera catena di approvvigionamento alimentare. I progettisti possono sviluppare prodotti e ricette che utilizzano sottoprodotti alimentari come ingredienti e quelli che, evitando determinati additivi, possono essere tranquillamente restituiti al suolo.

Le sfide del sistema alimentare globale a volte possono sembrare scoraggianti data la loro vasta ampiezza e assoluta complessità. Ma ci sono enormi opportunità a disposizione delle imprese e dei governi nelle città per avere una visione a lungo termine del futuro del cibo e catalizzare un cambiamento fondamentale nel sistema.

Come in tutte le situazioni complesse, le sfide devono essere perseguite in modo che si agisca sulla loro interdipendenza, avvalendosi di iniziative complementari sviluppate da altre organizzazioni. Se realizzato, l'approccio dell'economia circolare potrebbe portare enormi vantaggi alle economie cittadine, alla salute umana e all'ambiente, oltre a contribuire a raggiungere molti degli obiettivi di sviluppo sostenibile.

Il settore agricolo e le zone rurali dell'Unione Europea contribuiscono in modo fondamentale al benessere e al futuro dell'Unione, anche in quanto questa costituisce, oggi, uno dei principali produttori mondiali di prodotti alimentari, e garantisce sicurezza alimentare a milioni di cittadini europei<sup>265</sup>.

---

<sup>265</sup> JURGILEVICH A., BIRGE T., KENTALA-LEHTONEN J., KORHONEN-KURKI K., PIETIKÄINEN J., SAIKKU L., SCHÖSLER H., *Transition towards circular economy in the food system*, in *Sustainability*, cit., 101.

Secondo il rapporto della Commissione Europea del 2017, gli agricoltori dell'Unione Europea sono i primi custodi dell'ambiente naturale, alla luce del fatto che gli stessi devono curare le risorse del suolo, dell'acqua, dell'aria e della biodiversità all'interno del territorio dell'Unione Europea<sup>266</sup>.

Occorre specificare che, a differenza della maggior parte degli altri settori economici, l'agricoltura risente fortemente delle condizioni meteorologiche; è spesso messa a dura prova dalla volatilità dei prezzi, da calamità naturali, parassiti e malattie.

Al tempo stesso la pressione sulle risorse naturali è ancora chiaramente presente e i cambiamenti climatici minacciano di aggravare ancora tutti i problemi di cui sopra.

La Politica Agricola Comune (PAC) ha consentito al mercato unico di svilupparsi in modo assai più integrato; grazie alla PAC l'agricoltura dell'UE è in grado di rispondere alle richieste dei cittadini in materia di sicurezza alimentare, qualità e sostenibilità.

Tuttavia, il settore si trova ad affrontare problemi di bassa redditività, dovuta anche agli elevati standard di produzione dell'Unione Europea, di costo elevato dei fattori di produzione e della frammentarietà del settore primario.

Il settore agricolo unionale attualmente compete, ai prezzi del mercato mondiale, nella maggior parte dei comparti, è all'avanguardia in termini di diversità e qualità dei prodotti alimentari ed è il più importante esportatore mondiale di prodotti agroalimentari.

I cittadini europei devono continuare ad avere accesso ad alimenti sicuri, di qualità, nutrienti, diversificati e a prezzi accessibili.

Le modalità di produzione e commercializzazione degli alimenti devono adeguarsi alle aspettative dei cittadini, in particolare per quanto riguarda l'impatto sulla salute, l'ambiente e il clima, è per questo che è molto importante implementare il prima possibile il modello dell'economia circolare.

A tal fine, in un contesto di popolazione mondiale in crescita, maggiori pressioni ambientali e cambiamenti climatici, la PAC deve continuare a evolvere, mantenendo l'orientamento al mercato e il sostegno al modello agricolo familiare

---

<sup>266</sup> Commissione Europea, 2017.

in tutte le regioni dell'Unione. Gli obiettivi per poter arrivare ad avere un futuro migliore e maggiormente ecosostenibile sono molteplici, e per conseguire tali obiettivi il settore agricolo e le zone rurali dell'UE dovranno essere collegati in modo migliore allo sviluppo del capitale umano e alla ricerca, e dovrà essere anche potenziato il sostegno all'innovazione.

La PAC dovrà, dunque, continuare a rispondere alle aspettative sociali per quanto riguarda la produzione alimentare, in particolare la sicurezza e la qualità degli alimenti e le norme ambientali e in materia di benessere degli animali.

La prima cosa da fare per cercare di effettuare la transizione all'economia circolare nel campo dell'agricoltura è quella di sfruttare la ricerca e l'innovazione per collegare le conoscenze alle diverse colture.

La ricerca e l'innovazione saranno alla base dei progressi che si devono realizzare a fronte delle sfide del settore agricolo e delle zone rurali dell'UE sul piano economico, ambientale e sociale.

Le esigenze e i contributi delle zone rurali dovrebbero riflettersi fedelmente sul programma di ricerca dell'Unione europea e la PAC dovrà potenziare ulteriormente le sinergie con la politica in materia di ricerca e innovazione nella promozione dell'innovazione.

Lo sviluppo tecnologico e la digitalizzazione consentiranno grandi passi avanti nell'efficienza delle risorse e favoriranno l'agricoltura adeguata all'ambiente e ai cambiamenti climatici, il che ridurrà l'impatto climatico e ambientale, aumentando la resilienza e la salute del suolo e riducendo i costi per gli agricoltori.

Tuttavia, la diffusione delle nuove tecnologie nel settore agricolo rimane ad oggi al di sotto delle aspettative, in quanto sono distribuite in modo ineguale sul territorio dell'UE, inoltre occorre affrontare con particolare urgenza l'accesso delle piccole e medie aziende agricole alla tecnologia: non solo la tecnologia ma anche l'accesso a nuove conoscenze solide e pertinenti non è affatto uniforme in tutta l'Unione, a detrimento delle prestazioni di determinati strumenti della PAC nonché della competitività generale e del potenziale di sviluppo del settore agricolo in generale.

Un processo di creazione di un settore agricolo “intelligente” unito all’economia circolare presenterebbe molti vantaggi<sup>267</sup>:

- aumento della produzione. L’ottimizzazione delle fasi d’impianto, di applicazione dei trattamenti e di raccolto può migliorare le rese permettendo quindi una maggiore circolarità dei nutrienti;
- dati in tempo reale e informazioni sulla produzione. L’accesso in tempo reale a informazioni come l’intensità della luce solare, l’umidità del suolo, etc. unite a informazioni di carattere gestionale permette agli agricoltori di prendere decisioni più razionali e più rapidamente;
- migliore qualità. La precisione delle informazioni sui processi produttivi e la qualità possono aiutare gli agricoltori ad adattarsi alle condizioni mutevoli e ad aumentare la specificità dei prodotti e dei valori nutrizionali, permettendo una migliore circolarità degli stessi,
- miglioramento della salute degli animali. I sensori riescono a rilevare in anticipo i sintomi e prevenire il deteriorarsi della salute degli animali, riducendo la necessità di trattamenti medici. Inoltre, la gestione degli animali può essere migliorata anche grazie al telerilevamento degli spostamenti, permettendo una maggiore efficienza anche in questo campo,
- diminuzione del consumo idrico. La diminuzione del consumo dell’acqua è possibile grazie a dei particolari sensori che rilevano l’umidità del suolo e permettono di fare previsioni metereologiche più precise, permettendo quindi un uso più razionale e circolare di una risorsa tanto preziosa,
- diminuzione dei costi di produzione. È possibile ottenere una maggiore efficienza delle risorse grazie all’automazione nella gestione delle colture e dell’allevamento, il che comporta una diminuzione dei costi di produzione,

---

<sup>267</sup> Commissione Europea, *Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura*, COM(2017) 713 final.

- precisione nella valutazione agricola. I dati sulle rese storiche possono aiutare gli agricoltori a programmare e prevedere con maggiore accuratezza il futuro andamento delle rese delle colture e il valore di ogni terreno<sup>268</sup>,
- riduzione dell'impatto sull'ambiente, l'energia e il clima. La maggiore efficienza delle risorse riduce l'impatto sull'ambiente e il clima della produzione alimentare<sup>269</sup>.

Il ruolo di consulente agricolo si distingue poi come particolarmente importante.

Una PAC moderna deve sostenere il rafforzamento dei servizi di consulenza agricola all'interno dei sistemi della conoscenza e dell'innovazione agricola, fino a farne una condizione per l'approvazione dei piani strategici della PAC.

Ciò dovrebbe essere agevolato potenziando il sostegno agli scambi tra pari, i collegamenti in rete e la cooperazione tra gli agricoltori, anche attraverso le organizzazioni di produttori (OP), in quanto possono rappresentare un importante veicolo di condivisione delle conoscenze, d'innovazione e di risparmio sui costi per gli agricoltori su base molto regolare.

Un altro tassello per creare un settore agricolo moderno e in linea con i principi dell'economia circolare è quello di migliorare il livello del sostegno al reddito degli operatori dell'agricoltura. I pagamenti diretti colmano in parte il divario tra reddito agricolo e reddito in altri settori economici, sono un'importante rete di sicurezza al reddito nella misura in cui assicurano l'attività agricola in tutte le regioni dell'Unione, comprese le zone soggette a vincoli naturali che ottengono pagamenti anche a titolo della politica di sviluppo rurale, con gli associati benefici economici, ambientali e sociali, compresa la fornitura di beni pubblici.

Un accenno particolare merita la proposta di Direttiva per il monitoraggio e la resilienza del suolo avanzata il 5 luglio 2023 dalla Commissione Europea<sup>270</sup> con

---

<sup>268</sup> Commissione Europea, *Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura*, COM(2017) 713 final.

<sup>269</sup> JURGILEVICH A., BIRGE T., KENTALA-LEHTONEN J., KORHONEN-KURKI K., PIETIKÄINEN J., SAIKKU L., SCHÖSLER H., *Transition towards circular economy in the food system*, cit., 78.

<sup>270</sup> [https://environment.ec.europa.eu/publications/proposal-directive-soil-monitoring-and-resilience\\_en](https://environment.ec.europa.eu/publications/proposal-directive-soil-monitoring-and-resilience_en)

lo scopo di costruire un sistema solido e omogeneo di monitoraggio di tutti i suoli nel territorio dell'Unione.

Questa proposta è interessante e, al tempo stesso, molto utile per potere raggiungere entro il 2050 la salute del suolo e l'impegno verso la neutralità al degrado del suolo e del territorio.

Con tale proposta, tenuto conto che la maggior parte dei suoli sul territorio europeo non sono in buona salute, si cerca di migliorare la condizione di salute dei suoli in modo tale che gli stessi possano fornire i servizi ecosistemici su una scala indispensabile alle necessità ambientali, sociali ed economiche<sup>271</sup>.

Tale proposta, invero, si prefigge una serie di scopi tra i quali invertire i processi di degrado del suolo, prevenire e mitigare gli impatti dei cambiamenti climatici e di perdita di biodiversità, aumentare la resilienza rispetto ai disastri naturali, garantire la sicurezza alimentare e ridurre le contaminazioni del suolo a livelli non più considerati dannosi per la salute dell'uomo e dell'ambiente<sup>272</sup>.

In particolare, tutte le misure ruotano intorno a tre azioni che si sostanziano nel monitorare e valutare la salute del suolo e nella gestione sostenibile dei suoli e nei siti contaminati.

## **2.10. La globalizzazione della catena alimentare e le istanze di insicurezza alimentare**

La globalizzazione ha rivoluzionato la produzione e il consumo di alimenti con diete che si sono di molto diversificate sulla scia di una disponibilità di cibo aumentata sull'intero pianeta.

Una delle conseguenze è che la maggior parte della popolazione mondiale deve dipendere, in buona parte, da alimenti di importazione, provenienti da Paesi anche molto lontani.

---

<sup>271</sup><https://www.isprambiente.gov.it/it/news/pubblicato-il-testo-della-proposta-di-direttiva-per-il-monitoraggio-e-la-resilienza-del-suolo>

<sup>272</sup><https://www.isprambiente.gov.it/it/news/pubblicato-il-testo-della-proposta-di-direttiva-per-il-monitoraggio-e-la-resilienza-del-suolo>

Ciò, invero, comporta una serie di ricadute, alcune delle quali incidono in maniera negativa, su tutto il pianeta, quali, ad esempio, la vulnerabilità sempre in continuo aumento di alcuni Stati all'emergere di determinate situazioni, quali, ad esempio, lo scoppio della Pandemia da Covid-19, che ha comportato l'interruzione di alcune catene di approvvigionamento alimentare.

Il continuo incremento del commercio alimentare internazionale, insieme alle dinamiche demografiche mondiali, delineano come la sicurezza alimentare globale sia molto più fragile, comportando come conseguenza negativa una minore disponibilità e una riduzione dell'accesso a una quantità di cibo sufficiente per soddisfare le esigenze delle società.

In pratica, si sta sempre più assistendo ad un sistema alimentare sempre meno resiliente, e non capace di arginare gli effetti di perturbazioni che riguardino la crescita demografica, l'uso dei terreni e le risorse idriche<sup>273</sup>.

In verità, sono maggiormente suscettibili ad essere instabili gli Stati che dipendono fortemente dal commercio per il loro approvvigionamento alimentare, mentre quelli che esportano il cibo sembrano meno esposti a questo rischio.

L'insicurezza alimentare, quindi, rientra a pieno titolo tra le varie dimensioni dell'insicurezza sociale, configurandosi, in maniera, evidente nel passaggio dagli assetti istituzionali della modernità societaria a quelli della società globale.

---

273

[https://www.lescienze.it/news/2015/05/13/news/sicurezza\\_alimentare\\_globale\\_ridotta\\_commercio-2607900/](https://www.lescienze.it/news/2015/05/13/news/sicurezza_alimentare_globale_ridotta_commercio-2607900/)

## CAPITOLO III

### IL BRAND “VALLILLO”: UNA REALTÀ ECOSOSTENIBILE

#### 3.1 Premessa

Come ampiamente illustrato la “sovranià alimentare” è un indirizzo politico, economico e culturale che pone in evidenza la necessità per un paese di avere il controllo completo e autonomo sulla propria produzione, distribuzione e consumo di cibo.

Questo pone coloro che producono, distribuiscono e consumano alimenti nel cuore dei sistemi e delle politiche alimentari e al di sopra delle esigenze dei mercati e delle imprese. Difatti, le politiche agricole e alimentari non dovrebbero avere come priorità la massimizzazione del profitto economico, bensì la capacità di soddisfare le esigenze alimentari delle persone attraverso una produzione sostenibile e rispettosa del lavoro, attraverso la riduzione della distanza tra fornitori e consumatori e la riduzione degli sprechi.

La sovranià alimentare è strettamente interconnessa alla “sostenibilità alimentare” in quanto entrambe sono volte a garantire l’accesso ad un cibo sano e sicuro per tutti, nel rispetto dell’ambiente e delle risorse del pianeta.

Nel nostro paese, sono proprio le realtà minori dell’agroindustria ad avere sensibilizzato le istituzioni verso il recupero delle vecchie modalità produttive, nel rispetto della “sostenibilità alimentare”.

La “sovranià alimentare” è stata fortemente indebolita dalla globalizzazione e dalla concentrazione di potere nelle mani di poche imprese multinazionali di settore che controllano il mercato delle sementi, dei fertilizzanti, dei pesticidi ma anche della trasformazione e della grande distribuzione organizzata.

L’accesso ad un cibo sano e nutriente, ottenuto da una produzione alimentare “sostenibile” preservativa dell’ambiente, è diventato uno degli obiettivi

della nuova cultura dell'*agrifood* italiano, da sempre impegnato nella ricerca di prodotti di eccellenza.

Soprattutto nel Mezzogiorno sono molto diffuse piccole realtà produttive detentrici di un *know how* basato sulla tradizione e su pratiche agricole che garantiscono una qualità elevata dei prodotti finali anche grazie ai lunghi tempi di lavorazione della materia prima, non conciliabili con le pratiche della globalizzazione.

Le comunità rurali del sud Italia hanno avvertito da tempo il bisogno di riconquistare il diritto di decidere autonomamente in merito alle politiche agricole e alimentari che influenzano le loro produzioni e le loro vite, insistendo sull'affidabilità dei loro prodotti e cercando di dimostrare la possibile coniugazione di qualità alimentare e modernità.

Il caso che segue riguarda una realtà produttiva operativa nel Mezzogiorno italiano e rappresenta un esempio di come l'eccellenza alimentare, organizzata secondo un sistema di "economia circolare" e ad impatto zero, oltre che sostenibile, viene riconosciuta ed apprezzata da una nicchia di mercato.

Difatti, sebbene l'elevata qualità dei prodotti impiegati nei processi produttivi e l'attenzione all'impatto ambientale non consentano, alla citata realtà produttiva, di collocarsi sul mercato con prezzi competitivi rispetto a quelli praticati da *competitors* (che si collocano sul mercato con prodotti industrializzati), la domanda di mercato di beni prodotti secondo protocolli locali ne assicura comunque l'assorbimento della produzione.

Le pagine che seguono descrivono l'azienda Vallillo, produttrice di olio e, da pochi anni, di pasta, realtà che opera nell'alto Tavoliere delle Puglie e costituisce un esempio di impresa che coniuga la "sovranità alimentare" alla "sostenibilità alimentare".

Infine, come descritto nel proseguo, l'azienda Vallillo propone un sistema produttivo che integra pienamente la strategia "Farm to Fork".

### 3.2 Il Green deal europeo e lo stato dell'agrifood nell'alto Tavoliere delle Puglie

L'Italia, al pari degli altri Paesi europei, presenta un profilo agricolo sostenibile molto avanzato, ciò anche grazie all'influenza della Politica Agricola Comune (PAC) che, negli anni ha orientato in tal senso.

Le realtà produttive operative nel settore dell'*agrifood* pugliese sono state particolarmente influenzate alle iniziative europee, soprattutto grazie alla marcata vocazione agricola evidenziata dalle estese coltivazioni destinate, per lo più, ad uliveti, coltivazione di grano duro e di uva. La tradizione colturale della regione ha tramandato tecniche e procedure che, da sempre, rispettano l'ambiente e le risorse disponibili, tanto che si può affermare che, in un certo senso, il *Green deal* europeo, analizzato nelle pagine precedenti, trova la Puglia già preparata ad accoglierne le misure.

Di recente, nel gennaio 2021, è stato approvato dalla Commissione Europea un Documento denominato “*List of potential agricultural practices that eco-schemes could support*”<sup>274</sup> in cui sono state individuate una serie di pratiche rientranti nella “agricoltura digitale” e finalizzate a migliorare le prestazioni economiche, sociali, ambientali, climatiche per una gestione più efficiente delle risorse in termini di sostenibilità<sup>275</sup>. Dal documento si evince che la transizione ecologica passa per la “digitalizzazione del settore agricolo”, una prerogativa che viene accolta, a livello nazionale, anche dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato nel 2021 dall'Italia per rilanciarne l'economia dopo la pandemia di COVID-19, al fine di permettere lo sviluppo verde e digitale del Paese<sup>276</sup>. Le iniziative descritte stanno impattando sui territori agricoli del Paese e, nel Tavoliere delle Puglie, è possibile individuare la loro diffusione.

Nel Tavoliere delle Puglie, la digitalizzazione dell'ambito agricolo è anch'essa consolidata con la “Agricoltura 4.0” (definita anche “*agricoltura intelligente*” o “*smart agriculture*” o “*agricoltura di precisione*”), risultato

---

<sup>274</sup>[https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming\\_fisheries/key\\_policies/documents/factsheet-agri-practices-under-ecoscheme\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming_fisheries/key_policies/documents/factsheet-agri-practices-under-ecoscheme_en.pdf)

<sup>275</sup> Contribuendo, così, a definire i contenuti della nuova Pac

<sup>276</sup> Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), rappresenta un'opportunità di sviluppo, investimenti e riforme il cui obiettivo è di riprendere un percorso di crescita economica sostenibile e duraturo tramite la rimozione degli ostacoli che hanno bloccato la crescita italiana negli ultimi decenni.

dell'applicazione di una serie di tecnologie innovative nel campo dell'agroalimentare, che prevede l'impiego di strumenti digitali di precisione e l'utilizzo di dati ed informazioni utili per poter intervenire solo dove e quando risulta necessario e opportuno, senza impattare sull'ambiente (si pensi a droni, ai sensori e agli strumenti di telerilevamento). In un'ottica strumentale, essa impiega anche i c.d. dispositivi "IoT" (*Internet of Things*), che consentono di acquisire dati di natura ambientale in tempo reale; si tratta di strumenti che forniscono agli agricoltori informazioni di estrema rilevanza che possono incidere in maniera decisiva sui processi produttivi agricoli<sup>277</sup>, come quelle sui mutamenti climatici in atto, sulle temperature registrate, sulla luce, ecc.

Tuttavia, la diffusione di tali strumenti ha creato non poche perplessità, a causa dei risvolti sui modelli organizzativi e produttivi in termini di fabbisogno occupazionale e competenze professionali<sup>278</sup>.

Difatti, l'introduzione di macchinari sempre più innovativi ha ridotto o sostituito il fabbisogno di lavoro manuale.

Inoltre, le sovvenzioni riconosciute al settore agricolo, ed in particolare alle aree ritenute in ritardo, hanno permesso a molte aziende pugliesi di modernizzare i processi produttivi, acquisendo processi tecnologicamente innovativi che hanno però comportato una repentina obsolescenza delle competenze tecnico-professionali tradizionalmente possedute dai lavoratori agricoli. Tuttavia, le applicazioni digitali hanno, d'altro canto, migliorato la produttività, riducendo i cattivi raccolti grazie all'agricoltura di precisione<sup>279</sup>.

La modernizzazione del settore agricolo è promossa, altresì, dalla stessa PAC 2023-2027, al fine di rendere il settore attrattivo nei confronti dei giovani che vivono nelle aree depresse e che continuano ad abbandonare la propria terra per emigrare alla ricerca di occupazione.

La "*smart agriculture*", basata sull'impiego della digitalizzazione associata a soluzioni "sostenibili", si è molto diffusa nella regione Puglia, sebbene la maggior parte delle piccole aziende locali risentano dell'eccessiva competizione presente sui

---

<sup>277</sup> G. Dosi, D. Guarascio, A. Ricci e M.E. Virgillito, *Neodualism in the Italian Business Firms: Training, Organizational Capabilities, and Productivity Distributions*, *Small Business Economics* 57, n. 1, 2021, p.144.

<sup>278</sup> *Ibidem*

<sup>279</sup> P. De Bernardi, D. Azucar, *Innovation in Food Ecosystems*, Cham, Springer, 2019, p.165.

mercati, con conseguente difficoltà di collocarsi sul mercato con prezzi competitivi rispetto a quelli praticati da *competitors* (che si collocano sul mercato con prodotti industrializzati).

Ulteriore risvolto positivo sull'agricoltura *smart* pugliese, favorito dagli incentivi settoriali, deriva dalla diffusione, sia nelle industrie agricole, che negli opifici produttivi, dell'azione del fotovoltaico (soluzione che beneficia della lunga durata ed intensità della luce solare nel territorio). Viceversa, ancora poco diffusa è un'altra fonte energetica rinnovabile, il *biogas*, frutto della fermentazione, ad opera di numerosi batteri, in assenza di ossigeno e a temperatura controllata, di sostanze di origine organica (sia animale che vegetale). La degradazione delle *biomasse* (che originano da residui agricoli, colture di integrazione, reflui zootecnici o fognari, frazione organica dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziati, ecc.) è nota come “digestione anaerobica” e grazie a un cogeneratore, il *biogas* ottenuto, caratterizzato da elevato potere calorifico, può essere convertito in elettricità e calore, mentre il residuo della fermentazione, il “digestato”, viene utilizzato come fertilizzante naturale nelle coltivazioni<sup>280</sup>.

Al fine di ricevere contributi europei, molte realtà operative nell'*agrifood* pugliese si sono dotate di certificazioni che attestano l'adozione di un protocollo produttivo sostenibile che rimanda al calcolo di indicatori di impatto, tra cui i più noti sono il *Life Cycle Assessment* (LCA), il *Carbon footprint* e il *Water footprint*. Il LCA riguarda l'analisi del ciclo di vita del prodotto e misura l'entità dell'impronta ambientale provocata da un prodotto o da un servizio, lungo tutte le fasi produttive. La ricostruzione del ciclo di vita necessita un'analisi dettagliata delle varie fasi di cui si compone: dall'estrazione delle materie prime, alla produzione, alla distribuzione, fino all'impiego del prodotto finito e la sua dismissione. Tale analisi consente di valutare l'impatto ambientale determinatosi in ciascuna fase, per poi sommarne gli effetti ed offrire la dimensione dell'inquinamento totale. Oltre che un singolo prodotto, l'LCA può essere effettuato anche per un servizio, contabilizzando la “impronta” di tutto ciò che è stato utilizzato per la sua erogazione. Al termine dei rilevamenti, ciascuna

---

<sup>280</sup> Il *biogas* è composto dal 45 al 70% da metano e nella parte restante da CO<sub>2</sub> (oltre che da ossido di carbonio, azoto, idrogeno, idrogeno solforato).

“impronta” andrà catalogata, a seconda delle diverse “categorie di impatto”, nei vari comparti ambientali in cui si è verificata.

Tra le “categorie di impatto” più note risultano:

- l’aumento dell’effetto serra antropogenico (*Global Warming Potential - 100 years*), che viene misurato sulla base della quantità di CO<sub>2</sub>-eq<sup>281</sup> generata dai consumi di energia e materia. Quest’ultima è nota come *Carbon Footprint* e rappresenta, dunque, un sottoinsieme dell’LCA;
- l’impronta idrica (*Water footprint*) che indica, invece, il consumo di acqua dolce determinato dal processo produttivo<sup>282</sup>. L’impronta idrica considera i differenti tipi di acque impiegate (suddividendole in blu, verdi e grigie), misurandole nei punti geografici di captazione ovvero negli ambiti di utilizzo. L’acqua blu fa riferimento alle risorse idriche superficiali o a quelle sotterranee, il cui consumo è, per lo più, legato all’irrigazione, oppure incorporandole in altri prodotti. Si tratta di acqua che non viene ripristinata, oppure lo sarà solo in un secondo momento. L’acqua verde fa riferimento alle precipitazioni e il suo consumo avviene per evapotraspirazione oppure venendo incorporata nelle piante. Infine, l’acqua grigia è il volume di acqua destinato alla diluizione degli inquinanti fino al ripristino degli standard di qualità delle acque.

Il *Life Cycle Assessment* è anche uno strumento per l’attuazione di una Politica Ambientale Integrata dei Prodotti ovvero l’adozione di misure per ridurre l’impatto a lungo termine.

È evidente che le realtà che hanno ottenuto la certificazione LCA sono avvantaggiate nella richiesta di finanziamenti in quanto dimostrano di avere adottato protocolli produttivi “sostenibili”. Ciò spiega perché alcune iniziative di istituzioni locali pugliesi hanno cercato di diffondere, nelle *start up*, il *Life Cycle Thinking*, ovvero la progettazione del ciclo produttivo basata sul LCA<sup>283</sup>. Sebbene

---

<sup>281</sup> Le tonnellate eq di CO<sub>2</sub> si calcolano tramite il prodotto delle tonnellate di gas nell’impianto e il suo GWP. Così 2,4 Kg di R410a risultano essere pari a 5 tonnellate CO<sub>2</sub> eq. di R410a. Infatti 2088 (GWP) x 2,4 Kg = 5011,2 Kg ovvero 5,01 tonnellate CO<sub>2</sub> eq.

<sup>282</sup>G. Guido, S. Massari (a cura di), *Lo sviluppo sostenibile. Ambiente, risorse, innovazione, qualità. Scritti in memoria di Michela Specchiarello*, Milano, Franco Angeli, 2013, p.488

<sup>283</sup> P. De Bernardi, D. Azucar, *Innovation in Food Ecosystems*, cit., p.190.

non manchino esempi di adozione del LCA, la diffusione tra le imprese pugliesi risulta rallentata a causa della farraginosità burocratica.

La panoramica fornita sul contesto agricolo pugliese è finalizzata ad inquadrare il contesto operativo di una piccola realtà del foggiano che, oggi, si posiziona tra i *brand* più risonanti nell'ambito delle aziende produttrici di olio e di pasta: l'azienda Vallillo.

### 3.3 L'azienda Vallillo

La società AgrideaVallillo s.r.l., con marchio registrato Vallillo, opera in un piccolo paese della Puglia, Serracapriola, nella provincia di Foggia, e affonda le sue radici nel lavoro di un contadino, che, nel corso del tempo, è diventato un apprezzato commerciante di olive: Gabriele Vallillo.

Nonostante Gabriele Vallillo operasse in nome e per conto proprio, il suo operato era volto alla cooperazione ed equità nel mondo contadino; difatti, acquistava la produzione locale di materie prime (le olive ed il grano) al fine di poter “battagliare”, con i grossisti, il giusto prezzo di vendita della stessa. L'evolversi del mercato nazionale e della normativa alimentare determinò decisi rallentamenti nel commercio delle olive e del grano locali “mortificando” gli sforzi generazionali di tanti commercianti.

Tra i fattori alla base della contrazione del commercio rilevano i criteri per l'individuazione del *Made in e*, nel caso specifico, del *Made in Italy*. Difatti, per ottenere tale riconoscimento ed usufruire dei suoi vantaggi economici negli accordi bilaterali tra paesi UE ed extra Ue è sufficiente che “*le Merci siano interamente ottenute o sostanzialmente trasformate*”.

In particolare, il criterio definito dall'articolo 24 del Codice Doganale Comunitario rimanda al “criterio dell'ultima lavorazione o trasformazione sostanziale” ed è applicabile a quelle merci alla cui produzione abbiano contribuito due o più paesi.

Pertanto, una qualsiasi materia prima trasformata o lavorata in Italia assumeva la qualifica “*Made in Italy*”, solo perché oggetto di trasformazione o lavorazione da parte dell'artigianato o dell'industria italiana.

Le logiche di profitto della GDO (Grande Distribuzione Organizzata), l'attrazione del marchio "*Made in Italy*" ed il sovrapprezzo ottenibile nella vendita grazie a tale marchio hanno guidato le logiche di produzione e approvvigionamento delle materie prime in Italia.

Le conseguenze di tali logiche sono state: quantità a discapito della qualità, coltivazioni super-intensive a danno dell'ambiente e compromettenti per la salute del consumatore finale, importazione di materia prima di dubbia provenienza e difficilmente tracciabile. La leva del marchio "*Made in Italy*" aveva, tuttavia, dato slancio al settore artigianale italiano e non al settore primario.

Nelle piccole realtà rurali, prevalentemente caratterizzate da un'economia agricola, la percezione della mancanza di controlli e tutela delle materie prime, prodotte localmente e con pratiche agricole rispettose dell'uomo e dell'ambiente, causò un forte abbandono dei terreni e flussi migratori verso il nord della nazione.

È in tale contesto storico e di mercato che si colloca l'iniziativa dell'azienda Vallillo, realtà che persegue scopi mutualistici di filiera, di valorizzazione, resilienza e rispetto.

Il primo ampliamento della filiera produttiva, non più limitata alla produzione e commercializzazione di olive e grano, è stato realizzato nel 2006, quando nasce l'oleificio Vallillo. Si tratta di un impianto produttivo moderno a "ciclo continuo", in grado di garantire una qualità superiore di olio evo, grazie alla qualità della materia prima locale fornita dal *network* di agricoltori, creato e consolidato da Gabriele Vallillo nel corso degli anni precedenti dedicati esclusivamente al commercio all'ingrosso della materia prima. Un anno dopo la nascita dell'oleificio, nel 2007, lo stesso riusciva a trasformare in olio tutte le olive conferite dai produttori locali e a riconoscere, a questi ultimi, un prezzo superiore a quello di mercato.

Nel 2011 sono stati realizzati i primi ammodernamenti del sito produttivo, mediante l'installazione di un impianto fotovoltaico e, conseguentemente, una nuova linea di estrazione per l'ottenimento della biomassa. Nel caso specifico: il "nocciolino" di oliva, una melma ottenuta dal nocciolo. L'azienda Vallillo assume, in tal modo, la funzione di collante della filiera, attuando una serie di interventi, a monte, presso i contadini, nella fase centrale di trasformazione delle materie prime

ma, soprattutto, a valle, presso il cliente finale, acquirente di olio e pasta. Tali interventi acquisirono una rilevanza crescente nel corso del tempo, con l'avvento della globalizzazione e l'emigrazione della forza lavoro, anche quella specializzata. Nel 2018 nasce il Brand Vallillo e, successivamente, nel 2020 viene avviata l'installazione di un impianto di trasformazione della semola di grano duro in pasta trafilata in bronzo a residuo zero, mediante l'utilizzo di grano prodotto esclusivamente dall'azienda Vallillo e dalle altre aziende agricole locali.

Il sito produttivo è stato realizzato garantendo un processo produttivo sostenibile grazie alla presenza di un impianto fotovoltaico e all'utilizzo della biomassa (l'intero locale circa 200 mq è stato allestito in modo da evitare la dispersione di calore e garantire il suo recupero per favorire il riscaldamento interno).

Con la realizzazione del pastificio aziendale, l'azienda Vallillo ha potuto garantire, agli agricoltori, i prezzi di acquisto già al momento della semina, consentendo agli stessi di programmare e strutturare l'attività agricola. Inoltre, l'attività a monte della filiera, ovvero la produzione della materia prima, è stata focalizzata su una politica di investimento condiviso per consentire anche ai piccoli contadini di continuare a coltivare i propri terreni, mediante la condivisione di attrezzature agricole di precisione e macchinari per conseguire le pratiche previste dalla nuova PAC (Politica Agricola Comune) nonché la messa a disposizione di figure professionali, come l'agronomo, per garantire un prodotto di maggiore qualità. Infine, gli interventi svolti a valle della filiera, sono orientati al primario obiettivo di creare un segmento di mercato che tratta prodotti esclusivamente "*Made in Italy*". La politica di aiuti comunitari sulla digitalizzazione e internazionalizzazione dell'impresa ha consentito la realizzazione di importanti investimenti in comunicazione, volti a sollevare le problematiche settoriali, le azioni poste in essere, i risultati conseguiti e gli obiettivi prefissati.

La filiera Vallillo, ispirandosi ai principi della "sovranità alimentare", "sostenibilità alimentare" e "sostenibilità ambientale", ha come obiettivo la creazione di un prodotto 100% "*Made in Italy*", mediante materie prime "interamente" prodotte e trasformate a Serracapriola, obbligandosi e vincolandosi

in modo più stringente rispetto a quanto previsto dall'art. 23 e art. 24 del Codice Doganale Comunitario.

### **3.3.1 La coltivazione dell'olivo, la trasformazione delle olive e la commercializzazione dell'olio evo**

La produzione nazionale di olive da olio non riesce a soddisfare la domanda interna e ciò rappresenta una evidente mancanza rispetto agli obiettivi previsti dalla Sovranità Alimentare.

Nonostante la carente produzione interna, sono innumerevoli i frantoi o le società commerciali che imbottigliano e vendono in tutto il mondo olio evo italiano e, tante altre, che capitalizzano sull'attrattiva del marchio italiano.

Pertanto, l'azienda Vallillo, attraverso la creazione del brand, cerca di dare una precisa identità a tutte le fasi di produzione, trasformazione delle olive e divulgazione del prodotto finito.

A partire dal 2018, si avvia una collaborazione assidua e costante con gli agronomi di zona al fine di effettuare una rilevazione sulle piante di olivo secolari che caratterizzano l'Agro di Serracapriola. Con l'ausilio dell'associazione Slow Food, si avviano gli studi finalizzati a riconoscere quella che è la cultivar territoriale. Nel marzo del 2022, si conclude il ciclo di studi che associa a Serracapriola la sua cultivar olivicola ovvero la "Provenzale", di cui l'azienda Vallillo è il primo presidio.

L'attività dell'azienda non si limita alla mera trasformazione delle olive, imbottigliamento dell'olio e relativa vendita, in quanto l'azienda fornisce altresì gratuitamente servizi di consulenza agronomica ai piccoli olivicoltori che cercano di non abbandonare i propri terreni/oliveti (ad esempio noleggio a caldo di attrezzature per il riutilizzo agronomico delle acque di vegetazione, estratte dalla lavorazione delle olive e, ancora, foglie di olivo trinciate, utili e funzionali per la concimazione organica dei terreni e oliveti.)

Viene offerta consulenza agronomica di professionisti di settore per la prevenzione delle malattie del frutto e per l'efficientamento dei costi.

Quanto rappresentato ha portato l'azienda Vallillo ad ottenere la chiocciola Slow Food, riconoscimento concesso a quelle aziende che interpretano i valori organolettici, territoriali e ambientali secondo la filosofia Slow Food. che *“promuove il diritto al piacere e a un cibo buono e pulito come parte della ricerca della prosperità e della felicità per l'umanità attuale e futura e per l'intera rete del vivente”*<sup>284</sup>. La coerenza e il perseguimento di tali principi hanno permesso di anticipare le azioni previste dalla nuova P.A.C ed i relativi Eco-schemi, che riconoscono un premio reddituale ai contadini che hanno adottato sistemi agroalimentari sostenibili. Il risultato più grande è rappresentato dalla transizione ad un'economia circolare che non può prescindere da una maggiore efficienza nell'uso delle risorse.

### **3.3.2 Il frantoio produttore di qualità e biomassa, leva portante della sostenibilità ambientale**

L'installazione nel 2006, presso il sito produttivo Vallillo, di un impianto oleario a ciclo continuo, sancisce un sostanziale cambiamento delle logiche commerciali dell'azienda Vallillo.

Si passa dalla vendita del prodotto primario, caratterizzato da una shell life di 1/2 giorni, l'oliva appunto, al semilavorato olio extra vergine di oliva con una shell life di circa 18 mesi dalla data di imbottigliamento.

Ciò ha permesso di migliorare la forza contrattuale e il proprio posizionamento nei confronti dei precedenti acquirenti di olive, che sono al tempo stesso trasformatori delle medesime. Ne è conseguito un incremento di valore della materia prima, una vendita basata sulle logiche di filiera ed un trasferimento di valore alla propria clientela olivicola.

Dal 2011 il sito produttivo Vallillo si pone nuove sfide e nuovi obiettivi a fronte dei cambiamenti climatici, globali e commerciali che incidono negativamente su molteplici fasi della filiera, dall'approvvigionamento della materia prima alla promozione del prodotto finito.

---

<sup>284</sup> <https://www.slowfood.it/chi-siamo/che-cose-slow-food/>

Gli investimenti messi in atto dal 2011 seguono una logica di efficientamento energetico e tutela ambientale, che ha garantito una contrazione dei costi migliorando al contempo la sostenibilità del business. La fornitura di energia elettrica è garantita dalla primaria installazione di un impianto fotovoltaico da 50 kw e dalla successiva installazione di batterie di accumulo, che hanno permesso di raggiungere il 100% di autonomia.

Nell'ambito della produzione olearia, Vallillo ha introdotto un sistema che valorizza l'economia "circolare" cercando di azzerare tutti gli scarti, garantendone un loro riutilizzo.

L'installazione di una seconda linea di trasformazione, in continuo a quella principale, è dotata di un macchinario, di origine spagnola e specifico per l'estrazione della biomassa, il cosiddetto "nocciolino di oliva", utilizzato per alimentare le caldaie del Frantoio e del Pastificio.

L'impronta GREEN della azienda Vallillo si amplia anche attraverso le politiche di riutilizzo degli scarti di lavorazione dell'olive, in particolar modo le foglie di olivo e l'acqua vegetativa estratta dall'oliva stessa nella fase di centrifuga orizzontale.

Difatti, le foglie che vengono raccolte in fase di pulitura delle olive (rappresentano circa il 10% del peso delle olive conferite), dall'alto contenuto di antiossidanti, vengono apprezzate dall'industria farmacologica intenta all'ottenimento di prodotti (per l'ipertensione, il diabete, il cancro, alcune malattie croniche e l'invecchiamento<sup>285</sup>) oppure vengono ritirate dai centri di biomassa per la produzione di biometano.

L'acqua estratta dalla separazione della pasta di oliva, carica di polifenoli e sostanze micro-organiche, viene ridistribuita presso gli agricoltori della filiera olivicola Vallillo, secondo le procedure previste dal disciplinare sul riutilizzo agronomico delle acque di vegetazione dei frantoi. In aggiunta, come accennato, l'azienda Vallillo fornisce, gratuitamente, il noleggio dell'attrezzatura per lo spandimento delle acque, generando per il coltivatore un risparmio notevole sui

---

<sup>285</sup> L'azione antiossidante è stata dimostrata anche in cellule di carcinoma umano polmonare NCI-H292 e in cellule umane di adenocarcinoma ileocecale HCT-8. In cellule renali, il trattamento con l'estratto ottenuto dalle foglie di olivo, altera il riassorbimento di acqua regolato notoriamente dall'ormone antidiuretico.

costi di concimazione non dovendo, quest'ultimo, affrontare l'acquisto di prodotti sintetici a base ammoniacale.

### **3.3.3 Gli aiuti ai frantoi sostenibili nel PNRR**

L'azienda Vallillo progetta un ampliamento dei volumi di olive lavorati dal frantoio, con conseguente necessità di investimenti tesi alla ridefinizione della portata di alcune delle fasi descritte. Tecnicamente, si tratterà di espandere la fase iniziale che dà vita alla pasta di olive. Inoltre, si prevede di alimentare l'impianto oleario con energia ritraibile da una comunità energetica in progetto. L'obiettivo è di superare la soglia dei 50.000 kilogrammi di olio annui attualmente prodotti portandola a 60.000.

Il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), ovvero il piano strategico di investimenti e riforme economiche adottato da molti paesi dell'Unione Europea, compresa l'Italia, per affrontare gli impatti economici della pandemia COVID-19 e promuovere la ripresa economica e la resilienza futura, prevede aiuti al settore. Un elemento fondamentale perseguito dal PNRR è la “sostenibilità”.

Difatti, il PNRR promuove la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, destinando investimenti significativi a progetti per l'efficienza energetica, la promozione delle energie rinnovabili, la mobilità sostenibile e la riqualificazione delle aree urbane. Il PNRR prevede anche investimenti finalizzati alla promozione di un'economia “circolare”. Quest'ultima costituisce un altro obiettivo di sostenibilità volto a ridurre il consumo di risorse naturali e minimizzare i rifiuti tramite il riciclo e il riutilizzo.

Nell'ambito degli interventi specifici finanziabili tramite PNRR vi sono i “frantoi oleari”, che potranno godere di aiuti significativi. In tale contesto, il 23 febbraio 2023 il MASAF ha previsto bandi regionali aventi ad oggetto i 100 milioni di euro destinati alla “Sottomisura Ammodernamento dei Frantoi Oleari”, con massimali del 50% per le regioni in ritardo di sviluppo e del 40% per le altre regioni<sup>286</sup>. Invece, il Decreto successivo (datato 4 agosto 2023) ha avuto ad oggetto l'adeguamento dell'entità degli aiuti, per conformarsi ai nuovi orientamenti

---

<sup>286</sup> <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB>.

riguardanti gli aiuti di Stato destinati ai settori agricolo e forestale e nelle zone rurali<sup>287</sup>. Per quanto attiene ai criteri di riparto, oltre ai criteri oggettivi basati sulla produzione di olive e olio, che sono più elevati in alcune regioni, è prevista una clausola di salvaguardia. Questa clausola stabilisce che almeno il 40% dei finanziamenti deve essere assegnato alle regioni del Mezzogiorno<sup>288</sup>. Le regioni che dimostrano la necessità “*di fondi ulteriori per finanziare progetti utilmente collocati nelle graduatorie conseguenti ai bandi*” possono beneficiare di ulteriori stanziamenti. Il finanziamento delle innovazioni apportate nei frantoi avverrà in conto capitale, ma le regioni, chiamate a definirlo, non dovranno prevedere di superare il 65% dei costi ammissibili. In caso di proponenti giovani, ovvero di *strat up*, si potrà arrivare a finanziare fino all’80% degli investimenti. Nel rispetto delle condizioni previste dalla circolare della Ragioneria Generale dello Stato del MEF n. 33/2021, occorrerà evitare il “doppio finanziamento” che, ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (Ue) 2021/241, non si riferisce ad un impedimento al cumulo di aiuti, bensì al fatto che il costo relativo ad un determinato investimento non può essere rimborsato due volte mediante risorse pubbliche anche di diversa natura. Tuttavia, non sono ammessi alcuni investimenti quali quelli collegati al contratto di *leasing* (ad esempio, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi). Tra i costi non ammessi al finanziamento vanno citati anche quelli sostenuti per i cablaggi per reti di dati al di fuori della proprietà privata, quelli legati alla necessità di conformarsi alle norme nazionali ed europee, ecc. Nel Regolamento (Ue) n. 1308/2013 vanno invece individuati i limiti degli “aiuti”, ad esempio, ad esempio non si possono concedere finanziamenti per sostenere investimenti in biocarburanti prodotti da colture alimentari e foraggere. Entro il 31 ottobre 2023 sono attese le Pubblicazioni dei bandi regionali e l’azienda Vallillo ha avviato la procedura per l’ottenimento dei fondi pubblici. All’uopo, nella consapevolezza che il frantoio Vallillo è già di per sé “sostenibile”, ci si attende una valutazione particolarmente positiva dell’azienda con conseguente ottenimento dei relativi finanziamenti.

---

<sup>287</sup> Pubblicati in GUUE 2022/C 485/01.

<sup>288</sup> Come disposto dall’articolo 2, comma 6 bis del Decreto Legge 77/2021, convertito in Legge numero 108/2021.

### **3.4 I presupposti del Pastificio eco-sostenibile a filiera locale Vallillo**

In seguito alla crisi dovuta al Coronavirus, il tema della sovranità alimentare ha acquisito grande rilievo nell'ambito del dibattito sulle soluzioni per evitare il ripetersi di problemi di approvvigionamento. Infatti, il lockdown e le settimane successive hanno mostrato l'importanza di materie prime e merci di provenienza estera, che il sistema produttivo nazionale non è in grado di mettere a disposizione in quantitativi sufficienti per la domanda interna

Pertanto, tali eventi esogeni hanno messo a nudo una mancanza strutturale del comparto agricolo, la quale è scaturita ed è stata alimentata, nel corso dell'ultimo ventennio, certamente dai cambiamenti climatici, ma altresì da un graduale abbandono dei terreni e delle località a vocazione agricola. La scarsa tutela, da parte delle autorità politiche nazionali e locali, degli agricoltori locali che seguono pratiche conservative e rispettose dell'ambiente, di conseguenza meno invasive per l'ambiente e più onerose rispetto a quanto avveniva nei paesi extra UE, ha creato una concorrenza sleale sui costi di produzione. Pertanto, la non economicità della materia prima nazionale, comunque necessaria per avere la certificazione del "Made in Italy" sul prodotto finale, ha reso quest'ultima sempre più suscettibile di essere sostituita con cereali di provenienza estera (quindi una merce da taglio) e sempre più esposta alle speculazioni del mercato. La mancanza di un reddito stabile e di tutele rispetto al libero mercato globale ha portato un progressivo abbandono dei terreni e la perdita di know-how agricolo a causa del mancato ricambio generazionale. Di conseguenza, si è verificata una riduzione della superficie coltivata, ridotta negli ultimi 30 anni a 3/5 della superficie disponibile. Le ragioni sottostanti alla perdita di sovranità alimentare sono pertanto molteplici e abbastanza radicate nel tempo ed hanno avuto una crescita esponenziale fino al verificarsi dell'evento COVID 19 che ha portato alla luce tale fenomeno.

Pertanto, l'UE ha istituito il programma "Comunità del patto rurale", finalizzato a garantire ai centri non urbani il mantenimento delle proprie colture e filiere. In particolare, una "comunicazione" della Commissione europea ha delineato una visione a lungo termine per le zone rurali dell'intera Unione fino al

2040, distinguendo gli ambiti d'intervento per zone e comunità rurali più "forti", "connesse", "resilienti" e "prosperare".

Il "patto rurale" delinea gli obiettivi di rafforzamento delle aree individuate da soddisfare entro il 2040 e, in seguito, è stato previsto un "piano d'azione rurale" dell'UE contenente progetti specifici. Il patto prevede i seguenti obiettivi<sup>289</sup>:

- Contribuire a mantenere le zone rurali nell'agenda politica;
- Condividere iniziative promettenti e condividere esperienze;
- Ottenere accesso prioritario a notizie ed eventi;

Proprio consultando tale programma si è giunti alla conoscenza delle misure più adatte per avviare il pastificio.

Il "patto rurale" ha evidenziato l'area dell'alto Tavoliere pugliese come zona ricca di ambiti da preservare. In particolar modo, sono state suggerite aperture, nelle agende politiche locali ed unionali, ai sostegni delle iniziative volte a creare occupazione tramite l'uso "intelligente" delle risorse locali.

All'uopo è stata istituita una piattaforma di rivitalizzazione rurale che ha fornito informazioni preziose per progetti industriali da realizzare nella zona. La piattaforma della Comunità del "patto rurale" è uno strumento ideale per avere una visione d'insieme delle misure finanziarie ottenibili al fine di ostacolare il problema della perdita di popolazione, dell'invecchiamento e dalla mancanza di opportunità economiche.

### **3.4.1 Il Piano nazionale impresa 4.0**

L'azienda Vallillo, con la realizzazione del pastificio, ha inseguito e condiviso quelle che sono le aspettative, della stessa Comunità Europea, di evitare l'abbandono delle località rurali e delle relative maestranze agricole, attraverso una stabilità di reddito derivante da accordi di filiera locale, totalmente differenti da quelli industriali.

La scelta di avviare il pastificio Vallillo segue, difatti, le politiche di indirizzo condivise nel "patto rurale", ossia il controllo del prodotto finale e la

---

<sup>289</sup> [https://ruralpact.rural-vision.europa.eu/become-member\\_en](https://ruralpact.rural-vision.europa.eu/become-member_en)

conseguente programmazione di vendita e promozione di un prodotto di qualità. Ciò permette un adeguato posizionamento del prodotto presso quei consumatori che ricercano e condividono gli stessi valori dell'agricoltore, posto a monte della filiera, quali eticità, trasparenza e qualità.

Per il progetto del pastificio a filiera locale è stata di fondamentale importanza la ricerca di fondi di finanziamento agevolati al fine di contenere i costi fissi di produzione e investimento. Nel 2016 è stato avviato dal governo italiano il Piano Nazionale Impresa 4.0 avente l'obiettivo di diffondere la "fabbrica 4.0", nozione che fa riferimento alla quarta rivoluzione industriale (nota anche come Industria 4.0). Si tratta di una trasformazione significativa nel settore manifatturiero che sfrutta le tecnologie digitali avanzate per migliorare l'efficienza, la produttività e la competitività delle industrie italiane. Il termine "Piano" fa riferimento all'insieme di interventi finalizzati all'attuazione del processo di Transizione 4.0 ed è stato introdotto a fine legislatura conclusasi nel 2016, per poi essere annualmente riformulato, con specifici interventi. Il Piano è stata una sorta di soluzione alle problematiche emerse dallo studio "*Industria 4.0: quale modello applicare al tessuto industriale italiano. Strumenti per favorire la digitalizzazione delle filiere industriali nazionali*" dal quale si era evinta la necessità di modernizzare le industrie italiane e, in particolare, quelle del Mezzogiorno.

A seguito della pubblicazione dello studio citato è stato approvato un programma di interventi di sostegno all'innovazione tecnologica in chiave pro-competitiva, al fine di aumentare la produttività agendo sui costi. Nello specifico, il Piano:

- promuove la digitalizzazione dei processi produttivi, incoraggiando le imprese a utilizzare tecnologie avanzate come l'Internet delle cose (IoT);
- offre incentivi fiscali alle imprese che investono in attrezzature e tecnologie avanzate tra cui deduzioni fiscali e crediti d'imposta;
- sostiene la ricerca e lo sviluppo di tecnologie avanzate attraverso programmi di finanziamento e collaborazioni tra il settore pubblico e privato;

- favorisce la collaborazione tra imprese per promuovere l'innovazione e lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi;
- promuove l'adozione di tecnologie sostenibili al fine di ridurre l'impatto ambientale delle imprese;
- favorisce l'espansione internazionale delle imprese italiane attraverso la promozione dei loro prodotti e servizi all'estero.

Nell'ambito degli strumenti attuativi degli obiettivi del piano rileva il Decreto Ministeriale 9 marzo 2018, trattato nel paragrafo seguente.

### **3.4.2 Il Decreto Ministeriale 9 marzo 2018 e l'avvio del pastificio artigianale 4.0 eco-sostenibile "Vallillo"**

Il Decreto Ministeriale 9 marzo 2018 rubricato: "Intervento Macchinari innovativi PMI nelle regioni meno sviluppate diretti a favorire la transizione delle piccole e medie imprese verso la "Fabbrica intelligente" nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia", ha previsto aiuti per l'acquisto di impianti "sostenibili". Si tratta, nello specifico, di una misura tesa a sostenere gli interventi agevolativi per la realizzazione di programmi di investimento innovativo coerenti con il Piano Nazionale Impresa 4.0.

Il decreto ha stanziato:

- a) euro 168.400.000,00 a valere sul Programma complementare di azione e coesione "Imprese e competitività" 2014-2020 approvato dal CIPE con delibera n. 10/2016 del 1° maggio 2016;*
- b) euro 120.000.000,00 a valere sull'Asse III, Azione 3.1.1 del Programma operativo nazionale "Imprese e competitività" 2014-2020 FESR;*
- c) euro 53.094.000,00 a valere sull'Asse IV, Azione 4.2.1 del Programma operativo nazionale "Imprese e competitività" 2014-2020 FESR, esclusivamente per la realizzazione dei programmi di investimento diretti al cambiamento fondamentale del processo di produzione di*

*un'unità produttiva esistente riconducibili alla linea di intervento LI 2 "Tecnologie per un manifatturiero sostenibile".*

Le tempistiche e la programmazione degli aiuti europei hanno avuto risvolti positivi sullo studio di fattibilità del progetto pastificio di filiera locale. Ciò ha condotto a una valutazione favorevole per la concretizzazione dell'impianto.

### **3.4.3 La nascita del pastificio Vallillo**

Nel luglio 2022 entra in produzione il pastificio a filiera locale Vallillo. L'impianto è stato ispirato alla strategia "*Farm to Fork*" (F2F), perseguendo la sostenibilità in ambito agroalimentare e coinvolgendo molteplici aspetti della filiera agroalimentare (dall'agricoltura primaria, ovvero dalle coltivazioni, fino alla etichettatura degli alimenti). La nascita del pastificio estende ed amplia i rami dell'azienda Vallillo. Degli investimenti energetici eseguiti nel 2011, messi in atto per l'oleificio, ha usufruito anche il pastificio, rendendo più sostenibile il business. Al fine di rispettare i vincoli e i parametri imposti dagli allegati A e B del bando "Macchinari innovativi 4.0" regolamentato dal D. Ministeriale 9 marzo 2018, è stata necessaria un'attività di ricerca e personalizzazione degli impianti e delle attrezzature necessari per la produzione di pasta. In tale contesto, rileva, altresì, l'allestimento del locale adibito a pastificio, secondo logiche di risparmio energetico e limitazione alla dispersione di calore, mediante la coibentazione delle pareti, recuperatori di calore per alimentare le caldaie e per il riscaldamento del locale.

La realizzazione della linea di produzione e confezionamento è stata molto lunga e articolata, in quanto le agevolazioni statali alle quali si è attinto erano destinate all'industria manifatturiera, in quanto tale e non all'artigianato e, alle medie e grandi imprese, escludendo le micro-piccole imprese.

La volontà dell'azienda Vallillo di realizzare un pastificio che potesse chiudere la filiera cerealicola, in una zona da sempre conosciuta come "granaio di Italia", ha consentito il superamento delle problematiche, anche infrastrutturali, che si sono presentate.

Il pastificio eco-sostenibile a filiera locale Vallillo presenta una linea di produzione pasta e una linea di confezionamento, caratterizzate da macchinari che consentono un controllo da remoto, permettendo al fornitore dell'impianto di intervenire per eventuali settaggi e manutenzioni senza la necessità di essere presente in loco (con conseguente risvolto positivo sulla sostenibilità derivante dalla riduzione spostamenti).

La connessione alla rete locale LAN permette di elaborare un report di tracciabilità dal cliente primario (l'agricoltore) al cliente finale (il consumatore).

Avendo accentrato verticalmente due fasi su tre del processo produttivo della pasta, è stato possibile certificare l'intera filiera attraverso il riconoscimento "residuo zero" rilasciato dall'ente certificatore, riconosciuto ACCREDIA, certiquality srl.

Alla luce dei nuovi scenari mondiali sulle tematiche energetiche e alimentari, la scelta di realizzare il pastificio nel medesimo sito produttivo, già adeguato all'efficientamento energetico per il comparto olivicolo, e il reperimento di fonti di finanziamento agevolate previste dal piano industriale 4.0 hanno permesso all'azienda Vallillo di realizzare i primi contratti di filiera locale con due aziende agricole locali, assumendo la veste di azienda virtuosa e sostenibile per l'intero territorio.

### **3.5. La filiera locale Vallillo**

Il concetto di filiera locale differisce totalmente dal concetto di filiera industriale, in quanto si basa sulla realizzazione di un prodotto finito a km 0.

Inoltre, il processo di filiera locale non termina con la realizzazione del prodotto finale, bensì con il consumo di esso da parte del consumatore finale.

Quest'ultimo risulta essere un fattore rilevante, al pari del contadino, del trasformatore e di tutti gli attori coinvolti nel processo. La carenza alimentare e il conseguente panico da scorte, emerso durante la pandemia, ha portato il consumatore finale ad informarsi su diversi aspetti legati alla sovranità alimentare ed energetica. In questo contesto, al fine di completare la filiera locale, l'azienda Vallillo pone in campo una serie di strategie operative comunicative finalizzate a

intercettare, comunicare ed educare il consumatore al consumo responsabile del cibo (c.d. consumatore Consapevole).

L'azienda Vallillo si è pertanto adoperata per intercettare e modellare alle proprie esigenze i finanziamenti agevolati previsti al fine di realizzare gli obiettivi prefissati nella propria strategia di business, senza tralasciare gli impatti ambientali collegati.

## CONCLUSIONI

Al termine di questo lavoro, è possibile evidenziare come il costituzionalismo moderno e contemporaneo risulti sempre più interessato a tematiche nuove, tra cui quella relativa alla “sovranià alimentare”. Quest’ultima, per cui si battono da anni tanti movimenti, fin dal primo momento, ha assunto rilevanza sovranazionale e internazionale, rappresentando il diritto dei popoli ad alimenti nutritivi e culturalmente adeguati, accessibili, prodotti in forma sostenibile ed ecologica ed anche il diritto di poter decidere il proprio sistema alimentare e produttivo. Difatti, vi è uno stretto collegamento tra l’ambiente e il settore alimentare, al punto che, in ambito europeo, si parla di diritto agro-ambientale-alimentare.

Invero, la sicurezza alimentare non circoscrive i propri confini all’interno di regole che individuano, tra gli scopi fondamentali, un corretto consumo di alimenti e il rispetto per l’igiene, ma interessano, anche tematiche quali: lo sviluppo sostenibile, l’inquinamento e il cambiamento climatico.

Il problema fondamentale, invero, tenuto conto che le nuove Costituzioni, al loro interno, hanno un qualche riferimento al diritto al cibo e alla sicurezza alimentare, è che si tratta di una questione che, per certi aspetti, può essere ricompresa all’interno di un quadro valoriale poiché incide sullo *ius existentie*.

Si tratta, dunque, come si è potuto notare in questo elaborato, di un punto di vista molto antropocentrico che, in molti casi, entra in conflitto con tutti quei sistemi che pongono al centro della loro attenzione la natura.

A tal riguardo, pertanto, è possibile evidenziare che, questi sistemi, a differenza dei sistemi moderni del costituzionalismo latino-americano, non sono facilmente imitabili. I vecchi sistemi, infatti, guardano le nuove costituzioni della Bolivia e dell’Ecuador con una nuova prospettiva in quanto sono all’avanguardia su alcuni temi, quali i diritti ambientali, e si presentano come sistemi che hanno subito, comunque, un processo evolutivo particolare.

Non bisogna, peraltro, dimenticare come i Paesi andini mettano al centro del loro modo di operare il cosiddetto principio del “*buen viver*” che, a differenza di quanto potrebbe sembrare, non può essere utilizzato come sinonimo di “vivere bene” o “benessere”, ma è fortemente collegato ai diritti del singolo e della collettività, mettendo in evidenza la stretta armonia tra l’esistenza umana, la natura e la comunità.

Questa visione, quindi, in virtù del fatto che propende per l’agevolazione di una concezione biocentrica, mette in chiaro come la natura possa essere paragonata ad un essere vivente e, pertanto, titolare di diritti e, in ogni caso, preesistenti quelli che erano i testi principali, come nel caso della Costituzione dell’Ecuador in cui è possibile leggere e incontrare più volte il termine “*food*” il quale assume differenti significati, ovvero, come diritto ad una alimentazione sana, sufficiente e nutriente che dovrebbe essere prodotta, a livello locale, tenendo conto sia della tradizione culinaria culturale che dell’identità culturale.

Alla luce di quanto detto, ben si coglie il motivo per cui si ha una espressa estrinsecazione del diritto al “*buen vivir*”, attribuendo allo Stato il compito di favorire e incentivare l’utilizzo di nuove tecnologie efficienti, sia in campo pubblico che in campo privato, e sostenibili per l’ambiente, mediante fonti di energia rinnovabile alternative, non inquinanti e a basso impatto.

Quanto affermato, dunque, consente di sottolineare maggiormente il ruolo centrale che deve essere attribuito alla “sovranià alimentare”, alla luce della relativa importanza come scopo strategico e obiettivo dello Stato, al fine di consentire ai singoli individui, all’intera comunità, ai popoli e alle nazioni una autosufficienza alimentare sana e culturalmente adatta, tenuto conto di quanto espressamente previsto nella Costituzione, nei Titoli VI e VII.

Difatti, la “sovranià alimentare” deve essere promossa, anche in ambito regionale, da parte dello Stato, affinché la stessa non venga messa a repentaglio dalla sovranità energetica e non pregiudichi il diritto all’acqua.

Proprio a tale riguardo, infatti, è opportuno sottolineare come la Costituzione vieti tutte le attività, come produzione, sviluppo, commercializzazione, trasporto e stoccaggio, e tutti i prodotti che possono essere

dannosi per la vita degli esseri umani o che possono mettere in repentaglio la sovranità alimentare e gli ecosistemi.

Le nuove Costituzioni hanno cambiato rotta, introducendo al loro interno delle specifiche clausole originali che, invero, possono sortire l'effetto contrario, trasformando i testi importanti in veri e propri elenchi della spesa, corroborando la forza normativa di questi diritti e consolidando quello che è il proprio valore, sia dal punto di vista simbolico che dal punto di vista culturale.

Ciò, però, ha anche degli effetti opposti, in quanto il costituzionalismo evidenzia come, nonostante non vi siano delle declinazioni particolari, possano sussistere dei principi e dei diritti generali che possono offrire una copertura e una tutela appropriata.

Non bisogna dimenticare come, in molti casi, le Costituzioni hanno posto in essere un'integrazione che non sempre è indispensabile, soprattutto quando sono state poste in essere delle scelte politiche di tendenza.

A tale riguardo, pertanto, i nuovissimi diritti, seppure non siano esplicitati, possono anche ricevere una promozione sufficiente e una tutela adeguata.

In quest'ottica, seppure si riferisca solamente al caso italiano, è sempre evidente quanto affermato, in precedenza, da Barbera, il quale riteneva l'articolo 2 della Costituzione come "una fattispecie a schema aperto, nel quale confluire i valori emergenti nella società, ivi compresi quelli veicolati attraverso le dichiarazioni internazionali, con una funzione sussidiaria".

È possibile, comunque, in tal senso, arricchire l'elenco dei diritti fondamentali includendo quelli che sono espressamente previsti, in quanto sono trasversali o deducibili, non solo grazie alla loro *vis* espansiva, ma anche grazie all'opera dei Tribunali costituzionali o dei Tribunali *ad hoc* che possono venire in soccorso ed operare una loro consacrazione e garantire un'effettiva tutela.

In tali casi, però, è possibile svolgere, preliminarmente, un'osservazione alla luce dell'assenza di riferimenti alla giustiziabilità del diritto alla sicurezza alimentare, a differenza, invece, di quelli riguardanti il diritto al cibo, molto più diffusi.

Questa differenza trova la sua *ratio* in due modifiche modificazione che sono tra loro contrapposte, ovvero:

- la prima relativa al fatto che la sicurezza alimentare costituisce un tema complesso e specifico, al cui interno potrebbe essere ricompresa la tematica del diritto al cibo, caratterizzato da un ambito di tutela più ampio;
- la seconda relativa al fatto che, mentre l'accesso al cibo deve essere garantito a ogni individuo affinché nessuno viva in condizioni di indigenza, l'accesso a una certa tipologia di cibo stenta ancora oggi a trovare adeguata considerazione.

Nonostante quanto esplicito, il tema della “sicurezza alimentare” rimane di dubbia importanza, indipendentemente dalla sua costituzionalizzazione e della sua giustiziabilità, in quanto diritto, o meglio, valore e interesse che può essere perseguito dalle pubbliche autorità attraverso politiche che di volta in volta saranno ritenute opportune in relazione alle caratteristiche del sistema sociale, economico e politico del paese”.

Lo stesso è di estrema rilevanza nella contingenza attuale, caratterizzata dal cambiamento climatico, dall'esaurimento delle risorse, dalla pandemia e dalla guerra.

Di fronte a questi problemi e a questi innumerevoli fattori di destabilizzazione, l'Unione Europea e alcuni Stati stanno adottando alcuni provvedimenti.

In tale contesto, è possibile fare riferimento alle decisioni del governo francese relative alla *Strategia internazionale per la sicurezza alimentare e al Plan de resilience économique et sociale (2030)*.

Il governo francese, con la prima decisione, ha avviato una strategia orientata a implementare la nutrizione e l'agricoltura attraverso un rafforzamento della *governance* globale, lo sviluppo di sistemi agricoli e alimentari sostenibili e l'assistenza alle popolazioni vulnerabili.

Con la seconda, invece ha cercato di garantire, in Francia, l'approvvigionamento delle forniture strategiche e di rafforzare la sovranità energetica e quella alimentare.

Contemporaneamente, a livello europeo, si è cercato di mettere in atto una operazione molto complessa finalizzata a modificare le modalità di produzione e di

consumo degli alimenti, riducendo l'impronta ambientale dei sistemi alimentari e garantendo alle generazioni future alimenti sani a prezzi accessibili.

Difatti, nell'alveo del *Green Deal*, l'Unione Europea ha avviato, nel maggio 2020, la strategia "*Farm to Fork*" il cui scopo è quello di adottare una serie di proposte legislative che poggiano le proprie basi su diversi *target*, quali: garantire alimenti nutrienti, in quantità sufficiente e a prezzi accessibili entro i limiti del pianeta, dimezzare l'uso di pesticidi e fertilizzanti e le vendite di antimicrobici, aumentare la superficie di terreni destinati all'agricoltura biologica, promuovere un consumo alimentare e regimi alimentari sani e più sostenibili, ridurre le perdite e gli sprechi alimentari, combattere le frodi alimentari nella catena di approvvigionamento, migliorare il benessere degli animali.

A fronte di tutte queste iniziative, l'auspicio è la realizzazione di un fronte comune e di un approccio condiviso degli Stati a tutela di una piena sicurezza alimentare.

Ed è proprio su questi principi che si basano alcune aziende locali dislocate sul territorio italiano, tra cui l'azienda Valillo, realtà che promuove, ormai da mezzo secolo un'agricoltura che segue i principi della "sovranià alimentare", "sostenibilità alimentare" e "sostenibilità ambientale" e che presenta come unico obiettivo la creazione di un prodotto 100% "Made in Italy", mediante materie prime interamente prodotte e trasformate in Italia.

## BIBLIOGRAFIA

ALAGAPPA M., *Commentary on Democracy in Asia and the Pacific*, in MUÑOZ H. (a cura di), *Democracy Rising. Accessing the Global Challenges*, Londra, 2002.

ALBISINNI F., *Strumentario di diritto alimentare europeo*, Milano, 2020.

ADORNATO F., *Intervento pubblico, distretti Ogm free e accordi negoziali*, in *Agricoltura Istituzioni Mercati*, 2009.

ALBISSINI F., *Diritto agroalimentare innanzi alle sfide dell'innovazione*, in *BioLaw Journal*, 2, 2020.

ALICINO F., *Il diritto al cibo. Definizione normativa e giustiziabilità*, in *Rivista AIC (Associazione italiana dei costituzionalisti)*, n. 3, 2016.

AMIRANTE D., *Costituzionalismo ambientale. Atlante giuridico per l'Antropocene*, Bologna, 2022.

BALDASSARE A., *Diritti della persona e valori costituzionali*, Torino, 1997,

BALDASSARE A., *Iniziativa economica privata*, in *Enc. dir.*, XXI, Milano, 1971.

BALDIN S., *Spunti per un'indagine sull'etno-sviluppo dei popoli indigeni a partire dalle esperienze costituzionali andine*, in *Visioni Latinoamericane*, 17, Torino, 2017.

BARBERA A., Art. 2, in BRANCA G. (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Bologna-Roma 1975.

BARTOLE S., BIN R., Art. 36, in *Commentario breve alla Costituzione*, Padova, 2008.

- BAUMAN Z., *La società dell'incertezza*, Bologna, 1999.
- BEARDSWORTH A., KEIL T., *Sociology on the Menu. An Invitation To the Study Of Food And Society*, Routledge, Londra, 2009.
- BERZANO L., GENOVA C., *Sociologia dei lifestyles*, Bologna, 2011, 36 ss.
- BIANCO G., *Costituzione economica*, in *Dig. disc. Pubbl.*, Torino, 2010.
- BIFULCO R. CELOTTO A., OLIVETTI M., *Commentario alla costituzione*, Vol. I, Torino.
- BOCCI R., NONNE M. F., *Scheda n. 1 "Semi Rurali"*, in *Serie 1 Schede Tecniche Divulgative*, Scandicci – Firenze, 2008.
- BORRONI A., *La protezione delle tipicità agroalimentari. Uno studio di diritto comparato*, Napoli, 2012.
- BOTTIGLIERI M., *La protezione del diritto al cibo adeguato nella Costituzione italiana*, n. 11, 2015.
- BOTTIGLIERI M., *Il diritto a un cibo adeguato. Profili comparati di tutela costituzionale e questioni di giustiziabilità*, in MACCHIA P., (a cura di), *La persona e l'alimentazione: valutazione clinica e diritto alla salute. Profili clinici, giuridici, culturali ed etico-religiosi*, Atti del Convegno di Asti, 30 novembre 2012, Roma, 2014.
- BOTTIGLIERI M., *Il diritto al cibo adeguato. Tutela internazionale, costituzionale e locale di un diritto fondamentale 'nuovo'*, in *Polis Working Papers online*, n. 222, 2015.
- CAPRI E., CALLIERA M., LAMASTRA L., VISCHI A., BISAGNI M., *Sviluppo sostenibile della filiera agro-alimentare: verso un linguaggio comune*, convegno nazionale promosso dall'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, OPERA Research Centre, Federconsumatori e Image Line, Piacenza, 2012, 24 ss.

- CARLETTI C., *Diritto al cibo, tra accessibilità e giustiziabilità. Il contributo del Relatore Speciale delle Nazioni Unite al dibattito sul tema*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, n. 2, 2015.
- CASSESE S., *La nuova Costituzione economica*, Bari, 2017.
- CAVANNA V., *La sostenibilità alla prova: il "land grabbing" e problematiche connesse*, in *Rivista giuridica dell'ambiente*, 4, 2015, 640 ss.
- CECCARINI L., *Consumare con impegno. La politica quotidiana tra botteghe del mondo e supermercato*, La Terza, Bari, 2008.
- CECCHERINI E., *La codificazione dei diritti nelle recenti costituzioni*, Milano, 2002.
- CERRINA FERONI G., FROSINI T.E., MEZZETTI L., PETRILLO P.L. (a cura di), *Ambiente, energia, alimentazione modelli giuridici comparati per lo sviluppo sostenibile*, I, 2016.
- CIERVO A., *Il diritto al cibo. Presupposti normativi e precedenti costituzionali di un nuovo diritto fondamentale*, in *Parolechive*, 2, 2017, 55.
- CLAPP J., FUCH D. A. *Corporate power in global agrifood governance*, Cambridge 2009, 15 ss.
- CLEGG L., *From farm to fork. English for food sciences*, Londra, 2010.
- COLIN CAMPBELL T., NELSON DISLA G. L., *Il futuro dell'alimentazione. Perché continuiamo a mettere in pericolo la nostra salute, come possiamo invertire la rotta*, Milano, 2021.
- COLOMBO L., *Fame. Produzione di cibo e sovranità alimentare*, Milano, 2002.
- COLOMBO L., ONORATI A., *Diritti al cibo! Agricoltura sapiens e governance alimentare*, Milano, 2009.

COLON V., *Farm to fork: Recipe Book*, Londra, 2019.

CORDINI G., *Alimentazione, ambiente e sviluppo sostenibile*, in RICCI C., *La tutela multilivello del diritto alla sicurezza e qualità degli alimenti*, Milano, 2012.

CORDINI G., *Salute, ambiente e alimentazione*, in Macchia P. (a cura di), *Ai confini delle cure. Terapia, alimentazione, testamento biologico. Profili clinici, giuridici, etici*, in *Atti del Convegno di Asti - 11 novembre 2011*, Napoli, 2012.

COSTANTINO L., *Politiche europee e nazionali di contrasto allo spreco alimentare nella produzione primaria: analisi e prospettive future*, *Przegląd Prawa Rolnego*, 2, 2018.

COSTATO L., *Compendio di diritto alimentare*, Padova 2002.

COSTATO L., *L'ennesima riforma della PAC: alla ricerca di modelli tuttora incerti, tra piani strategici, competenze concorrenti, e mercato*, in *Rivista di diritto alimentare*, 3, 2021.

COSTATO L., BORGHINI P., RIZZIOLI S., *Compendio di diritto alimentare*, Milano, 2017.

DANI S., *Food Supply Chain Management and Logistics: From Farm to Fork*, I edizione, Milano, 2015.

DASGUPTA P., *Benessere umano e ambiente naturale*, Milano, 2004.

DELLA PERGOLA G., *Urbanesimo: antologia critica di scritti sulla città*, Napoli, 1993.

DI GREGORIO A., SAWICKI J., *Come ripristinare il costituzionalismo in una democrazia illiberale. Qualche riflessione sul caso ungherese*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 1, Torino, 2022.

DE VARENNES F., *Asia-Pacific Human Rights Documents and Resources*, 2000.

- DI LAURO A., *Gli effetti dei cambiamenti climatici sulla disciplina delle indicazioni geografiche: criticità e prospettive*, in *Rivista di diritto alimentare*, anno XVI, n. 3, 2022.
- DOSI G., GUARASCIO D., RICCI A., VIRGILLITO M. E., *Neodualism in the Italian Business Firms: Training, Organizational Capabilities, and Productivity Distributions*, *Small Business Economics* 57, n. 1, 2021,
- DRIGO C., *Il ruolo degli enti locali nell'implementazione del "diritto al cibo adeguato"*, in CERRINA FERONI G., FROSINI T. E., MEZZETTI L., PETRILLO L. L., *Ambiente, energia, alimentazione. modelli giuridici comparati per lo sviluppo sostenibile*, volume 1, tomo II, Torino.
- ELVER H., *The challenges and developments of the right to food in the 21st century: reflections of the United Nations Special Rapporteur on the Right to Food*, in *UCLA Journal of International Law & Foreign Affairs*, 2016.
- ESPOSITO C., *La Costituzione italiana – Saggi*, 1954.
- FERRARI G.F., *Diritti e libertà*, in FERRARI G. F., *Le libertà. Profili comparatistici*, Torino, 2011.
- FERRARI G. F., *La nuova legge fondamentale ungherese*, in *Quaderni di Diritto pubblico comparato*, n. 3., Torino, 2012.
- FERRETTO M., *I conflitti tra città e campagna*, in GROSSI G. (a cura di), *I conflitti contemporanei. Contrasti, scontri e confronti nelle società del III millennio*, Torino, 2008.
- FINOCCHIARO G., *I modelli di consumo delle famiglie e dell'ambiente*, in <https://indicatoriambientali.isprambiente.it/sites/default/files/pdf/2011/annuario/V%20I%20modelli%20di%20consumo%20delle%20famiglie.pdf>

- FIORILLO M., SILVERIO S., *Cibo, cultura e diritto*, Modena, 2017.
- FORMICI G., *Novel food tra esigenze di mercato, sicurezza alimentare e sviluppo sostenibile: la complessa disciplina degli alimenti tradizionali provenienti da Paesi terzi*, in *BioLaw Journal*, 2, 2020, 68 ss.
- GERMOV J., WILLIAMS L., *A Sociology of Food & Nutrition. The Social Appetite*, Australia&New Zeland, 2008.
- GIACOMELLI L., *Il cibo come bene fondamentale e il ruolo innovativo delle urban food policies*, in *Diritto e Società*, 4, 2017.
- GIUNTA I., VITALE A., *Politiche e pratiche di sovranità alimentare*, in *Agriregionieuropa*, n. 33, 2013.
- GIUFFRIDA A., *La scuola nella società multiculturale. Diritto al cibo adeguato e libertà religiosa*, Torino, 2020.
- GLOTZ G., *La cité greque*, Torino, 1948.
- GROPPI T., *Costituzioni senza costituzionalismo? La codificazione dei diritti in Asia agli inizi del XXI secolo*, in *Politica del diritto*, 2006.
- GUIDICINI P., *Il rapporto città---campagna*, Milano, 1998.
- GUIDO G., MASSARI S. (a cura di), *Lo sviluppo sostenibile. Ambiente, risorse, innovazione, qualità. Scritti in memoria di Michela Specchiarello*, Milano, Franco Angeli, 2013.
- GUSMAI A., *Il diritto fondamentale al cibo adeguato tra illusioni e realtà*, in GUSMAI A., *Il diritto fondamentale al cibo adeguato tra illusioni e realtà*, in CERRONI FERRINA G., FROSINI T. E., MEZZETTI L., PETRILLO P. L. (a cura di), *Ambiente, Energia, Alimentazione. Modelli giuridici comparati per lo sviluppo sostenibile*, vol. I, tomo II, Torino, 2016.

- KISH Z., *Food sovereignty*, in *Encyclopedia of Global Justice*, Dordrecht, 2021.
- JURGILEVICH A., BIRGE T., KENTALA-LEHTONEN J., KORHONEN-KURKI K., PIETIKÄINEN J., SAIKKU L., SCHÖSLER H., *Transition towards circular economy in the food system*, in *Sustainability*, 8(1), 2016.
- IACOVINO A., GISMONDI S., *Sostenibilità alimentare e cittadinanza ecologica: una sutura a doppio filo*, in *Open Journal of humanities*, 6, 2020.
- LANDI A., *Verso una sociologia della sostenibilità. Intervista a Colin Campbell*, in *Sociologia urbana e rurale*, n. 99, 2012.
- LIAKOPOULOS D., *La sicurezza alimentare come diritto fondamentale. Una realtà o utopia*, in *Diritto&Diritti*, novembre, 2004.
- LIGUSTRO A., *Diritto al cibo e sovranità alimentare nella prospettiva dell'Organizzazione Mondiale del Commercio*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 1, 2019 fasc. speciale.
- LONDERO P., *Il Piano Strategico della Pac: uno strumento d'intervento integrato per raggiungere obiettivi comuni*, maggio 2023.
- MARTINO S., *Economia circolare: come cambia il settore agro-alimentare*, Torino, 2023, 56 ss.
- MASTRODONATO G., *Diritto alimentare e ambiente. Prospettive del diritto alimentare tra le sfide della globalizzazione e del Covid-19*, in *Nuove autonomie*, 2, 2020.
- MATTEI U., NADER L., *Il saccheggio. Regime di legalità e trasformazioni globali*, Milano-Torino, 2010.
- MEZEI A., *The role of Constitutional building processes in democratization*, Stockholm, 2005.
- MILAZZO P., *Alcune questioni di interesse costituzionale in materia di organismi geneticamente modificati in agricoltura (a proposito del d.lg. n. 479 del 2004 sulla coesistenza fra le forme di agricoltura)*, 1, 2005.

- MODUGNO F., *I "nuovi diritti" nella Giurisprudenza Costituzionale*, Torino, 1995.
- MORTATI C. MORTATI, *La Costituzione e la proprietà terriera in AA.VV, Atti del terzo congresso nazionale di diritto agrario*, 1957.
- NEHERING R., *Politics and Policies of food sovereignty in Ecuador: New Directions or Broken Promises?*, in *UNDP-IPC Working Paper n. 106*, Brasilia, 2013.
- NESPOR S., BUTTI L., *Il diritto del clima*, Milano-Udine, 2022.
- PIERRI M., *Diritto al cibo diversità alimentare e agrobiodiversità*, in *Quarterly Journal of Environmental Law*, 2, 2016.
- PINELLI C., TREU T., *La Costituzione economica: Italia, Europa, Bologna*, 2010.
- PIRENNE H., *Medieval Cities*, Bari, 1971.
- MORRONE A., *Lineamenti di una Costituzione alimentare*, in MORRONE A., Mocchegiani, *La regolazione della sicurezza alimentare tra diritto, tecnica e mercato: problemi e prospettive*, in *Annali di diritto costituzionale*, Anno VII, n. 9, Bologna, 2020.
- RICCI C., *Il diritto al cibo sicuro nel diritto internazionale*, Roma, 2012.
- RINELLA A., OKORONKO H., *Sovranità alimentare e diritto al cibo*, in DPCE, n. 1, 2015.
- RIZZOLI S., *Novel Food*, in COSTATO L., ALBASINNI F. (a cura di), *European and global food law*, Padova, 2019,
- RODOTÀ S., *Il diritto al cibo*, Bari, 2014.
- RODOTÀ S., *Il diritto di avere diritti*, Bari, 2013.
- RODOTÀ S., *Il terribile diritto, Studi sulla proprietà privata e i beni comuni*, Bologna, 2013.

- Rodotà S., *Solidarietà. Un'utopia necessaria*, Roma-Bari, 2014.
- RODOTÀ S., OKORONLO H., *Sovranità alimentare e diritto al cibo*, in *DPCE*, 1, Caserta, 2022.
- ROLANDO C., *Alimenti e mantenimento nel diritto di famiglia: tutela civile, penale, internazionale*, Vol. 122, Milano, 2006.
- ROSSI G., *Diritto dell'ambiente e diritto dell'alimentazione*, in *Riv. Quad. Dir. Amb.*, 1, 2015.
- SBRESCIA M., *La costituzionalizzazione del Mezzogiorno. Spunti di riflessione dal dibattito Costituente a settant'anni dall'entrata in vigore della Costituzione repubblicana in Rivista giuridica del Mezzogiorno*, 1, Torino, marzo 2018.
- SCAFFARDI L., *Novel Food, una sfida ancora aperta tra sicurezza alimentare, innovazione e sviluppo sostenibile*, in SCAFFARDI L., ZENOVICH Z., *Cibo e diritto. Una prospettiva comparata*, Roma, 2020.
- SCAFFARDI L., FORMICI G., *Novel Foods and Edible Insects in the European Union*, Parma, 2022.
- SCAFFARDI L., *The (false) trade-off between innovation and food safety: the impact of European novel food legislation on the marketing of traditional food from third countries*, in CARMIGNANI S., LUCIFERO N., *Le regole del mercato agroalimentare tra sicurezza e concorrenza*, NAPOLI, 2020.
- SHAWKIN., *New Rights Advocacy and the Human Rights of Peasants: La Via Campesina and the Evolution of New Human Rights Norms*, in *Journal of Human Rights Practice*, 6, 2014, 306–326.
- SHIVA V., *Il mondo del cibo sotto brevetto. Controllare le sementi per governare i popoli*, Milano, 2015.

- SPOTO G., *La difesa dei beni comuni contro il fenomeno del 'Land Grabbing e del 'Water Grabbing'*, in *Cultura e diritti*, 1, 2020.
- SUPPAN S., *Food Sovereignty in the Era of Trade Liberalization: Are Multilateral Means Feasible?*, Ginevra, 2001, 20 ss.
- STEEL C., *Hungry City: How Food Shapes our Lives*, Reissue edition, Vintage, Gran Bretagna, 2009.
- STEEL C., *Sitopia: Harnessing the power of food'*, in André M. Viljoen, Johannes S. C. Wiskerke, *Food Planning: Evolving Theory and Practice*, Londra, 2012.
- STROPPA C., *Alimentazione, profili giuridici*, in STROPPA C. (a cura di), *Cibo, società e scienza dell'alimentazione*, Roma, 2007.
- SZILÁGYI J. E., HOJNYÁK D., JAKAB N., *Food sovereignty and food security in Hungary: concepts and legal framework*, in *ESIJ NO. XXVIII, VOL. 1/2021*.
- TILLY A. D., *Diritto al cibo, carestia e conflitto*, in ROTBERG R. I., RABB T. K. (a cura), *La fame nella storia*, Roma, 1987.
- VACCARI S., *Food right and food sovereignty: the legacy of Milan Charter*, in *Rivista di Diritto Alimentare*, 3, 2015.
- VECCHIO F., *Teorie costituzionali alla prova. La nuova costituzione ungherese come metafora della crisi del costituzionalismo europeo*, Padova, 2013.
- VENTURA S., *Principi di diritto dell'alimentazione*, Milano, 2001.
- VINCZE A., *The New Hungarian Constitution: Redrafting, Rebranding or Revolution?*, in *ICL Journal*, vol. 6, n. 1, 2012, pp. 88-109.
- VITALE A. M., *Vita campesina: orizzonti per la sovranità alimentare*, Bologna, 2021.

VITALE A., *Manuale di legislazione alimentare*, Milano, 2016.

ZIEGLER J., *Promotion and protection of all human rights, civil, political, economic, social and cultural rights, including the right to development*, in *Report of the Special Rapporteur on the right to food*, 2008.

ZOBOLI R., *Consumi e consumatori sostenibili. Valori, responsabilità e incertezze*, Milano, 2021.

WITTMAN H., DESMARAIS A., WIEBE N., *Food sovereignty. Reconnecting food, nature and community*, Oakland (CA), 2010.

WHITEFIELD P., *Permacultura per tutti. Oltre l'agricoltura biologica, per curare la Terra e guarire il pianeta*, Torino, 2012, 90 ss.

## SITOGRAFIA

BECHTEL S.D., *Symbolic Law or New Governance Framework?*, 7 luglio 2021, in [verfassungsblog.de/the-new-eu-climate-law/](https://verfassungsblog.de/the-new-eu-climate-law/).

DE CASTRO P., *Farm to Fork, la sicurezza alimentare parte dagli agricoltori*, 2021 in <https://terraevita.edagricole.it/editoriale/farm-to-fork-sicurezza-alimentare-parte-agricoltori/>

DESSÌ A., NONNE M. FRANCESCA, NONNE P., *Sovranità alimentare*, in [https://vsf-international.org/wp-content/uploads/2015/03/Sovranit%C3%A0\\_Alimentare\\_libro.pdf](https://vsf-international.org/wp-content/uploads/2015/03/Sovranit%C3%A0_Alimentare_libro.pdf)

DONGO G., *Farm to Fork, la strategia annunciata a Bruxelles*, 14 dicembre 2019, in <https://www.greatitalianfoodtrade.it/idee/farm-to-fork-la-strategia-annunciata-a-bruxelles/>

GOVERNO MELONI, *Sovranità alimentare: i nuovi compiti del Masaf*, in <https://www.anmvioggi.it/rubriche/attualita/73510-sovranita-alimentare-i-nuovi-compiti-del-ministero.html>, 15 novembre 2022

MANCARELLA M., *Il principio dello sviluppo sostenibile: tra politiche mondiali, diritto internazionale e Costituzioni nazionali*, in [www.giuristiambientali.it](http://www.giuristiambientali.it).

TALLACHINI M., *Stato di scienza? Tecnoscienza, Policy e diritto*, in [www.federalismi.it](http://www.federalismi.it);

[https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/cap-overview/cap-2023-27/key-policy-objectives-cap-2023-27\\_it](https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/cap-overview/cap-2023-27/key-policy-objectives-cap-2023-27_it)

<https://www.confagricoltura.it/ita/area-stampa/dicono-di-noi/reportage-irpi-guerre-rurali-lo-scontro-per-la-sovrانيت% C3% A0-alimentare>

[www.ecomondo.com](http://www.ecomondo.com)

[www.europa.eu](http://www.europa.eu)

[www.eurostat.europa.it](http://www.eurostat.europa.it)

[www.dirittifondamentali.it](http://www.dirittifondamentali.it)

[www.fiscoetasse.com](http://www.fiscoetasse.com)

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/04/29/22A02605/sg>

[www.isprambiente.com](http://www.isprambiente.com)

<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022-11-11;173>

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8>

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18935>

<https://www.sistemieconsulenze.it/organismi-geneticamente-modificati/>

<http://www.worldsocialagenda.org/1.5-Sovranita-alimentare/>

## **GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA' E DI MERITO**

Corte di Giustizia dell'Unione europea, III sezione, del 13 settembre 2017, causa C-111/16